

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1361 del 01/07/2024

Seduta Num. 28

Questo lunedì 01 **del mese di** Luglio
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/1517 del 25/06/2024

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA,
CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: L.R. 4/2018, ART. 20: DINIEGO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
UNICO COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL
PROGETTO "IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA
FANGHI DI DEPURAZIONE" LOCALIZZATO A PORTOVERRARA, COMUNE
DI PORTOMAGGIORE (FE) PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CENTRO
AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI".

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Denis Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 07 dicembre 2022, il proponente Società Centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli" , con sede legale in Via Sant'Agata n. 835 comune di Crevalcore (BO), ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", del progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" localizzato a Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al prot. PG/2022/1220215 del 12/12/2022, e da ARPAE al prot. PG/2022/201121-201558 del 07/12/2022;

il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati B2 della L.R. 4/18 B.2.50 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";

il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della l.r. 4/2018, per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale n. 6115 del 04 aprile 2019;

a far data dall'01 gennaio 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni) di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;

il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di fertilizzanti mediante riqualificazione della corte colonica, attualmente dismessa, denominata "Fienil Nuovo", sita in Via Portoni Bandissolo in Comune di Portomaggiore (FE). I fertilizzanti per uso agricolo verranno prodotti mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno. L'intervento prevede la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati produttivi esistenti, con un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;

il progetto in esame comporta variante urbanistica al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE);

l'impianto è localizzato nel territorio del comune di Portomaggiore (FE) e della provincia di Ferrara;

ARPAE SAC Ferrara, per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018, ha inviato in data 15/03/2023 (prot. ARPAE PG/2023/46470) agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto;

con prot. ARPAE PG/2023/69816 del 20/04/2023 sono state richieste integrazioni alla Ditta per la completezza documentale ai fini dell'avvio della procedura;

la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta acquisita da ARPAE ai prot. PG/2023/87880-87894-87906 del 19/05/2023;

ARPAE ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l'esito positivo della verifica di completezza e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. PG/2023/99577 del 07/06/2023;

ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 4/2018, l'avviso al pubblico, comprendendo Variante agli strumenti urbanistici e relativa ValSat, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 164 del 21/06/2023 e contestualmente pubblicato nella banca dati delle [valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna](#) (viavasweb), all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni

Valli e Delizie e della provincia di Ferrara; a partire da tale data è iniziato a decorrere il periodo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente;

la documentazione relativa alla variante urbanistica è stata depositata per i successivi trenta giorni presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e la Provincia di Ferrara;

non avendo raggiunto un accordo bonario per l'allargamento della viabilità comunale in due punti specifici su terreni di cui al foglio 151 mappale 47 e foglio 151 mappale 96, si è provveduto a pubblicare e inviare agli interessati l'avviso di deposito per la durata di 60 giorni dal 21/06/2023 ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

a seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione, sono pervenute n. 14 osservazioni (acquisite agli atti di Arpae);

le osservazioni sono state pubblicate sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna; la sintesi di tali osservazioni, le controdeduzioni inviate dal proponente e le controdeduzioni della Conferenza di servizi sono riportate, rispettivamente negli Allegati 1,2,3 del Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

in merito alla procedura relativa all'apposizione del vincolo espropriativo, considerato il Piano Particellare allegato all'istanza, sono pervenute osservazioni da parte delle due proprietà interessate;

come previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 4/2018 ARPAE SAC di Ferrara, ha convocato con prot. PG/2023/109011 del 22/06/2023, una Conferenza di servizi istruttoria, tenutasi in data 14 luglio 2023, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per la richiesta di integrazioni;

con prot. PG/2023/139242 del 10 agosto 2023, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 4/2018, ARPAE SAC di Ferrara ha richiesto integrazioni relativamente al Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati assegnando al proponente un termine di trenta (30) giorni per la presentazione delle stesse;

con nota PG/2023/151398 del 06 settembre 2023, il termine per la presentazione delle integrazioni è stato prorogato su richiesta motivata del proponente (acquisita al PG/2023/150359 del 05/09/2023) per 150 giorni dalla prima scadenza;

il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in data 06/02/2024, acquisite con prot. ARP AE PG/2024/22803-22806-22812-22817-22826-22836 del 06/02/2024;

l'Autorità Competente ha proceduto alla ripubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web delle valutazioni ambientali dal 15 febbraio 2024 per 15 giorni, (nota ARP AE prot. PG/2024/27210 del 12/02/2024);

nell'ambito della fase di pubblicazione delle integrazioni è pervenuta una osservazione (riproposizione di quanto già inviato in precedenza, acquisita agli atti di Arpae);

la Conferenza di servizi decisoria prevista dall'art. 19 della l.r. 4/2018 è stata convocata da ARP AE SAC Ferrara con nota PG/2024/27210 del 12/02/2024, riunitasi in prima seduta in data 07 marzo 2024;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di servizi, convocata da ARP AE SAC di Ferrara per conto della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2018, Autorità Competente in materia, è preordinata all'espressione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che di seguito si elencano:

Atti amministrativi compresi nel PAUR (autorizzazioni, concessioni, pareri)	Autorità competente
Provvedimento di VIA (l.r. 4/2018)	ARP AE SAC Ferrara come delegata dalla Regione Emilia-Romagna con determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273

Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, l.r. 4/2018)	Unione dei Comuni Valli e Delizie Comune di Portomaggiore
Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06)	ARPAE SAC Ferrara
Permesso di Costruire (L.R. 15/13, D.P.R. 380/2001), comprensivo del parere sismico sulle opere (art. 15 comma 3 bis L.R. 4/18) e parere igienico sanitario	Unione dei Comuni Valli e Delizie Servizio Associato sismica presso la Provincia di Ferrara (parere sismico) AUSL (parere igienico sanitario)
Parere compatibilità idraulica (l.r. n. 4/2007 art. 4) e verifica rispondenza Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/11 e D.M. 10/09/2010)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
Autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 42/04)	Unione dei Comuni Valli e Delizie, parere Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio
Verifica archeologica preventiva (d.lgs. 50/2016)	Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio
Assenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 l.r. 4/2018)	Unione dei Comuni Valli e Delizie

ValSat e parere su variante al pug (artt. 18-19 l.r. 24/2017)	Provincia di Ferrara con istruttoria ARPAE SAC
Parere sismico (art. 5 l.r. 19/2008)	Provincia di Ferrara con istruttoria della Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (D.P.R. 327/01, art. 11 L.R. 37/02, art. 208 D.lgs. 152/06)	Comune di Portomaggiore Unione dei Comuni Valli e Delizie Arpae SAC Ferrara

la Conferenza di servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE SAC Ferrara
- Unione dei Comuni Valli e Delizie
- Comune di Portomaggiore
- Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (delegata anche per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara)
- AUSL Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica
- Provincia di Ferrara.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 e dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", la competenza in ordine alla procedura di valutazione ambientale in esame è esercitata dalla Regione previa istruttoria di ARPAE;

RICHIAMATE:

la propria deliberazione n. 1071 del 2018 "Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

la determina Dirigenziale n. 11273 del 2018 "Disposizioni relative ai compiti nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

DATO ATTO CHE:

nel presente procedimento il Responsabile dell'istruttoria nonché il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della conferenza di servizi è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ferrara;

il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ferrara con nota N.ro 104028/2024 del 06/06/2024, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al Prot. 06/06/2024.0593499, ha inviato il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi e i relativi allegati che costituiscono parte sostanziale e integrante del PAUR;

sulla base di tale documentazione la Posizione Organizzativa con deleghe dirigenziali dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha provveduto alla formalizzazione della proposta di delibera da presentare alla Giunta Regionale;

il dirigente regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha presentato la presente proposta;

i rappresentanti unici degli Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 4 giugno 2024, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

Arpae Sac Ferrara	Gabriella Dugoni
Unione Dei Comuni Valli Delizie	Alice Savi
Comune Di Portomaggiore	Leonardo Nascosi
Ausl Ferrara	Diletta Pelloni
Soprintendenza	Barbara Marangoni

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018;

i lavori della Conferenza di servizi sono stati così svolti:

- si è insediata il giorno 07 marzo 2024;
- la seconda seduta si è tenuta in data 14 maggio 2024;
- la seduta conclusiva si è tenuta in data 04 giugno 2024;

la Conferenza di servizi ha ritenuto il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dal proponente relativi al progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione", nel comune di Portomaggiore (FE), sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

gli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di servizi hanno espresso le posizioni di seguito sintetizzate, consultabili nella banca dati delle valutazioni ambientali (viavasweb) nella sezione "Pareri":

- Unione dei Comuni Valli e Delizie, relazione di conformità urbanistica resa nell'ambito delle richieste di integrazioni, prot. 24176 del 21/07/2023, acquisita con prot. ARPAE PG/2023/127614 del 21/07/2023, integrata con le osservazioni a seguito della verifica delle integrazioni pervenute con prot. 9959 del 21/03/2024, acquisita con prot. ARPAE PG/2024/54527 del 21/03/2024; Delibera del Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n. 15 del 23/04/2024 con la quale si esprime il dissenso alla proposta di variante al PUG (Piano Urbanistico Generale), acquisita con prot. ARPAE PG/2024/85235 del 09/05/2024; il parere di competenza prot. 18093 del 03/06/2024, acquisito con prot. ARPAE PG/2024/101818 del 03/06/2024; trasmissione della

proposta di non rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con prot. 18165 del 04/06/2024;

- Comune di Portomaggiore, contributo prot. n. 4530 del 01/03/2024, assunto con prot. ARPAE PG/2024/41176 del 01/03/2024; richiesta di verifica di interesse culturale avanzata dal Comune di Portomaggiore al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura in merito al manufatto sito in via Bonacciola, attraversante lo Scolo Forcello in frazione Portoverrara (territorio di Portomaggiore - FE), prot. n. 6911 del 08/04/2024, trasmessa ad ARPAE con prot. n. 9490 del 14/05/2024 assunta con prot. ARPAE n. PG/2024/88505 del 14/05/2024; nota relativa all'interesse culturale del manufatto sullo scolo Forcello prot. 10847 del 31/05/2024, acquisita da Arpae con PG/2024/102210 del 04/06/2024;
- Comune di Argenta, parere prot. n. 5416 del 01/03/2024, assunto con prot. Arpae PG/2024/41177 del 01/03/2024;
- AUSL - Igiene Pubblica, parere, prot. 15390 del 07/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/45046 del 07/03/2024;
- Provincia di Ferrara, parere non favorevole prot. 7038 del 08/03/2024, acquisito da ARPAE con prot. n. PG/2024/45878 del 08/03/2024, confermato con nota prot. 14666 del 13/05/2024, acquisito da ARPAE con prot. PG/2024/87467 del 13/05/2024; determina dirigenziale n. 894 del 31/05/2024, comprensiva del parere motivato di ValsAT, acquisita da ARPAE con prot. n. PG/2024/101354 del 03/06/2024;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, parere in materia di polizia e invarianza idraulica, scarichi idrici, prot. n. 4919 del 06/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/43905 del 06/03/2024;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, contributo prot. 7350 del 07/03/2024, acquisito da ARPAE al prot. PG/2024/44986 del 07/03/2024, confermato con nota prot. 14882 del 13/05/2024, acquisito da ARPAE al prot. PG/2024/87328 del 13/05/2024; parere non favorevole con prot. 17585 del 03/06/2024 acquisito da ARPAE con prot. PG/2024/101704 del 03/06/2024; il parere dei Vigili del Fuoco non è pervenuto presso la Soprintendenza;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, parere prot. 10239 del 27/06/2023 acquisito da Arpae al prot. PG/2023/112507 del 28/06/2023;

- Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, parere prot. 15726 del 11/03/2024, acquisito da Arpae al prot. PG/2024/46346 del 11/03/2024, nel quale non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino specifiche valutazioni da parte dell'Agenzia;

in base alla Delibera di Consiglio n. 15 del 23/04/2024, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, amministrazione titolare del piano da variare, ha rigettato la proposta di variante urbanistica, negando l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 21, comma 2, della l.r. 4/2018;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 21, comma 3, della l.r. 4/2018, il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui all'art. 208 del d.lgs.152/2006 costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni (positive) prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi;

secondo un indirizzo consolidato dalla Regione Emilia-Romagna laddove si tratti di discariche o impianti di trattamento di rifiuti speciali, vale a dire impianti non pianificati, il dissenso dell'Amministrazione titolare del piano da variare va considerato prevalente;-

ARPAE, quale autorità procedente in qualità di rappresentante della Regione Emilia-Romagna riconosce che:

- il parere qualificato dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, relativamente alle competenze di governo del territorio e paesaggistiche, in particolare degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti,
- il parere motivato della Provincia di Ferrara,
- il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,

risultino prevalenti: la Conferenza di Servizi determina quindi la conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e di conseguenza gli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non acquisiscono efficacia;

DATO, inoltre, ATTO CHE:

è stata acquisita la documentazione relativa all'antimafia dalla Banca Nazionale Antimafia da parte di

ARPAE in data 15/03/2023, ai sensi del d.lgs. 159/2011, richiesta rinnovata in data 20/10/2023 (PR_BOUTG_Ingresso_0129756_20231020), e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione

della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023 n. 2077 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di servizi sottoscritto in data 04 giugno 2024 che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi

dell'art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, relativo al progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" localizzato a Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE), proposto dalla Società Centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli" sulla base dei pareri prevalenti come da verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, relativamente alle competenze di governo del territorio e paesaggistiche, in particolare degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socioeconomiche su di esso incidenti;
- della Provincia di Ferrara;
- della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

b) di dare atto che nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il progetto esaminato non risulta nel complesso ambientalmente e territorialmente compatibile e realizzabile in quanto si evidenzia il permanere delle seguenti criticità di seguito sinteticamente riportate:

- il progetto è stato ritenuto non ammissibile dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie in quanto trattasi di un insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere); il cambio di destinazione d'uso verso un uso produttivo non è ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG; la nuova costruzione non è ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- in merito all'impatto sui centri abitati attraversati, dovuto al traffico di mezzi pesanti indotto dall'attività, le informazioni contenute nel SIA e nelle integrazioni e le mitigazioni proposte non sono risultate sufficienti a conseguire la valutazione favorevole della sostenibilità ambientale e territoriale della scelta localizzativa dell'intervento, come evidenziato, altresì, nei richiamati pareri dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta (quest'ultimo non

- interessato dall'impianto in sé, ma dal traffico indotto) e della Provincia di Ferrara;
- in merito alla variante urbanistica necessaria ai fini della realizzazione del progetto, l'Unione dei Comuni Valli e Deltizie ha espresso il proprio dissenso con Delibera di Consiglio n. 15/2024, che costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 - la Provincia di Ferrara ha espresso il proprio parere motivato non favorevole sulla variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e relativa ValSat, con determinazione dirigenziale n. 894 del 31/05/2024, che costituisce l'Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera
 - le valutazioni in merito alla tutela paesaggistica non sono favorevoli come si evince dal dissenso espresso per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sia dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che dall'Unione dei Comuni Valli e Deltizie; tali pareri costituiscono rispettivamente l'Allegato 4 e l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- c) di dare atto che gli eventuali titoli abilitativi, comunque denominati, rilasciati nel corso dell'istruttoria, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, non acquisiscono efficacia;
- d) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli";
- e) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di servizi: ARPAE, Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Portomaggiore, Comune di Argenta, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Provincia di Ferrara, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, AUSL Sanità Pubblica di Ferrara;
- f) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammi-

nistrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

- h) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

CONFERENZA DI SERVIZI
(ai sensi del capo III, art. 19 della L.R. 4/2018)
finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA
e del Provvedimento Autorizzatorio Unico

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO RELATIVO AL
PROGETTO

“IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI
DEPURAZIONE”

LOCALIZZATO A PORTOVERRARA, COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)
PROPOSTO DALLA SOCIETA' “CENTRO AGRICOLO AMBIENTE G. NICOLI”

Ferrara, 04 giugno 2024



SOMMARIO

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA	4
1.A Fase iniziale	4
1.B Integrazioni	6
1.C Informazione e Partecipazione	6
1.D Lavori della Conferenza di Servizi	8
1.E Adeguatezza degli elaborati presentati	12
2. SINTESI DEL SIA	13
2.A. Quadro di riferimento programmatico	13
2.A.1. Pianificazione regionale di settore	13
2.A.1.1. Piano di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti contaminati (PRRB)	13
2.A.1.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	16
2.A.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)	17
2.A.1.4. Piano Tutela delle acque (PTA) regionale	18
2.A.2. Pianificazione provinciale di settore	19
2.A.2.1. Piano Provinciale di Tutela e di Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA)	19
2.A.2.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	20
2.A.2.3. Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)	23
2.A.3. Pianificazione comunale	25
2.A.3.1. Piano Urbanistico Generale (PUG)	25
2.A.4. Pianificazione di settore	28
2.A.4.1. Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)	28
2.A.4.2. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	29
2.A.4.3. Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	30
2.B. Quadro di riferimento progettuale	33
2.B.1 Premessa	33
2.B.2 Finalità del progetto	33
2.B.3 Descrizione del progetto	33
2.B.4 Descrizione delle alternative di progetto compresa l'alternativa zero	39
2.B.5 Attività di cantiere e tempi di realizzazione delle opere	40
2.B.6 Piano di Utilizzo terre rocce da scavo	41
2.C Quadro di riferimento ambientale	42
2.C.1 Aria e clima	42
2.C.2 Suolo e sottosuolo	44
2.C.3 Acque sotterranee e superficiali	45
2.C.4 Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità	46
2.C.5 Paesaggio	46
2.C.6 Rumore	47
2.C.7 Vibrazioni	47
2.C.8 Radiazioni	48
2.C.9 Consumo di energia e risorse	48
2.C.10 Produzione di rifiuti	48

2.C.11 Beni materiali	51
2.C.12 Rischio incidenti rilevanti	51
2.C.13 Popolazione e salute pubblica	51
2.C.14 Inquinamento luminoso	51
2.C.15 Impatti cumulativi e sinergici	52
2.C.16 Proposte per misure di mitigazione e compensazione	52
2.C.17 Proposte per misure di monitoraggio	52
3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE	53
3.A Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	53
3.B Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale	54
4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PAUR	55
4.A Provvedimento di VIA	55
4.A.1 Valutazioni progettuali	55
4.A.2 Valutazioni ambientali	56
4.A.2.1 Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima	56
4.A.2.2 Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo	57
4.A.2.3 Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali	58
4.A.2.4 Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema	59
4.A.2.5. Valutazione dell'impatto sul paesaggio	60
4.A.2.6. Valutazione dell'impatto acustico	61
4.A.2.7 Valutazione dell'impatto da vibrazioni	62
4.A.2.8 Valutazione dell'impatto da radiazioni	62
4.A.2.9 Valutazione sulla gestione di rifiuti	62
4.A.2.10 Valutazione dell'impatto sui beni materiali	63
4.A.2.11 Valutazione sul rischio di incidenti rilevanti	64
4.A.2.12 Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica	64
4.A.2.13 Valutazione dell'impatto da campi elettromagnetici	65
4.A.2.14 Valutazione dei consumi energetici	65
4.A.2.15 Valutazione degli impatti cumulativi e sinergici	65
4.A.2.16 Valutazione delle mitigazioni e compensazioni	66
4.A.2.17 Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali (non inclusi in altri provvedimenti compresi nel PAUR)	66
4.B Valutazione Ambientale Strategica (ValSAT)	66
4.C Variante urbanistica del PUG	66
4.D Parere Unione dei Comuni Valli e Delizie	66
4.E Parere Comune di Portomaggiore	67
4.F Parere Comune di Argenta	67
4.G Parere di conformità alla normativa prevenzione incendi	67
4.H Verifica archeologica, tutela paesaggistica e monumentale	67
4.I Parere di compatibilità idraulica	67
4.L Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06	68
4.M Autorizzazione Paesaggistica	68
5 CONCLUSIONI	69
5.A.1 Valutazioni della Conferenza di Servizi	69

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA

1.A Fase iniziale

La SOCIETÀ CENTRO AGRICOLO AMBIENTE “G. NICOLI” ha presentato domanda di attivazione del procedimento autorizzatorio unico di VIA di cui ai sensi dell’art. 15 della legge regionale del 20 aprile 2018, n. 4 relativa al progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione” localizzato a Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE), provincia di Ferrara, in data 07/12/2022, acquisita agli atti di ARPAE con PG/2022/201121-201558 del 07/12/2022.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati B2 della L.R. 4/18 B.2.50 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA, di cui all’art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 4/2018, per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale N. 6115 del 04/04/2019.

A far data dal 01/01/2016, in applicazione dell’art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, come recepito nell’art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018 le competenze sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di fertilizzanti mediante riqualificazione della corte colonica, attualmente dismessa, denominata “Fienil Nuovo”, sita in Via Portoni Bandissolo in Comune di Portomaggiore (FE). L’obiettivo prefissato consiste nel realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno. L’intervento prevede la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati produttivi esistenti, con un opificio in cui si svolgerà l’attività

di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito.

ARPAE SAC Ferrara, per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 31 della L.R. 4/2018 ha inviato in data 15/03/2023 (prot. ARPAE PG/2023/46470) agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto.

Con prot. ARPAE n. PG/2023/69816 del 20/04/2023 sono state richieste integrazioni alla Ditta per la completezza documentale ai fini dell'avvio della procedura.

La Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta acquisita da ARPAE ai prot. nn. PG/2023/87880-87894-87906 del 19/05/2023.

Con nota Prot. n. PG/2023/99577 del 07/06/2023, ARPAE SAC di Ferrara ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna e a tutti gli Enti interessati l'esito positivo della verifica documentale, e ha richiesto la pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT, trasmettendone altresì il testo.

Con nota Prot. n. PG/2023/103425 del 13/06/2023 il proponente ha trasmesso la documentazione inerente i certificati di residenza delle proprietà interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. **164 del 21/06/2023**, e contestuale pubblicazione sul sito web tematico "Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile" (<https://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavas>) è stato dato avvio alla fase di deposito di 30 gg presso la Regione Emilia-Romagna, alla procedura di VIA, Variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ed alle relative scadenze temporali previste dal D.Lgs. 152/06 e L.R. n. 4/2018.

Su richiesta del proponente, ai sensi degli artt. 8 e 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 il Provvedimento autorizzatorio unico regionale per le opere in oggetto, costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e D.P.R. 327/2001. Di tale procedimento si è data evidenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. **164 del 21/06/2023**, e nella comunicazione di avvio della procedura di PAUR.

Il vincolo preordinato all'esproprio in capo all'Unione dei Comuni Valli e Delizie non viene richiesto per l'impianto, ma per le opere accessorie relative alla viabilità comunale.

Dell'avviso al pubblico di cui all'art. 16, della L.R. 4/2018 è stata data informazione

nell'albo pretorio informatico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

È stata convocata una prima Conferenza di Servizi istruttoria con prot. ARPAE nn. PG/2023/109011 del 22/06/2023 per il 14/07/2023 ai fini dell'esame della documentazione acquisita.

1.B Integrazioni

A seguito della Conferenza di Servizi istruttoria, ARPAE SAC Ferrara con nota prot. n. PG/2023/139242 del 10/08/2023 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata.

Con nota Prot. n. PG/2023/151398 del 06/09/2023, il termine per la presentazione delle integrazioni è stato prorogato su richiesta motivata del proponente (acquisita al PG/2023/150359 del 05/09/2023) per 150 giorni dalla prima scadenza.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in data 06/02/2024, acquisite con prot. ARPAE n. G/2024/22803-22806-22812-22817-22826-22836 del 06/02/2024.

È stata quindi data comunicazione di avviso di pubblicazione delle integrazioni sul sito web telematico della Regione Emilia-Romagna, dal 15/02/2024 per 15 giorni, con prot. ARPAE n. PG/2024/27210 del 12/02/2024.

ARPAE SAC Ferrara con la medesima nota prot. n. PG/2024/27210 del 12/02/2024, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria riunitasi in prima seduta in data 07/03/2024.

ARPAE SAC Ferrara ha indetto con nota prot. n. PG/2024/71168 del 17/04/2024 la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria in data 14/05/2024.

ARPAE SAC Ferrara ha quindi indetto con nota prot. n. PG/2024/89499 del 15/05/2024 la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria in data 04/06/2024.

1.C Informazione e Partecipazione

Relativamente all'informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:

- a. la pubblicazione dell'avviso e degli elaborati, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>, è avvenuta in data 21 giugno 2023;
- b. è stato pubblicato l'avviso sul BURERT n. **164 del 21/06/2023** (previsto dall'art. 17, comma 3, della L.R. 4/2018) richiesto per l'emanazione dei seguenti atti:
 - Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e relativa Val.S.A.T;
 - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in quanto il Piano Particellare allegato all'istanza riguarda terreni per l'allargamento della viabilità comunale in

due punti specifici, di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree;

- c. non avendo raggiunto un accordo bonario per l'allargamento della viabilità comunale in due punti specifici su terreni di cui al foglio 151 mappale 47 e foglio 151 mappale 96, si è provveduto a pubblicare e inviare agli interessati l'avviso di deposito per la durata di 60 giorni dal 21/06/2023 ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- d. a seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione, sono pervenute le seguenti osservazioni (acquisite agli atti di ARPAE e pubblicate sul portale dedicato della Regione Emilia-Romagna <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>):

1) Baricordi CdC Unione Valli e Delizie - aprile 2023

2) Cavedagna CdC Portomaggiore - aprile 2023

3) CdC e Argenta Rinnovamento - luglio 2023

4) Circolo Cesare Gaiani - luglio 2023

5) e 6) Coordinamento no fanghi - aprile e luglio 2023

7) Finetti Carlini Riboli - aprile 2023

8) Finetti Daniela - luglio 2023

9) e 10) Lavezzi Consonni - aprile e luglio 2023

11 e 12) Legambiente - aprile e luglio 2023

13) Riboli Matteo - luglio 2023

14) Szoda Jozsef - luglio 2023

nell'ambito della fase di pubblicazione delle integrazioni è pervenuta la seguente osservazione (riproposizione di quanto già inviato nel 2023):

Lavezzi Consonni - febbraio 2024

- e. il proponente ha controdedotto unitamente alla documentazione integrativa (Relazione integrazioni VIA tavola "RE.IN 02") con nota del 06/02/2024 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2024/22803 del 06/02/2024;
- f. in merito alla procedura relativa all'apposizione del vincolo espropriativo, considerato il Piano Particellare allegato all'istanza, sono pervenute osservazioni da parte delle due proprietà interessate:
 - Oliviero Michele, registro catastale per le aree nel comune di Portomaggiore foglio 151, mappale 96; l'interessato ha presentato osservazioni in data 20/08/2023, acquisite con prot. ARPAE n. PG/2023/144192 del 23/08/2023, inviate alla Ditta con prot. ARPAE n. PG/2023/146295 del 29/08/2023;

- Cesari Raffaele, registro catastale per le aree nel comune di Portomaggiore foglio 151, mappale 47; l'interessato ha presentato osservazioni in data 27/06/2023, acquisite con prot. ARPAE n. PG/2023/111845 del 27/06/2023, inviate alla Ditta con prot. ARPAE n. PG/2023/0139242 del 10/08/2023;
- g. il proponente ha controdedotto alle osservazioni nell'ambito del procedimento espropriativo unitamente alla documentazione integrativa (Relazione integrazioni VIA tavola "RE.IN 02") con nota del 06/02/2024 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2024/22803 del 06/02/2024.

1.D Lavori della Conferenza di Servizi

Ai sensi della L.R. 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati nella seguente tabella:

Provvedimento di VIA (L.R. 4/18)	Regione Emilia-Romagna con istruttoria ARPAE SAC Ferrara
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, L.R. 4/18)	Unione dei Comuni Valli e Delizie Comune di Portomaggiore
Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06)	ARPAE SAC Ferrara
Permesso di Costruire (L.R. 15/13, D.P.R. 380/2001), comprensivo del parere sismico sulle opere (art. 15 comma 3 bis L.R. 4/18) e parere igienico sanitario	Unione dei Comuni Valli e Delizie Servizio Associato sismica presso la Provincia di Ferrara (parere sismico) AUSL (parere igienico sanitario)
Parere compatibilità idraulica (L.R. n. 4/07 art. 4) e verifica rispondenza Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/11 e D.M. 10/09/2010)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/04)	Unione dei Comuni Valli e Delizie, parere Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio

Verifica archeologica preventiva (D.Lgs. n. 50/2016)	Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio
Assenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 comma 2 L.R. 4/18)	Unione dei Comuni Valli e Delizie
ValSAT e parere su variante PUG (artt. 18-19 L.R. 24/2017)	Provincia di Ferrara con istruttoria ARPAE SAC
Parere sismico (art. 5 L.R. 19/2008) su varianti agli strumenti urbanistici comunali	Provincia di Ferrara con istruttoria della Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (D.P.R. 327/01, art. 11 L.R. 37/02, art. 208 D.Lgs. 152/06)	Comune di Portomaggiore Unione dei Comuni Valli e Delizie ARPAE SAC Ferrara

Rispetto alla tabella, è stato invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi anche il Comune di Argenta, in quanto interessato dalle ripercussioni derivanti dal progetto in esame con particolare riferimento al traffico indotto.

La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE SAC Ferrara
- Unione dei Comuni Valli e Delizie
- Comune di Portomaggiore
- Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (delegata anche per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara)
- AUSL Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica
- Provincia di Ferrara.

Il rappresentante di ARPAE SAC Ferrara, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273 è anche il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa Conferenza di Servizi in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Il rappresentante di ARPAE SAC Ferrara, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273 è la Dott.ssa Gabriella Dugoni.

I rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza

di Servizi, di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono:

ARPAE SAC FERRARA	Gabriella Dugoni (L.R. 4/18, DDG ARPAE n. 75/2021 – come modificata dalla D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, D.D.G. 162/2022)
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Alice Savi (dirigente del Settore Tecnico dell'Unione Valli e Delizie, decreto n. 4 del 01/02/2022)
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Leonardo Nascosi (delegato Decreto n. 2 del 01/03/2024)
AUSL FERRARA DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA	Diletta Pelloni (delegata con prot. AUSL n. 63792 del 10/10/2023)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO	Barbara Marangoni (delega Soprintendenza prot. 12506 del 08/05/2023, delega Prefettura di Ferrara prot. n. 34126 del 22/05/2023)

Va dato atto che la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/18, ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- si è insediata il giorno 07 marzo 2024;
- la seconda seduta si è tenuta in data 14 maggio 2024;
- la seduta conclusiva dei lavori si è tenuta in data 04 giugno 2024.

Durante i lavori della conferenza sono pervenuti i seguenti pareri/atti da parte degli Enti interessati:

- Unione dei Comuni Valli e Delizie, relazione di conformità urbanistica resa nell'ambito delle richieste di integrazioni, prot. 24176 del 21/07/2023, acquisita con prot. ARPAE PG/2023/127614 del 21/07/2023, integrata con le osservazioni a seguito della verifica delle integrazioni pervenute con prot. 9959 del 21/03/2024, acquisita con prot. ARPAE PG/2024/54527 del 21/03/2024; Delibera del Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n. 15 del 23/04/2024 con la quale si esprime il DISSENSO alla proposta di variante al PUG (Piano Urbanistico Generale), acquisita con prot. ARPAE PG/2024/85235 del 09/05/2024; il parere di competenza prot. 18093 del 03/06/2024, acquisito con prot. ARPAE PG/2024/101818 del 03/06/2024; trasmissione della proposta di NON rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con prot. 18165 del 04/06/2024;
- Comune di Portomaggiore, contributo prot. n. 4530 del 01/03/2024, assunto con prot. ARPAE PG/2024/41176 del 01/03/2024; richiesta di verifica di interesse culturale avanzata dal Comune di Portomaggiore al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura in merito al manufatto sito in via Bonacciola, attraversante lo Scolo Forcello in frazione Portoverrara (territorio di Portomaggiore – FE), prot. n. 6911 del 08/04/2024, trasmessa ad ARPAE con prot. n. 9490 del 14/05/2024 assunta con prot. ARPAE n. PG/2024/88505 del 14/05/2024; nota relativa all'interesse culturale del manufatto sullo scolo Forcello prot. 10847 del 31/05/2024, acquisita da Arpae con PG/2024/102210 del 04/06/2024;

- Comune di Argenta, parere prot. n. 5416 del 01/03/2024, assunto con prot. ARP AE n. PG/2024/41177 del 01/03/2024;
- AUSL - Igiene Pubblica, parere prot. 15390 del 07/03/2024, acquisito da ARP AE con prot. n. PG/2024/45046 del 07/03/2024;
- Provincia di Ferrara, parere prot. 7038 del 08/03/2024, acquisito da ARP AE con prot. n. PG/2024/45878 del 08/03/2024, confermato con nota prot. 14666 del 13/05/2024, acquisito da ARP AE con prot. PG/2024/87467 del 13/05/2024; determina dirigenziale n. 894 del 31/05/2024, comprensiva del parere motivato di ValSAT, acquisita da ARP AE con prot. n. PG/2024/101354 del 03/06/2024;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, parere in materia di polizia e invarianza idraulica, scarichi idrici, prot. n. 4919 del 06/03/2024, acquisito da ARP AE con prot. PG/2024/43905 del 06/03/2024;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, contributo prot. 7350 del 07/03/2024, acquisito da ARP AE al prot. PG/2024/44986 del 07/03/2024, confermato con nota prot. 14882 del 13/05/2024, acquisito da ARP AE al prot. PG/2024/87328 del 13/05/2024; parere con prot. 17585 del 03/06/2024 acquisito da ARP AE con prot. PG/2024/101704 del 03/06/2024; il parere dei Vigili del Fuoco non è pervenuto presso la Soprintendenza;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, parere prot. 10239 del 27/06/2023 acquisito da ARP AE al prot. PG/2023/112507 del 28/06/2023;
- Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, parere prot. 15726 del 11/03/2024, acquisito da ARP AE al prot. PG/2024/46346 del 11/03/2024, nel quale non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino specifiche valutazioni da parte dell'Agenzia.

Il Comune di Portomaggiore, nell'ambito della seduta conclusiva della Cds, riporta che, dal punti di vista della viabilità comunale, le prescrizioni richieste dal Settore Tecnico comunale riguardanti le modifiche alla viabilità e migl ioria strade di accesso sono state recepite dal richiedente. Il parere del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore è quindi favorevole a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni già espresse, compresa quella richiesta con prot. N. 4530 del 01/03/2024 (circa le barriere del ponte stradale su scolo consorziale) a cui non risulta pervenuta risposta.

È stato acquisito il contributo istruttorio in merito alle matrici settoriali nell'ambito della procedura autorizzativa ex art. 208 D. Lgs. 152/06, da parte di APA Centro Servizio Territoriale, prot. ARP AE PG/2024/58081 del 27/03/2024.

È stato inoltre acquisito il contributo istruttorio in merito alla valutazione modellistica sulla qualità dell'aria e gli odori, da parte di APA Centro Unità Specialistica SSA Aria-CEM, prot. prot. ARP AE PG/2024/59751 del 29/03/2024.

Si dà atto che, in base alla Delibera di Consiglio n. 15 del 23/04/2024, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, amministrazione titolare del piano da variare, ha rigettato la proposta di variante urbanistica, negando l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 4/2018.

Il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla L.R. 4/18.

1.E Adeguatezza degli elaborati presentati

La Conferenza di Servizi ritiene che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dalla SOCIETÀ CENTRO AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI" relativi al progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" localizzato a Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE), siano sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

2. SINTESI DEL SIA

Nei paragrafi seguenti (2.A, 2.B, 2.C) ARPAE SAC di Ferrara ha riportato un riassunto di quanto contenuto nello studio di impatto ambientale redatto a cura del proponente.

2.A. Quadro di riferimento programmatico

2.A.1. Pianificazione regionale di settore

2.A.1.1. Piano di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti contaminati (PRRB)

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati 2022-2027 (PRRB) è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 87 del 12/07/2022 ed è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione nel BURERT telematico n. 244 del 5/08/2022.

La relazione generale di Piano riporta, nella parte IV, i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati 2022-2027 (PRRB) si pone come programma di sviluppo economico-territoriale della Regione nell'accezione consegnata dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e concorre al conseguimento di obiettivi previsti in altri strumenti di pianificazione come, ad esempio, il Piano Energetico Regionale e la nuova legge regionale urbanistica che, nel prevedere la limitazione del consumo di suolo, fa delle bonifiche e del recupero delle aree degradate uno dei pilastri di azione cui la Regione intende fare riferimento.

Il Piano detta criteri e dispone i vincoli riguardo alla gestione dei rifiuti nella Regione Emilia-Romagna e fra i suoi elaborati non sono presenti tavole; di seguito è riportata un'analisi del piano pertinente con il progetto in questione. I rifiuti speciali, in particolare, sono trattati all'interno della Relazione Generale alla Parte III, nei capitoli 10 e 11.

Nei Cap. 10 e 11 della Relazione Generale del Piano sono esaminati gli scenari riguardo ai rifiuti

speciali, in particolare nel Cap. 11 ("Particolari categorie di rifiuti speciali"), al paragrafo 11.2 "Fanghi di depurazione", il Piano analizza la produzione e gestione di tali rifiuti in Emilia-Romagna. La produzione dei fanghi di depurazione in regione Emilia-Romagna risulta pari nel 2018 a 49.369 tonnellate di sostanza secca, concentrata in modo particolare nelle province di Bologna e Modena, seguite da Reggio Emilia e Parma.

In merito alle strategie e alle azioni della pianificazione regionale il Piano dispone che: "Il deposito in discarica di questa tipologia di rifiuto in futuro dovrà essere ridotto a pochi casi eccezionali in quanto la normativa in materia di rifiuti è orientata al recupero/riutilizzo dei rifiuti piuttosto che al loro smaltimento.

Al 2018 la produzione complessiva in termini di sostanza secca dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (caratterizzati da una percentuale di sostanza secca pari al 19%) incide sulla produzione complessiva di rifiuti speciali (al netto dei rifiuti da C&D) per lo 0,5%.

Al 2027 si ipotizza una produzione di questa tipologia di rifiuti simile in percentuale a quella rilevata nel 2018 e si stima che l'attuale sistema impiantistico risulti in grado di rispondere alla domanda di trattamento ipotizzata al 2027. La gestione in Regione di queste tipologie di rifiuti evidenzia un trend in aumento dei quantitativi avviati a recupero.

In conformità a quanto indicato dalla normativa di settore, per assicurare il perseguimento

degli obiettivi di Piano la gestione dei fanghi dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate:

- l'utilizzo agronomico diretto e indiretto, in via prioritaria, per i fanghi di depurazione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore (deliberazione G.R. n. 2773/2004, modificata dalla D.G.R. n. 285 del 14 febbraio 2005 e DGR n. 1776/2018);
- in alternativa dovrà essere favorito il conferimento dei fanghi con le caratteristiche idonee al compostaggio e alla digestione anaerobica;
- un utilizzo alternativo può essere il recupero di energia e l'utilizzo in parziale sostituzione dei combustibili fossili non rinnovabili;
- il trattamento biologico e fisico/chimico e infine la discarica devono rappresentare le opzioni ultime da scegliere.

Nel Cap. 12 della Parte 4 – Programmi e linee guida in materia di rifiuti della Relazione Generale (“Criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti”) il Piano dispone riguardo ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

In particolare si riporta: “Le esigenze di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti e di ridurre drasticamente il consumo di suolo porta, quindi, necessariamente a localizzare questi ultimi, in via prioritaria, nelle aree produttive già urbanizzate e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree (Produttive) Ecologicamente Attrezzate (AEA) sia di rango comunale che sovracomunale”.

Il piano specifica che “Occorre considerare innanzitutto gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e del Paesaggio, in quanto aree di notevole interesse pubblico e ambiti territoriali tutelati per legge (artt. 142 e 136 del Codice). In tali aree, che successivamente all'adeguamento previsto dal Codice saranno integrate all'interno del PTPR, la legge non prevede un esplicito divieto di realizzazione degli impianti, ma l'eventuale previsione risulterà significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”. In aggiunta: “Sono territori, comunque, non idonei alla realizzazione di nuovi impianti, le aree individuate dalla direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat" e dal D.P.R. 357/1997 (SIC), dalla direttiva 79/409 "Uccelli" e dalla legge n. 157/1992 (ZPS), dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, e dalla convenzione Ramsar che costituiscono una rete di paesaggi di imprescindibile valore ed eccellenza del nostro Territorio”.

Al paragrafo 12.4 il nuovo PRRB dispone riguardo al sistema impiantistico futuro e precisamente: “Con riferimento ai criteri di individuazione delle aree adatte allo smaltimento dei rifiuti urbani, si evidenzia che il sistema impiantistico esistente, sviluppato dalla pianificazione provinciale, consente l'autosufficienza per l'intero territorio regionale e, pertanto il Piano non prevede, nell'ambito dei fabbisogni, che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per tali rifiuti. Conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei rifiuti urbani rispetto al sistema impiantistico esistente.

Inoltre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in tema di autosufficienza nello

smaltimento dei rifiuti speciali, il Piano stima che il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica sia soddisfatto dagli impianti esistenti; conseguentemente in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento.

In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree Ecologicamente Attrezzate di cui al D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Gli impianti di compostaggio di rifiuti possono essere localizzati in area agricola esclusivamente qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.

I centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006 sono di norma localizzati in aree interne o contigue alle aree a prevalente destinazione produttiva o nelle Aree ecologicamente attrezzate. Tali impianti costituiscono dotazioni territoriali di cui all'articolo 9 della L.R. 24/2017 e la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali con riguardo ai criteri menzionati nel presente comma”.

In accordo con quanto riportato nel cap. 12.4, quindi, solo in via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti sono preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva; l'ubicazione in area diversa dalla produttiva, quale quella in cui si trova collocato il sito oggetto d'intervento, non risulta escludente. Nel caso di assoggettamento a vincolo paesaggistico l'autorizzazione sarà subordinata all'autorizzazione paesaggistica.

Il punto 12.3 dispone circa i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento: “L'individuazione delle aree non idonee parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio.

In particolare, tale individuazione considera:

- il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR;
- altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale”.

Il PRRB, al fine di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti fa principalmente riferimento al PTPR, in particolare nella Tabella del punto 12.5. (“RASSEGNA NORMATIVA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”) sono elencati i vincoli relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti.

Oltre ai vincoli del PTPR è riportata una rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, precisamente la Terza Colonna della Tabella 12.5

(“Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti”) del Cap. 12: le norme elencate sono state recepite dagli strumenti urbanistici in vigore e analizzate dal Proponente nello Studio di Impatto Ambientale.

Per concludere l'analisi del PRRB le NTA all'Articolo 20 - Disposizioni per i rifiuti speciali e all'Articolo 21- Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, pertinenti con il progetto proposto, in accordo con quanto già sottolineato in precedenza, il criterio localizzativo secondo cui “In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva [...]” deve essere considerato come preferenziale e questo non sottintende l'esclusione di una possibile localizzazione di impianti di recupero e trattamento rifiuti al di fuori delle suddette aree.

Anche per l'art. 22 delle NTA: “Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti”, si sottolinea che l'intervento in progetto non si configura come un impianto di smaltimento rifiuti, bensì come un impianto di recupero di rifiuti; non trova quindi applicazione quanto descritto nell'art. 22 delle NTA del PRRB.

Il PRRB per l'area in oggetto non introduce elementi escludenti alla localizzazione.

Il progetto è coerente con quanto disposto dal PRRB dell'Emilia-Romagna che favorisce il recupero/riutilizzo dei rifiuti, per utilizzo agronomico, piuttosto che il loro smaltimento.

2.A.1.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Il Piano territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia-Romagna è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993, come modificato con delibere G.R. 93/2000 – 2567/2002 – 272/2005 – 1109/2007 (di pubblicazione del testo coordinato).

Il PTPR risulta formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni.

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura e costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Dare attuazione al Piano paesistico dell'Emilia-Romagna significa affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa: partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

Come riportato nelle NTA, il PTPR, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione e utilizzazione del territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione collettiva;

c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;

d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR va ricondotto nell'ambito di quei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali e le prescrizioni da esso disposte devono considerarsi prevalenti rispetto alle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Le disposizioni del PTPR sono recepite dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che sono strumenti di pianificazione generale, che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale.

Dall'esame della cartografia interattiva del sito web del PTPR non risultano presenti nell'area particolari vincoli o elementi di tutela.

Dall'entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" inoltre, i PTCP che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993 n. 1338, costituiscono, in materia paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. Il PTCP della Provincia di Ferrara, con Delibera della Giunta Regionale n. 20 del 20/01/1997, è stato approvato secondo tale profilo.

Per tale motivo, si rimanda pertanto all'analisi del PTCP di Ferrara.

2.A.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)

Con Deliberazione n. 115 del 11/04/2017 l'Assemblea Legislativa ha approvato il "Piano Aria Integrato Regionale" della Regione Emilia-Romagna.

Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Gli obiettivi del Piano sono definiti nell'art. 12 delle NTA.

Dalla lettura delle NTA del Piano e, in particolare dell'art. 4 (Zonizzazione e aree di superamento) e dell'Allegato 2 "Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 (anno di riferimento 2009)" della Relazione Generale del Piano, l'area di progetto risulta ricadere all'interno delle aree senza superamenti.

Con riferimento al progetto oggetto di studio e a quanto prevedono le NTA del Piano in questione e, in particolare, all'art. 10 (Provvedimenti abilitativi in materia ambientale), il

progetto risulta coerente con quanto disposto dal PAIR 2020.

2.A.1.4. Piano Tutela delle acque (PTA) regionale

Il Piano Tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna è stato adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 633 del 22/12/2004 e approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna è lo strumento mediante il quale, ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 4 del ex D.Lgs. 152/99 con le disposizioni correttive del D.Lgs. 258/2000, vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.

L'approccio al tema è altamente integrato tra le dimensioni territoriali, geologiche, temporali nonché qualitativa e quantitativa. Il Piano perciò analizza e considera sia gli aspetti quantitativi legati alla risorsa acqua (risparmio e riuso, perdite di rete, minimo deflusso vitale, verifica delle concessioni, ecc.), sia quelli più tipicamente di carattere qualitativo (balneazione, depurazione e acque reflue, inquinamento, aspetti ecologici, biodiversità, ecc.).

Il Piano aggiorna il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica nel territorio regionale relativamente alla delimitazione dei bacini idrografici, alla identificazione dei corpi idrici definiti "significativi", alla classificazione qualitativa dei corpi idrici, alla valutazione dei carichi e delle pressioni, al bilancio idrico; valuta inoltre le tendenze evolutive al 2008 e al 2016 nel settore civile, agro-zootecnico e industriale, tenendo anche conto dei mutamenti climatici in atto.

Definisce gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, dispone di modelli integrati, elabora i programmi di misura e contiene la verifica dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi; per quanto riguarda in specifico la tutela delle acque marino-costiere e della costa, il Piano sviluppa l'elaborazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere.

L'importanza del tema anche per la vastità dei valori e degli interessi coinvolti, ha richiesto alla Regione un percorso partecipativo con gli enti territoriali e con la società, esplicito secondo le procedure della Legge Regionale n. 20/2000.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel Piano ha comportato la realizzazione di una tavola (Tavola n. 1 - "Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica") in cui sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica. Al fine di verificare la coerenza dell'impianto in esame con gli elementi contenuti nel suddetto Piano si è fatto riferimento alla suddetta cartografia.

In seguito all'approvazione del PTA regionale (Delibera n. 40 dell'Assemblea Legislativa del 21 dicembre 2005), le Province sono tenute ad adeguare il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in ottemperanza alle disposizioni del PTA regionale stesso.

Il Piano costituisce Piano stralcio del PTCP ed, essendo uno strumento di pianificazione, segue le disposizioni normative della L.R.20/2000.

Le opere in esame risultano coerenti con quanto disposto dal PTA.

2.A.2. Pianificazione provinciale di settore

2.A.2.1. Piano Provinciale di Tutela e di Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA)

Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (PTRQA) è stato approvato con Deliberazione di C.P. n. 24/12391 del 27/02/2008, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 20/00 e s.m.i., ed è entrato in vigore dal 26/03/08, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BUR.

Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara prende avvio dalla conoscenza dello STATO della qualità dell'aria attraverso i monitoraggi, esamina le PRESSIONI, ossia le fonti emissive di generazione dell'inquinamento, predispone gli SCENARI evolutivi di previsione, fissa gli OBIETTIVI di risanamento partendo da quelli previsti nelle normative di settore, ed infine definisce le AZIONI di risanamento.

Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati: Quadro Conoscitivo, Relazione di Piano, ValSAT e Norme Tecniche di Attuazione.

Il Quadro conoscitivo, secondo quanto stabilito dal D.M. 261/2002 All. 3, descrive le fonti di emissione, la situazione territoriale e meteorologica di riferimento, nonché la qualità dell'aria nel territorio provinciale, così come rilevata dalla locale Rete fissa di monitoraggio e dal Laboratorio mobile. Altro elemento costitutivo del Quadro conoscitivo è la zonizzazione del territorio, così come disposta dalla Regione Emilia-Romagna e approvata dalla Provincia di Ferrara.

La zonizzazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna, dapprima con l'emanazione delle Linee Guida per la Qualità dell'Aria e in seguito leggermente modificata con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 261 del 2002, prevede per il territorio della provincia di Ferrara l'individuazione di 1 zona A, 1 zona B e 1 agglomerato.

La zonizzazione è contenuta nella Delibera di Giunta Regionale n. 43 del 2004, è stata recepita dalla Provincia di Ferrara con Delibera di Giunta Provinciale n. 196 del 2004. La zonizzazione, infatti, non rappresenta un punto di arrivo, ma una proposta sulla base della quale deve essere impostato un Piano di gestione della qualità dell'aria, a breve o a lungo termine, che comprenda anche un adeguato quadro conoscitivo.

Le caratteristiche delle zone sono schematizzate come:

- “Zona A = territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme → PIANI E PROGRAMMI – lungo termine;
- Agglomerati = porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme → PIANI D'AZIONE – breve termine;
- Zona B = territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite → PIANI DI MANTENIMENTO.”

Dall'analisi della zonizzazione in questione, il progetto ricade nella Zona A sopra definita.

2.A.2.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento che disciplina le attività di pianificazione della Provincia e stabilisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione inferiore. Il Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia di Ferrara (PTCP) è stato formato nel periodo 1993-1995, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 142/90 e come prosecuzione del processo di pianificazione d'area vasta.

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997, in seguito ad approvazione della Giunta Regionale con Delibera n. 20 del 20/01/1997, ed è costituito da due parti integrate:

- linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore (Relazione e tav. 2),
- specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), specifiche contenute nelle Norme e nelle tavole dei gruppi 3, 4.n e 5.

Dal 2005 il PTCP consta anche di:

- quadro conoscitivo (QC),
- documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT),

limitati ai contenuti delle varianti specifiche approvate per il nuovo Piano Provinciale per la Gestione integrata dei Rifiuti (PPGR), del Piano Provinciale per la Tutela e il Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA), per il progetto di Rete Ecologica Provinciale di 1° livello (REP) per il Piano di Localizzazione della Emittenza Radiotelevisiva (PLERT), per il Piano Operativo Insediamenti Commerciali (POIC) e degli ambiti produttivi di rilievo provinciale.

Con Delibera C.P. n. 32 del 29/05/2014 è stata adottata una Variante specifica al PTCP che adegua il PTCP Provinciale alla Legge Regionale n. 20/2000 per quanto riguarda l'assetto dei poli ordinatori, delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, degli ambiti specializzati per la produzione di rilevanza sovra comunale. Tale variante inoltre individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, completando il lavoro iniziato con l'atto provvisorio di individuazione di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 115 del 5.11.2008. Il Piano adottato tratta infine dei principali rischi per il territorio, sismico e idraulico, fornendo le necessarie indicazioni alla pianificazione comunale e rinviando l'ulteriore dettaglio sul ciclo delle acque all'approvando nuovo PTTA Regionale.

Con delibera n. 1613 del 13 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha formulato i propri rilievi. Il Consiglio Provinciale ha controdedotto le osservazioni pervenute con la Delibera n. 57 del 27/07/2016. Con Delibera N. 953 del 25/06/2018 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha fornito espressione dell'intesa e del parere motivato in materia di VAS sulla Variante specifica al PTCP della Provincia di Ferrara. La Variante adeguata alle condizioni dell'Intesa e al Parere Motivato VAS è stata approvata con Delibera del C.P. n. 34 del 26/09/2018.

Dall'analisi degli elaborati cartografici, con riferimento all'area oggetto di interesse, risulta quanto segue.

Dall'esame della "Tav. 5.7 – Il sistema ambientale", l'area d'interesse risulta appartenere all'Unità di Paesaggio (U.P.), con le quali sono stati definiti i paesaggi provinciali (normati dall'art. 8 delle NTA); nel caso in oggetto, l'area ricade nella U.P.6 – UNITÀ DI

PAESAGGIO DELLA GRONDA. L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.

Dall'esame della cartografia relativa e dall'analisi delle caratteristiche dell'Unità di Paesaggio di interesse, emerge che nell'area di progetto non sussistono particolari vincoli o ambiti di tutela che possano causare esclusione nella localizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, all'interno del PPGR di Ferrara.

Analizzando, in particolare, quanto riportato nell'art. 11 (Sistema delle aree agricole), emerge che non sono presenti motivi ostativi in relazione al progetto in oggetto.

Secondo quanto riportato all'art. 11 c. 2 sopra riportato, infatti, "le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione"; viene fatto quindi riferimento all'utilizzo del suolo agricolo mentre la realizzazione dell'impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione non riguarderà il suolo agricolo presente nell'intorno del sito localizzativo prescelto e, pertanto, non verrà sottratto suolo all'utilizzazione colturale né, tantomeno, ne verrà compromessa l'efficienza. Si andrà infatti ad intervenire recuperando il complesso colonico esistente.

In riferimento agli ambiti e agli elementi oggetto di tutela secondo quanto illustrato per l'Unità di Paesaggio n. 6 – "della Gronda", in cui l'area d'intervento ricade secondo quanto illustrato in Fig. 3.8.1, nel sito oggetto d'intervento non sono presenti strade panoramiche, dossi o dune, elementi della rete idrografica principale tutelati (fossa Bolognese e fossa Sabbiosola), né strade storiche. In merito alle zone agricole pianificate, come già accennato in precedenza, l'intervento in oggetto non comporterà nessuna variazione nell'utilizzo dei terreni agricoli circostanti, ma, anzi, si andrà a recuperare la corte colonica tipica dell'architettura presente nel contesto agreste.

In riferimento a quanto riportato nella Tav. 5.7, inoltre, il PTCP non mostra, nella zona interessata dall'intervento, la presenza di invasi e alvei dei corsi d'acqua e neppure zone di tutela dei corsi d'acqua. L'art. 32 delle NTA del PTCP (aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale) riporta al c. 1: "Le aree non già ricadenti fra quelle individuate agli articoli precedenti che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono inoltre individuabili tramite:

c. distanza dai corpi d'acqua pubblici (esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive di fiumi e 300 m da laghi);" e al successivo c. 2: "Nelle aree ricadenti nel precedente comma non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti". Si segnala che in direzione est rispetto al sito d'intervento, oltre via Bandissolo, è presente il condotto Forcello, che ricade nell'elenco dei corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica (fonte: Corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica — E-R (regione.emilia-romagna.it)) ma che, al contempo, non ricade nell'elenco delle acque interne della Regione Emilia-Romagna (fonte: Emilia-Romagna acque interne

(fiumi.com)) non risultando quindi soggetto al vincolo di cui all'art.32 c). Per tale vincolo è già stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica (vedi relazione paesaggistica) per l'ottenimento della Autorizzazione Unica. Nel caso di specie, infatti, non opera la preclusione prevista dall'art. 32 PTCP che fa espresso riferimento alle distanze minime da fiumi (150 m) e laghi (300 m), mentre lo Scolo Forcello dai registri regionali risulta essere uno "scolo meccanico canale artificiale".

Considerando inoltre i criteri escludenti per la realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti, il PRRB regionale, come illustrato, illustra, in riferimento al PTPR, le zone, i sistemi e gli elementi che non permettono la realizzazione dei suddetti impianti. Fra questi figurano le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR). Osservando la cartografia di piano, riportata in Fig. 3.2.1, nell'area d'intervento non sono presenti corsi d'acqua ricadenti in tale classificazione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, quindi, la presenza del condotto Forcello non risulta essere un vincolo alla realizzazione dell'impianto di recupero fanghi in quanto non classificato come "fiume". Risulta invece necessaria l'autorizzazione paesaggistica connessa alla presenza del suddetto bene tutelato.

Dalla cartografia della Rete Ecologica Provinciale si osserva come nell'area di progetto non siano presenti elementi della rete ecologica.

Dall'analisi della planimetria di Tavola 5.2.7 – Ambiti con limitazioni d'uso, risulta come l'area sia interessata dalla presenza di una rete ad altissima tensione che attraversa il sito ad ovest.

Osservando quanto rappresentato nella tavola Infrastrutture per la mobilità del PTCP di Ferrara, si nota che il sito d'interesse ricade lungo una strada comunale. Gli elementi della mobilità sono stati quindi oggetto di accurati approfondimenti ma non riportano condizioni escludenti.

In riferimento alle norme presenti nel titolo IV delle NTA del PTCP, si fa presente che gli interventi in progetto relativi alla viabilità da e per l'impianto, considerando il territorio coinvolto, sono volti al mantenimento e alla valorizzazione della morfologia insediativa complessa, reticolare e policentrica, così come indicato nell'art. 28 bis, c. 1 lett. a) delle NTA.

In merito al sistema forestale e boschivo (normato dall'art. 10 della norma tecnica del PTCP), dall'analisi della relativa cartografia (Tavola 4.7 - "Il sistema forestale e boschivo"), si segnala che nell'area d'intervento e nel suo intorno non sono presenti aree di questa tipologia.

In relazione alla disamina della Tavola 2.3 "Polifunzionali", il sito in cui si intende intervenire non ricade all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e di nuova previsione, così come non sono presenti ambiti specializzati per attività produttive con potenzialità sovra comunale, ambiti per attività produttive comunali di riorganizzazione e ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale (normati dagli artt. da 39 a 43 delle NTA del PTCP).

Dagli elaborati cartografici inerenti il rischio sismico contenuti all'interno del Quadro Conoscitivo del PTCP e di seguito elencati:

- Q.C.0.4 – Carta provinciale della geologia di superficie;
- Q.C.0.5 – Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali;

- Q.C.0.6 – Carta provinciale del fattore di amplificazione;
- Q.C.0.7 – Carta provinciale del rischio cedimenti;
- Q.C.0.8 – Carta provinciale delle indagini e dell'indice del potenziale di liquefazione;
- Q.C.0.9 – Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione;

si riporta quanto rilevato per l'area d'interesse:

- per la Tavola Q.C.0.6 – Carta provinciale del fattore di amplificazione: Fattore di Amplificazione (F.A.) = 1,5;
- per la Tavola Q.C.0.7 – Carta provinciale del rischio cedimenti: Presente;
- per la Tavola Q.C.0.9 – Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione: presenza di *elementi litologici* sia come “Corpi sabbiosi sepolti o affioranti sottofalda - depositi di cordone litorale o di duna” e sia come “Depositi di natura prevalentemente fine molto compressibili”, corrispondenti a *effetti attesi* di “amplificazione e liquefazione con conseguenti potenziali cedimenti per addensamento e/o ri-consolidazione indotti dal sisma”.

Secondo la Tavola 3.7 - Carta di zonizzazione sismica di primo livello, l'area interessata dal progetto ricade in zona con elementi geomorfologici caratterizzati da “paleoalvei certi” che prevedono un livello di approfondimento con “Analisi approfondita (II livello di approfondimento) Art. 36”.

Dall'analisi dell'Allegato 1 “Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Natura 2000” e dell'Allegato 2 “Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Ecologica Provinciale”, emerge la vicinanza dell'area con i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- Sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

Rispetto alla Rete Ecologica Provinciale (REP), invece, si osserva l'assenza di elementi della stessa nell'area di progetto.

2.A.2.3. Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) è lo strumento di pianificazione redatto e approvato dall'amministrazione provinciale che recepisce i contenuti, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 22/97, della L.R. 3/99 e della L.R. 20/00).

La Provincia di Ferrara, con atto di Consiglio Provinciale n. 48/20422 dell'01/04/2009, ha deliberato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 28/1/2003 n. 1, la verifica e l'adeguamento normativo del Piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) già precedentemente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 100 del 27/10/2004.

L'aggiornamento del PPGR non prevede nuovi impianti o ampliamenti di quelli esistenti e non individua, inoltre, nuove aree per la localizzazione di impianti o delocalizzazione di quelli esistenti.

L'analisi degli scenari del sistema integrato fa, infatti, riferimento ad impianti già operativi, sulla base delle previsioni del PPGR, in cui le ipotesi di utilizzo tengono conto delle potenzialità autorizzate.

Dall'analisi degli elaborati cartografici presenti in allegato C emerge che l'area di progetto sia classificata come idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Infatti, tale piano recepisce i vincoli derivanti dal PTCP; non essendo presenti particolari vincoli o ambiti di tutela nell'area, l'area di interesse viene classificata come idonea.

Il PPGR, infine, assume come limite di insediamento le aree dichiarate non idonee dal PTCP.

Come già è emerso dall'analisi del PTCP, questo non dispone, per l'area di interesse, elementi di vincolo di carattere ostativo all'impianto.

La localizzazione di nuovi impianti non può essere compresa nelle aree "Non idonee" riportate nell'elaborato cartografico del PPGR. Tali aree non idonee sono individuate dal PTCP. Inoltre, per la localizzazione della tipologia dell'impianto a tecnologia complessa, in via prioritaria, sono

favorite le aree con destinazione urbanistica a vocazione industriale o similari; ciò nonostante, per gli impianti di compostaggio, la localizzazione di impianti che insistono in ambito ad alta vocazione produttiva agricola è favorita rispetto a quelle con tipicità colturali. L'inserimento in ambito rurale è subordinato al parere di compatibilità ambientale espresso dal Comune e dalla Provincia competente.

Nelle valutazioni relative all'inserimento di un nuovo impianto, è considerato fattore preferenziale la localizzazione in area industriale dismessa o in area degradata da bonificare perché consente di riutilizzare siti destinati a progressivo degrado.

La tabella di seguito riportata riassume gli aspetti di cui si è tenuto conto sia per la scelta dell'ubicazione che della scelta degli standard tecnici–ambientali dell'intervento proposto, sia per i fattori penalizzanti che per quelli preferenziali.

Tabella di sintesi

Aspetti urbanistici		
aree industriali e servizi tecnologici (eccetto per impianti di compostaggio)	M/m	esclusione altre destinazioni d'uso
Protezione della popolazione dalle molestie		
distanza dalle aree residenziali	M/m	esclusione aree a distanza inferiore a 200 m penalizzante per aree comprese in una distanza tra 200 e 500 m
Caratteristiche meteorologiche		
calma di vento, stabilità atmosferica	m	penalizzante per aree con condizioni sfavorevoli alla dispersione di inquinanti
Aspetti logistici		
vicinanza alle aree di maggior produzione dei rifiuti	M/m	preferenziale per aree baricentriche rispetto al bacino di produzione
dotazione di infrastrutture	m	preferenziale per aree dotate di buona accessibilità
distanza da infrastrutture	m	penalizzante per aree che ricadono in fasce di rispetto
Protezione di beni ambientali, paesaggistici, artistici, archeologici, storici, paleontologici		
visibilità da aree di pregio	m	penalizzante per aree con intrusione visiva in aree tutelate
Controlli ambientali		
reti di monitoraggio	M/m	preferenziale
Presenza di fattori di degrado		
aree industriali dismesse	m	preferenziale

Secondo quanto riportato agli art. 5.3 e 5.4, l'insediamento di nuovi impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi deve essere previsto in ambiti specializzati per attività produttive e in aree ecologicamente attrezzate, così come definite ai sensi della L.R. 20/2000 oppure in aree produttive esistenti. Tale localizzazione può essere derogata e individuata in area differente per specifiche attività che risultano connesse al recupero di frazioni organiche o a recupero di inerti.

All'interno del PPGR di Ferrara viene trattata la gestione dei Rifiuti Speciali; in particolare, per il caso in esame, al paragrafo 2.3 "Centri di stoccaggio per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi civili" si tratta il problema dell'impiego come fertilizzanti di fanghi prodotti dai processi di depurazione.

Dall'analisi effettuata si ritiene che il progetto sia conforme al PPGR di Ferrara, identificando l'area quale idonea alla localizzazione di impianti di recupero dei rifiuti.

2.A.3. Pianificazione comunale

2.A.3.1. Piano Urbanistico Generale (PUG)

Lo strumento urbanistico comunale vigente (PUG) è stato approvato in forma associata dall'Unione delle Valli e Delizie con delibera di C.U. n. 36 del 29/09/2022.

Il Quadro Conoscitivo Diagnostico evidenzia i caratteri morfologici e gli scenari legati alla pianificazione del contesto territoriale in cui è inclusa l'area d'intervento. Il lotto in progetto è contestualizzato nell'U.d.P. n. 6 "della Gronda" senza tuttavia rientrare tra gli elementi specifici da tutelare. Tuttavia l'area rientra parzialmente nella fascia di rispetto

dei 150 m del corso d'acqua "Forcello" (rilevante ai fini della tutela del paesaggio) che appartiene a quelle che il Town and Country Planning Association definisce come infrastrutture "blu".

Osservando quanto riportato nella Tav. "Carta dell'uso del suolo" del PUG si nota come l'area oggetto d'intervento sia classificata come insediamenti agro-zootecnici con spazi annessi mentre il terreno circostante è ad uso seminativo semplice.

Per ciò che riguarda le infrastrutture verdi e blu, il PUG individua in direzione sud rispetto all'area d'intervento una zona coltivata a frutteti mentre in direzione est e nord è presente un corso d'acqua naturale e/o artificiale da qualificare paesaggisticamente ed ecologicamente.

Le informazioni presenti nella "Carta delle infrastrutture verdi e blu (Elab. QDC 1.2.1)" sono riportate anche nella Tav. 2 del PUG "Valorizzazione ambientale ed economica del territorio rurale". L'esame della Strategia per la Qualità urbana ed Ecologico-Ambientale evidenzia che fondamentale, per l'attuazione del PUG, è lo sviluppo delle azioni volte alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche negli insediamenti lasciati in abbandono e un tempo sede di attività economiche compresi nelle parti di territorio rurale. La rigenerazione, attuata nel rispetto della valorizzazione ambientale del territorio, è l'occasione per ricostituire una risorsa del territorio rispondendo al contempo alle nuove funzionalità delle aziende agricole.

La SQUEA indica tra gli obiettivi da perseguire nell'UdP6 la promozione di interventi che favoriscono il riuso e il recupero dei fabbricati le cui funzioni, non più connesse all'attività agricola, sono comunque compatibili con la tipologia dell'immobile.

Per gli edifici privi di interesse storico testimoniale con tipologia diversa dall'abitativo, l'intervento ammesso per il riuso deve essere finalizzato verso usi che non ne trasformino la tipologia originaria (esclusa la residenza). In alternativa l'ammissibilità sarà conseguibile tramite attuazione di Accordi Operativi, secondo quanto previsto all'art. 36 comma 5 lettera e) della L.R. 24/2017.

La SQUEA prevede che per gli interventi inclusi in elenco al comma 5, lettera g) dell'art. 6 (edifici demoliti) oppure nel comma 5 lettera e) dell'art. 36 (edifici dismessi) della L.R. 24/2017, sia ammissibile, nell'ambito della medesima proprietà rurale, la ricostruzione con la possibilità di recupero di superfici di edifici non più funzionali all'attività agricola.

La SQUEA pone alla base di qualunque intervento di trasformazione di aree, siano esse esistenti che nuove, la verifica della sostenibilità ambientale rispondendo ai requisiti elencati nell'articolo stesso (articolo 4.12 e 5.3).

Le NTA disciplinano l'attuazione degli interventi edilizi diretti individuando usi, funzioni, tipi di intervento, tutela dei fabbricati e dotazioni richieste per gli ambiti territoriali, facendo espresso riferimento alle tavole di vincolo. Sono, inoltre, indicati i criteri tipologici e morfologici per i nuovi fabbricati da realizzarsi nel territorio agreste.

L'Art. 5.3 fa riferimento agli interventi da attuarsi su edifici esistenti sottoposti a tutela, ammettendo attività connesse alla MO, MS, RS, RC e RE nei limiti e con le modalità definite dal vincolo di tutela assegnato. È consentito il CD per edifici con tipologia abitativa e promiscua (casa-stalla-fienile) verso gli usi a1, a2, b1, b2, b5, c5, d1, d3, f5, g1, g5, g6, g10 ed e1.

L'Art. 5.5 regola la qualificazione edilizia e il cambio d'uso per edifici esistenti non

soggetti e vincoli di tutela. Le attività previste sono MO, MS, RC e D. La RE è consentita solo senza aumento di VT. Il CD dall'attuale uso zootecnico f1 (ex d4) e f2 (ex d5) ammette quale destinazione finale gli usi f1, f2, f3, f5, f6, f7 e c4.

L'art. 5.12 ammette, in relazione all'uso g9 - impianti per l'ambiente (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, imp. trattamento e smaltimento rifiuti e similari), che le attività di natura conservativa (MO, MS, RC e RE) si attuino tramite interventi diretti mentre per le NC è prevista l'attivazione della procedura prevista per le opere pubbliche o di interesse pubblico. Secondo quanto previsto nel R.E. le attività dell'uso "g9", già contemplate nel PUG, rientrano nella destinazione d'uso urbanistica "C) FUNZIONI PRODUTTIVE - c1. Attività manifatturiere" qualora il soggetto proponente, come nella fattispecie, sia operatore privato con finalità di profitto. Si rende pertanto necessaria la modifica da apportare alle prescrizioni urbanistiche concernenti l'area interessata dall'intervento per prevedere l'assegnazione dell'uso c1 al lotto interessato, tenuto conto che la destinazione proposta è conforme alle disposizioni della normativa di pianificazione. L'area non è attualmente ricompresa in zona oggetto di procedimenti attuativi di trasformazione urbanistica ed è classificata fuori dalla quota di consumo del suolo prevista nell'Art. 6 comma 1 della L.R. 24/2017.

Analizzando quanto presente nella Carta di impatto/rischio archeologico (Elab. VIN_2.3) si nota la presenza della segnalazione archeologica n. 067 in direzione nord-est rispetto al sito d'interesse.

La Tavola e Scheda dei Vincoli riporta in Tav. VIN. 1-6 che il sito è interessato parzialmente dalla fascia di rispetto di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde" per l'ampiezza di 150 m per lato, quindi l'intervento risulta sottoposto al vincolo della Parte III, Titolo I° del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) – Art. 142 comma 1 Lettera "C".

Un'altra parte del lotto è invece compresa nella "fascia di rispetto degli elettrodotti" vista la prossimità dell'elettrodotto n. 351 "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala". Il vincolo prevede la verifica della "dpa" che consentirà di individuare la corretta distanza da adottare ai fini della tutela della salute del personale impiegato, limitandone la permanenza nelle aree sottese.

Nel medesimo elaborato si evince che sui fabbricati componenti la corte colonica vige un differente regime di tutela. Il fabbricato contenente l'abitazione con annessa stalla e fienile è individuato tra quelli di interesse storico testimoniale e salvaguardato applicando due categorie di tutela differenti; tutela 2.2 (Restauro e risanamento conservativo di Tipo B) per la parte relativa all'abitazione e tutela 2.4 (Rifunzionalizzazione) per la porzione adibita a stalla-fienile. L'intervento consentito prevede il recupero dell'immobile residenziale, valorizzando le valenze architettoniche presenti e consentendo al contempo l'adeguamento del fabbricato alle sopraggiunte necessità nel rispetto della preesistenza e il riassetto, anche distributivo, dei locali interni nel corpo di fabbrica dei servizi, conservandone i caratteri morfologici e tipologici presenti alla lettura architettonica dei prospetti. I fabbricati di più recente edificazione sono, invece, privi di tutela in quanto mancanti di valore architettonico.

La corte, prospiciente la viabilità comunale, è anche interessata dal nastro di rispetto stradale di via Portoni Bandissolo. La stessa, secondo quanto previsto nel D.lgs n.

285/1992 e s.m.i. è classificata come strada extraurbana locale di Tipo “F”.

Analizzando gli elementi strutturali che compongono il paesaggio si segnala la presenza di un corso d’acqua facente parte del reticolo idrografico; esso è ubicato in direzione est rispetto all’area d’interesse.

Per ciò che riguarda la disciplina degli interventi diretti nel territorio rurale, l’area oggetto d’intervento è classificata come territorio agricolo ad alta vocazione produttiva rimandando alle norme del Titolo V la regolamentazione degli interventi consentiti e ammessi nell’ambito rurale (Art. 5.1). Secondo quanto riportato nell’Art. 5.2 le disposizioni da adottare per gli interventi di riuso e recupero di edifici esistenti sono contenute negli Artt. 5.3 e 5.5, mentre per gli interventi relativi all’uso g9 (impianti per l’ambiente) si rimanda all’Art. 5.12.

Considerando la sintesi dell’analisi delle strategie e degli obiettivi del PUG, l’intervento in argomento comporta variante al PUG rispetto alle seguenti tematiche:

- l’insediamento ex-novo di attività produttive secondarie in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d’uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4;
- nuova costruzione non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l’incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell’opera e apposto il vincolo preordinato all’esproprio;

per i primi tre punti dell’elenco puntato, il proponente dichiara che il rilascio dell’autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06 ha la facoltà di prevedere che il provvedimento autorizzatorio unico per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti possa “sostituire ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Inoltre, la disposizione prevede che “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza di Servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.

2.A.4. Pianificazione di settore

2.A.4.1. Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva

92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli

Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Dalla mappa dei Siti Natura 2000 a sopra riportata si osserva la vicinanza dell'area con i seguenti siti:

- Sito ZPS IT 4060008 "Valle del Mezzano" alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

In linea generale, la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Seppure risultano sensibili le distanze con i siti della Rete Natura 2000 con riferimento alla tipologia impiantistica e alla dimensione stessa, si è in ogni caso sviluppata un'analisi di carattere generale secondo i criteri della pre-valutazione d'incidenza relativa al progetto in esame.

2.A.4.2. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Dall'analisi della documentazione del Piano relativo, si osserva che l'area d'interesse ricade all'interno dell'ambito di applicazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Con Delibera n. 18 del 26/04/2001 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico" per il Bacino Idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po, con successive modifiche, aggiornamenti e integrazioni adottate con Delibera n. 1 del 2001, Delibere n. 1 e 2 del 2003, Delibera n. 17 del 2003, Delibere n. 1, 2, 3, 4, 15 e 16 del 2004, Delibera n. 8, 10, 13, 14, 16, 17 e 18 del 2006, Delibera n. 6, 7, 8 e 9 del 2007, Delibera n. 4, 5, 9, 11 e 12 del 2008.

La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 sancisce l'entrata in vigore del PAI. Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Il PAI consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico: esso coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari apportando in taluni casi le precisazioni e gli adeguamenti necessari a garantire il carattere interrelato e integrato proprio del piano di bacino.

Rispetto ai Piani precedentemente adottati il PAI contiene per l'intero bacino:

- il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua, rispetto a quelli già individuati;
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
- la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
 - il completamento, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua

principali del bacino;

- l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio collinare e montano.

Di seguito si riporta un'analisi delle tavole e dei documenti cartografici in merito alla presenza di vincoli e linee di intervento interessanti l'area d'interesse.

Dall'esame della classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente, di cui di seguito si riporta uno stralcio, si riscontra che l'area interessata è stata classificata con rischio totale R1=moderato.

Dalla lettura dell'art. 7 delle NTA risulta: "1. Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L'Atlante dei rischi è redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto mediante l'istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del Magistrato per il Po.

2. Sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico:

R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali ... "

Nell'elaborato "2 Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici", all'interno dell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto", non c'è tavola che interessa l'area oggetto di studio. Dallo studio degli interventi sulle aste fluviali fiumi si osserva che simili interventi non interessano l'area indagata.

Per assicurare il coordinamento degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del Distretto idrografico padano con i contenuti del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (P.G.R.A.)", è stata adottata e approvata la "Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)".

Dall'analisi della cartografia del PAI risulta che sull'area interessata dal progetto non sono disposti vincoli idrogeologici e non sono previsti interventi sulle aste e sui versanti. Il progetto risulta coerente con il PAI.

2.A.4.3. Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

PGRA – Autorità di Bacino Po

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace.

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato poi nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con Deliberazione n. 2/2016.

In data 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato all'unanimità il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. Tale aggiornamento consegue alla definizione delle aree a rischio potenziale significativo (APSFR) effettuata in sede di

Valutazione preliminare (dicembre 2018), all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvione (dicembre 2019) e all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA (dicembre 2020) funzionale a consentire la fase di partecipazione che si è svolta dal dicembre 2020 al giugno 2021.

I vari scenari attraverso cui sono state suddivise le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono:

- alluvioni frequenti (H) = TR 30 – 50 anni;
- alluvioni poco frequenti (M) = TR 100 – 200 anni;
- alluvioni rare (L) = TR fino a 500 anni.

L'area oggetto d'interesse è stata inserita nello scenario "alluvioni poco frequenti".

PGRA – Distretto idrografico Padano dell'Emilia-Romagna e Variante al PAI

I Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010), adottati il 17 dicembre 2015, sono stati approvati il 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali con Deliberazione n. 2/2016.

L'area di interesse ricade all'interno del Distretto Idrografico Padano.

Per il reticolo naturale principale e secondario, l'area di intervento risulta identificata come "P1 – L", caratterizzata da scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi e come "R2", ossia risulta caratterizzata da rischio medio.

L'analisi di tale pianificazione, riportata in altre sezioni dello Studio di Impatto Ambientale, allo stato attuale non fa rilevare limitazioni o divieti all'opera in progetto.

Per il reticolo secondario di pianura, l'area di intervento risulta identificata come "P2 – M", caratterizzata da alluvioni poco frequenti e come "R2", ossia caratterizzata da rischio medio.

Le Norme di attuazione del PAI del fiume Po, come modificate dalla Variante adottata con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale, al TITOLO V "NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA)", prescrivono con l'art. 58 "Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006", al comma 2, quanto segue:

"... c) reticolo secondario di pianura (RSP): Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i."

Dal PSC di Portomaggiore, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/02/2010, si evince quanto segue, nell'ambito delle "Tutele relative alla vulnerabilità e alla sicurezza del territorio" previste dall'art. 2.17 (Recepimento delle disposizioni degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino del Po) e dall'art. 2.18 (Aree a più elevato rischio idraulico): poiché i lotti in esame, pur trovandosi in zone altimetricamente sfavorevoli in quanto caratterizzati da quote fra 0 e 1 m s.l.m. con un intorno di aree anche sotto il livello del mare come si evince dalla "Carta delle aree di catino" (Tav B.2.11 del Quadro conoscitivo), risultano comunque esclusi sia da zone segnalate nella "Carta delle aree storicamente allagate" (Tav B.2.6 del Quadro conoscitivo) sia dalla "Carta delle

criticità idrauliche” (Tav B.2.10 del Quadro conoscitivo), non può ravvisarsi per essi una “...sovrapposizione dei caratteri penalizzanti...”: si può dunque concludere che l’intervento in oggetto non deve soggiacere alle prescrizioni dettate al comma 2 del citato “Art. 2.18 Aree a più elevato rischio idraulico” del PUG dell’Unione Valli e Delizie.

In ogni caso, considerati gli scenari di pericolosità “P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)” restituiti dalle mappe della pericolosità (Tavv. 204NE - Migliarino e 204SE - Argenta) per le aree in esame relativamente al reticolo secondario di pianura e data anche la vicinanza dello Scolo Forcello (gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara), a scopo cautelativo si procederà ad impostare il piano finito di progetto a una quota superiore rispetto all’attuale piano di campagna, così da garantire un’adeguata protezione all’area del nuovo impianto. Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene l’intervento di progetto compatibile con il PGRA di riferimento.

2.B. Quadro di riferimento progettuale

2.B.1 Premessa

Il Centro Agricoltura e Ambiente “G. Nicoli” è dedito all’attività di recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione seguendo le direttive che la Comunità Europea indica per perseguire l’obiettivo di recupero dei rifiuti e conseguente riutilizzo degli stessi nel rispetto dell’ambiente.

L’impianto proposto è situato presso l’area denominata Corte “Fienil Nuovo”, sita in Via Portoni Bandissolo, nel Comune di Portomaggiore (FE).

2.B.2 Finalità del progetto

Il progetto ha lo scopo di trasformare i fanghi derivanti da impianti di depurazione civile/agroalimentari in un prodotto utile per la fertilizzazione delle aziende agricole, che consenta loro di evitare l’uso di concimi chimici utilizzando invece materiale organico di valore più stabile e duraturo, recuperando risorse preziose che altrimenti andrebbero perdute.

2.B.3 Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento di fanghi biologici provenienti da depuratori civili che trattano le acque reflue urbane e da industrie agroalimentari da trasformarsi in fertilizzante agricolo ai sensi del D.Lgs. 75/2010 (gesso da defecazione) con l’introduzione di una serie di reagenti immessi per effettuare una reazione chimica di idrolisi basica con successiva precipitazione con attacco acido.

Il progetto è identificato nell’Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 7 voce “z.b” quale “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, recepitato al punto B.2.50 (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) dell’allegato B2 della L.R. n. 4 del 20 Aprile 2018, per i progetti ricadenti nell’ambito di applicazione dell’Art. 5 della legge.

La potenzialità massima teorica di progetto è pari a 78.000 tonnellate di produzione annuale costituita da 60.000 tonnellate di fanghi e 18.000 tonnellate di integratori e reagenti. La potenzialità dell’impianto, pari a 60.000 t/anno, prevedrà la necessità di disporre annualmente di circa 2.000-2.500 ha di terreni agricoli, considerando di poter conferire mediamente quantitativi di circa 40 t/ha di materia.

Tipologie e quantitativi di rifiuti da destinare a recupero

L’impianto di produzione dei fertilizzanti tratterà principalmente:

CER 19 08 05 - fanghi biologici di depurazione provenienti da depuratori che trattano acque reflue urbane; e inoltre le seguenti tipologie di rifiuti:

fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione serventi industrie agroalimentari

(Codici CER vari a seconda del tipo di materiale trattato, attribuibili alla categoria 02 “Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura”, così come specificato nell’Allegato 2 della DGR 30 Dicembre 2004 n. 2773 e sue successive modifiche e integrazioni).

A titolo esplicativo, a questo secondo gruppo di materiali potranno appartenere le seguenti tipologie di fanghi di depurazione (viene specificato il relativo Codice CER):

CER 02 02 04 - rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale – fanghi dal trattamento sul posto di effluenti;

CER 02 03 05 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco, della preparazione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco – fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

CER 02 04 03 - rifiuti della raffinazione dello zucchero – fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

CER 02 05 02 - rifiuti dell’industria lattiero casearia – fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

CER 02 06 03 - rifiuti della pasta e della panificazione - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

CER 02 07 05 - rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) – fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti.

Per quanto riguarda il comparto dei fanghi provenienti da industrie agroalimentari, si farà specifico riferimento alla tipologia di processo depurativo dalla quale questi derivano, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche del processo di stabilizzazione cui sono stati sottoposti.

Relativamente ai fanghi di depurazione provenienti da impianti che trattano reflui urbani, si terranno invece in particolare considerazione gli aspetti collegati alla composizione del refluo trattato e alla provenienza delle sue componenti.

In ogni caso, il materiale in ingresso dovrà essere accompagnato da un referto analitico in corso di validità ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. 99/92, che faccia riferimento ai parametri analitici richiesti dalla D.G.R. Emilia-Romagna 2773/2004 e s.m.i.

Piano di gestione dell’impianto

Dal punto di vista operativo, la procedura di ingresso dei rifiuti destinati a trattamento può essere così sintetizzata:

- Richiesta di conferimento.
- Presentazione di documentazione tecnica sull’impianto di produzione e analitica sul rifiuto che attesti l’idoneità del materiale e le caratteristiche del processo di produzione.
- Valutazione della documentazione ricevuta (verifica dell’idoneità analitica del materiale, sua corrispondenza rispetto ai EER autorizzati in impianto).
- Verifica della adeguatezza logistico-operativa della richiesta di conferimento (valutazione dei quantitativi giornalieri e mensili dei quali viene richiesto l’ingresso in impianto).

Verrà eseguita una pianificazione giornaliera e settimanale dei flussi in ingresso per

garantire il rispetto dei quantitativi autorizzati.

In ingresso, attraverso il controllo del formulario consegnato dal trasportatore, si verificheranno le caratteristiche generali del conferimento (corrispondenza rispetto a quanto atteso, dei dati relativi a produttore, eventuale intermediario, trasportatore, destinatario, caratteristiche e destinazione del rifiuto ecc.).

In caso di esito positivo della verifica documentale effettuata, pesatura del carico da parte dell'addetto che darà indicazioni per raggiungere l'area di scarico del materiale.

Durante lo scarico, verifica delle caratteristiche del rifiuto conferito e dell'assenza di materiali e corpi estranei che possano risultare incongrui rispetto alle successive operazioni cui il rifiuto dovrà essere sottoposto.

Lo scarico del rifiuto avverrà all'interno del locale di stoccaggio delle materie prime destinate a lavorazione, nell'area predisposta per il deposito delle matrici organiche. Nell'arco della stessa giornata in cui è avvenuto lo scarico, il materiale conferito sarà sottoposto a trattamento all'interno del reattore, con caricamento dello stesso mediante caricatore gommato elettrico.

Successivamente allo scarico del rifiuto, il mezzo che ha effettuato il suo trasporto dovrà transitare attraverso il sistema di lavaggio delle ruote, per garantire la pulizia delle stesse da eventuali residui di fango coi quali fossero venute a contatto ed evitare il loro trascinarsi all'esterno dell'impianto.

La procedura di conferimento si concluderà con la pesatura in uscita del mezzo che ha effettuato il trasporto e con la chiusura del formulario con la compilazione della parte riservata al destinatario.

Il reagente a base calcica che viene utilizzato nel processo è essenzialmente l'Ossido di Calcio e/o calcio ossido. L'attacco dell'Ossido di Calcio alla sostanza organica dei fanghi, ed in particolare alla sua componente proteica, attraverso una reazione di idrolisi basica, porta ad una sua degradazione in composti più semplici e quindi ad una sua ulteriore stabilizzazione, successiva a quella cui i fanghi sono già stati sottoposti nel corso del processo di depurazione.

Come integratori del titolo possono essere utilizzati anche i Carbonati di Calcio, i Solfati di Calcio, matrici marnose e carbonatiche, Zeoliti naturali e/o di sintesi, (prodotti e sottoprodotti) ecc.

Il quantitativo di Acido solforico necessario per la successiva neutralizzazione della massa basica viene definito attraverso il semplice calcolo stechiometrico della reazione di neutralizzazione.

L'utilizzo dell'acqua ossigenata al 35%, per sanificare ulteriormente il gesso di defecazione da fanghi prodotto sarà limitato e solo se necessario.

Controllo del funzionamento

L'impianto in oggetto è gestito da un quadro principale dotato di pannello operatore locale e da un sistema di supervisione remoto (PC) dai quali possono essere impostabili tutti i parametri di funzionamento, tutti i tempi e le variabili operative dell'impianto.

Il pannello operatore contiene tutte le visualizzazioni di allarme accompagnate da una finestra di "aiuto" per l'interpretazione dell'allarme comparso e delle possibili attività da intraprendere per la risoluzione dell'evento.

Reattore

È costituito da n. 2 mescolatori bialbero a palette controrotanti, posti in sequenza per rispettare i punti di ingresso reagenti e i tempi di contatto.

Ad avviamento impianto è possibile determinare in quale lotto andrà stoccata la produzione. La catena di nastri si attiva al fine di trasportare il prodotto al lotto preselezionato, solo allora, e dopo un precauzionale tempo di messa a regime, partono i due mescolatori bialbero, posti in cascata tra loro. La presenza di un doppio mescolatore ad aspi a velocità regolabili permette di ottimizzare la miscelazione dei prodotti in ingresso massimizzandone il riempimento e la permanenza nella camera di mescolatura.

Una volta che anche il doppio miscelatore è in marcia è possibile iniziare ad immettere il prodotto da trattare ed i rispettivi reagenti/additivi.

La portata che l'impianto deve realizzare è una impostazione disponibile a pannello operatore/supervisione e si riferisce alla portata di fango in entrata al mescolatore.

Tutti i rimanenti additivi seguiranno (nella percentuale selezionabile da pannello) la portata del fango.

Il trasporto dei fanghi, provenienti da impianti di depurazione, avviene su autoarticolati con vasca ribaltabile che conferiscono il materiale direttamente nella buca in cemento predisposta nell'area di scarico. Il prelievo del fango dalla vasca, al fine di alimentare l'impianto, avviene tramite escavatore elettrico.

Durante il processo di produzione del fertilizzante all'interno del reattore si producono vapori e polveri.

Allo scopo di abatterli ed evitarne la diffusione nell'ambiente lavorativo, il reattore è mantenuto in leggera depressione convogliando l'aria aspirata in uno scrubber posizionato a fianco del reattore stesso.

L'impianto avrà una portata di circa 18.000 Nmc/h e sarà composto da n. 2 abbattitori a torre, tipo "scrubber" ad umido, in polipropilene aventi la funzione di aspirare i vapori provenienti dal mescolatore e il loro abbattimento con acido solforico, soda e ipoclorito. Il sistema sarà completato da un ventilatore di aspirazione da 30 kw, n.3 pompe di dosaggio (acido solforico, soda e ipoclorito), pompe di riciclo con rampa ugelli di abbattimento, tubazioni di aspirazione in acciaio zincato per il collegamento tra mescolatore e scrubber e tra lo scrubber e il camino e vasca di ricircolo della soluzione con pompe di rimando.

Filtrazione del capannone

Impianto di aspirazione centralizzato per l'ambiente di lavorazione, composto da n. 2 abbattitori a torre tipo "scrubber" in polipropilene dimensionati per garantire un massimo di n.4 ricambi aria/ora del capannone di lavorazione e abbattimento con acido solforico, soda e ipoclorito. Il tutto completo di n.3 pompe di dosaggio (acido solforico, soda e ipoclorito) e pompe di riciclo con rampa ugelli di abbattimento.

L'impianto avrà una portata di circa 50.000 Nmc/h. Il sistema sarà completato da un elettroaspiratore centrifugo di aspirazione da 75 kw, vasca di ricircolo della soluzione con pompe di rimando e tubazioni di aspirazione in acciaio zincato per il collegamento tra le torri e il condotto convogliante al biofiltro.

È previsto un filtro depolveratore a cartucce da posizionarsi in corrispondenza della tramoggia di ricevimento del solfato di calcio.

Il prodotto che si ottiene viene classificato come Correttivo Calcio-Magnesiaco ai sensi del D.Lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e più precisamente come Gesso di defecazione da fanghi.

Come prescritto dalla normativa, per il prodotto ottenuto, prima della sua immissione sul mercato, sarà richiesta l’iscrizione al “Registro dei Fertilizzanti”, attribuendo al prodotto una specifica denominazione commerciale.

Ancora prima di procedere all’iscrizione del prodotto, CAA si iscriverà al “Registro dei Fabbrikanti di Fertilizzanti”, così come previsto all’Articolo 8 del Decreto di riferimento.

L’attività di carico dei fertilizzanti sarà realizzata su area pavimentata in calcestruzzo sulla quale

avverranno le manovre necessarie dei mezzi impiegati. Le operazioni di caricamento prevedono la sosta del mezzo di trasporto sul piazzale pavimentato mentre sarà previsto l’accesso all’interno delle trincee alla sola pala gommata, con la possibilità che, tramite gli pneumatici di tale mezzo, si possa verificare il trascinarsi di modesti quantitativi di materiale sull’area del piazzale prospiciente l’area di stoccaggio.

Per quanto relativo ai mezzi in uscita dal sito di produzione, per gli stessi sarà previsto il transito sull’impianto di lavaggio delle ruote, affinché siano rimossi i residui di prodotto eventualmente trascinati, e che lo stesso gestisce le acque di lavaggio in un ciclo chiuso, pertanto riutilizzando i reflui utilizzati per il lavaggio.

Trasformazione urbanistica

Il progetto prevede inoltre una operazione di trasformazione dell’area, al fine del recupero della corte colonica quale patrimonio edilizio esistente all’interno del contesto agreste, attraverso diversi tipi di attività volte alla ristrutturazione edilizia dell’intero complesso.

Le opere previste per la trasformazione urbanistica saranno essenzialmente quelle indispensabili

all’ottenimento dell’obiettivo preposto, con adeguamento delle aree libere restanti.

All’interno dell’area, saranno realizzate le opere necessarie alla tutela della salute pubblica nonché dell’ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia dei prodotti trattati, oltre a quanto previsto per il miglioramento dell’inserimento nel contesto circostante.

È prevista la ristrutturazione edilizia dell’abitazione colonica mediante interventi sul fabbricato mantenendo la suddivisione in due unità immobiliari.

La parte attualmente adibita a ricovero animali sarà ristrutturata nelle sue parti strutturali, sarà liberata dalle porzioni prive di valore testimoniale, recuperando forme e prospetti originali e verrà liberata dal fabbricato, attualmente adibito a stalla per i vitelli, mediante la demolizione di questo corpo di fabbrica. A conclusione di tali operazioni sarà rifunzionalizzato quale deposito degli attrezzi e dei piccoli mezzi meccanici impiegati, nonché come deposito dei materiali non pericolosi necessari alla manutenzione degli immobili.

L’intervento è volto a normalizzare lo stato di forte degrado nel quale si trovano gli immobili, ridare visibilità ai volumi eliminando le superfetazioni che si sono stratificate nel tempo e consolidare il fabbricato pur diversificandone l’uso.

L’intervento contempla la demolizione degli edifici esistenti quali la stalla e la tettoia. Al loro posto sarà realizzato un nuovo fabbricato, ma con sedime volumi e prospetti differenti.

In conformità alla trasformazione dell'intera corte anche l'uso dei nuovi edifici si modificherà in funzione delle nuove necessità. Pertanto nel fabbricato in oggetto sarà insediato un opificio, al cui interno avrà luogo il ricevimento e la lavorazione delle materie prime necessarie alla produzione del fertilizzante.

Parte della superficie sarà destinata a piattaforma per la ricezione delle materie prime che, consentendo l'accesso completo dei mezzi di trasporto, permetterà l'esecuzione delle operazioni di scarico in ambiente chiuso e confinato. La restante parte sarà destinata alle attrezzature e ai macchinari per la lavorazione del prodotto.

L'altezza utile massima sarà di 11,00 m circa per consentire di scaricare direttamente il materiale mediante sollevamento del vano di carico dei camion in ambiente confinato.

Da evidenziare che l'ambiente interessato alla lavorazione e allo stoccaggio dei fanghi sarà chiuso e sottoposto a trattamento per l'abbattimento degli odori, mentre gli ingressi della piattaforma di ricezione dei mezzi saranno dotati di aperture automatizzate con apertura limitata al tempo strettamente necessario al transito. Questi provvedimenti saranno posti in essere a tutela delle abitazioni limitrofe l'impianto.

Al fine di contenere il prodotto finito dell'impianto saranno realizzati n. 2 edifici di stoccaggio e immagazzinamento, ognuno dei quali a sua volta suddiviso in vari vani di stivaggio. I silos (costituiti da basamenti in calcestruzzo, pareti laterali in cemento armato, elementi di copertura e apertura dotata di portone scorrevole) così ordinati saranno finalizzati all'accumulo dei fertilizzanti in attesa del loro conferimento in campagna.

I due edifici saranno formati da trincee orizzontali affiancate, di forma rettangolare. Uno sarà posto in continuità dell'opificio mentre l'altro sarà isolato in posizione meridionale rispetto all'area di lavorazione. Le dimensioni del primo saranno pari a 32,30 x 33,60 m circa - per totali 1.085 mq circa di superficie utile netta e conterrà n. 3 lotti di stoccaggio per complessivi 4.300 mc (5.600 t circa), mentre il secondo, quello isolato, sarà composto da n. 4 lotti per complessivi 5.850 mc (7.600 t circa) e avrà dimensioni esterne di 59,50 x 25,80 m circa – per un'area di sedime pari a 1535 mq circa. I silos saranno realizzati con pareti in cemento

armato, sia per il contenimento laterale che per le divisioni interne.

Vista la consistenza solida del materiale incamerato, a contenimento dei volumi stoccati per i singoli lotti saranno poste chiusure costituite da portoni in acciaio con apertura a scorrimento.

Scrubber

L'impianto sarà organizzato su due linee di aspirazione:

- una linea di aspirazione generale distribuita (50.000 Nmc/h) destinata a garantire un adeguato numero di ricambi orari dell'aria dell'intero ambiente interno al capannone di trattamento;
- una linea di aspirazioni localizzate (18.000 Nmc/h) presso i nastri di miscelazione dove è prevedibile si concentrino le emissioni derivanti dalle reazioni di processo.

Entrambe le linee di aspirazione saranno composte da n. 2 torri di abbattimento di tipo scrubber, di cui una torre di lavaggio ad acido solforico e una a soda caustica e ipoclorito.

Ciascuna linea in uscita dal trattamento su scrubber viene convogliata in maniera indipendente al biofiltro e ciascuna tramite ventilatore dedicato. Le mandate di ciascun

ventilatore di coda si riuniscono invece in un collettore unico che immette la portata complessiva di 68.000 mc/h nel plenum del biofiltro da dove si distribuisce su tutta la superficie filtrante.

Biofiltro

La localizzazione del biofiltro, nella parte più ad ovest dell'area, è stata individuata al fine di ridurre al minimo gli impatti di eventuali emissioni odorigene alla strada Via Portoni Bandissolo, che costeggia l'area ad est, e ai recettori ubicati nelle vicinanze.

Per il dimensionamento del biofiltro è stato utilizzato il parametro fondamentale del carico superficiale specifico, che viene assunto dell'ordine massimo di 150 Nmc/mq h; dividendo la portata di 68.000 Nmc/h per il carico superficiale di 150 Nmc/mq h, si ottiene una superficie minima di biofiltro di 453,33 mq. Per necessità gestionali, si andrà a suddividere il biofiltro in due sezioni gemelle di pari superficie in maniera che, anche in caso di manutenzione di una delle due sezioni, l'altra possa funzionare garantendo comunque il trattamento dell'aria estratta pur se con un carico specifico superiore.

Filtro depolveratore

Durante la fase di scarico da ribaltabile del solfato di calcio, di carico dei sili da autobotti e di apertura del coperchio della tramoggia contenente il gesso potrebbe sollevarsi un certo quantitativo di polvere.

Al fine di contenere le emissioni in questa fase della movimentazione dei componenti è stato previsto di installare un filtro depolveratore che si attiverà automaticamente all'avviamento della vasca di ricevimento.

2.B.4 Descrizione delle alternative di progetto compresa l'alternativa zero

Ai fini della scelta della collocazione dell'impianto in progetto la ditta dichiara che:

- l'individuazione del sito, nel quale realizzare l'impianto di recupero, deriva dall'analisi preliminare comparativa corografica della zona ampia, nella quale il Comune di Portomaggiore è stato individuato come punto nodale per servire l'ambito agreste della pianura ferrarese circostante, a cui è seguita una analisi delle alternative nel territorio d'interesse che sono risultate sfavorevoli rispetto a quella proposta, anche in relazione a punti successivi;
- vicinanza dell'elettrodotto, che la identifica come zona a bassa concentrazione insediativa residenziale;
- l'area in oggetto è inoltre inserita in contesto puramente agreste, fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 Km, in area scarsamente popolata, connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati, pertanto distante dai principali recettori sensibili (acustici, odorifici e altro) quali scuole, ospedali, ecc., ma comunque contermina alle aree rurali a cui asservirsi. Il nucleo abitato più prossimo è la frazione di Portoverrara, il cui centro dista circa 1,8 Km dalla corte rurale;
- il lotto in oggetto non presenta condizioni di esclusione all'insediamento in relazione al piano regionale gestione rifiuti (PPRB) e al PTCP; risulta inoltre coerente con gli elaborati cartografici di PPGR, che riporta che la localizzazione è "preferibilmente" da

ricercarsi nelle aree a destinazione produttiva, salvo consigliare un'ubicazione in ambito agricolo per gli impianti di recupero della frazione umida del rifiuto aventi potenziale impatto odorigeno (Art. 5.2.4. delle NdA del PPGR);

- la corte rurale Fienil Nuovo oggetto d'intervento era in origine un "insediamento agrozootecnico con spazi annessi" (vedi classificazione PUG – Q.C.);
- l'intervento proposto è volto alla rigenerazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, essendo la corte Fienil Nuovo un insediamento un tempo sede di attività economica, ora dismesso. Quanto in progetto persegue le finalità e obiettivi indicati nella SQUEA;
- il PUG definisce la destinazione d'uso della zona in funzione delle finalità che il proponente prefigge, ovvero in funzione della ipotetica redditività dell'investimento. Difatti, se l'attività non presenta fini di lucro, l'impianto è classificato "G9 - Impianti per l'ambiente" (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti trattamento e smaltimento rifiuti e simili) mentre, se il proponente prevede di renderla economicamente proficua, lo stesso intervento viene classificato come uso produttivo declinato a "C1 - attività manifatturiera";
- l'area in progetto è stata dichiarata idonea quale sede per l'attività di stoccaggio fanghi di depurazione (v. procedimento di Screening conclusosi con esonero da ulteriore procedimento di VIA – D.G.P. n. 238 del 05/08/2008) e per tale motivo acquisita nella disponibilità del Proponente a testimonianza della comparazione condotta;
- la pianificazione sovraordinata e comunale non mostra elementi escludenti in merito alla collocazione dell'impianto nel sito prescelto.

2.B.5 Attività di cantiere e tempi di realizzazione delle opere

Le attività di cantiere sono volte essenzialmente a:

- recuperare il fabbricato residenziale tramite restauro conservativo dell'abitazione colonica mediante interventi di manutenzione del fabbricato mantenendo la suddivisione in due unità immobiliari. Saranno quindi attuate attività di ristrutturazione e demolizione;
- demolire stalla e tettoia esistenti e realizzare nuovo edificio produttivo con sedime e prospetti differenti. L'opificio sarà dotato di due fosse interrate per lo stivaggio temporaneo dei fanghi in ingresso per cui si provvederà ad effettuare anche operazioni di scavo e rimozione terreno;
- realizzare n. 2 manufatti di stoccaggio e immagazzinamento (trincee di stoccaggio), uno dei quali sarà posto in continuità dell'opificio mentre l'altro sarà isolato in posizione meridionale rispetto all'area di lavorazione;
- rimuovere le coperture in amianto;
- realizzare una cabina elettrica per l'alimentazione dell'impianto;
- realizzare una vasca di laminazione in zona nord-est rispetto all'intero sito d'intervento per cui si prevede il riutilizzo del terreno per la realizzazione dell'arginatura perimetrale;
- mettere in opera le linee e gli impianti per la gestione delle acque e per le reti tecnologiche;
- installazione di una pesa e di un impianto lavaruote con conseguente scavo e rimozione terreno per ognuno dei due manufatti;
- realizzare un piazzale adeguato alle movimentazioni meccaniche e veicolari;

- realizzare un biofiltro per il trattamento delle emissioni gassose;
- predisporre le diverse zone di pavimentazione (cemento/strada bianca);
- realizzare la piantumazione a corredo dell'intervento.

2.B.6 Piano di Utilizzo terre rocce da scavo

La documentazione integrativa riporta il “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017; da qui si evince che gli interventi di progetto prevedono operazioni di scavo per la realizzazione di una vasca di laminazione e scavi per la realizzazione delle fondazioni dell'opificio e per l'installazione dei silos per l'acido solforico; i terreni scavati si prevede vengano riutilizzati in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del DPR 120/2017; al fine di valutare la non contaminazione del terreno sono state effettuate delle indagini ambientali, con il prelievo di campioni di terreno che sono stati sottoposti ad analisi chimica; in particolare, si sono eseguiti n. 3 carotaggi manuali spinti fino a -1 m da p.c., profondità massima di scavo prevista, per il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica; gli esiti delle analisi chimiche effettuate hanno evidenziato il rispetto delle CSC di riferimento (D.Lgs. 152/2006 – DPR 120/2017).

2.C Quadro di riferimento ambientale

2.C.1 Aria e clima

Impatto odorigeno

Al fine di valutare l'impatto odorigeno del progetto, è stata effettuata una valutazione dell'impatto relativo alla dispersione di sostanze odorigene in atmosfera mediante l'applicazione di un modello matematico di dispersione, riconosciuto a livello internazionale e nazionale (Calpuff), al fine di simulare il trasporto e la diffusione di sostanze odorigene.

A livello nazionale non sono definiti valori limite e criteri di accettabilità dell'odore. Nello studio si è quindi fatto riferimento ai criteri di accettabilità definiti dalla Determina ARPAE DET-2018-426 del 18/05/2018 recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D. Lgs.152/2006 e ss.mm" – Rev. 0; essa specifica che l'impatto odorigeno dipende dall'effettivo uso del territorio, così come la concentrazione dell'odore che insiste su un'area è influenzata non solo dalla portata emessa ma anche dall'orografia del territorio stesso e dalla meteorologia locale. Per tale motivo, quindi, non è possibile associare un limite universalmente valido alle sorgenti di emissione odorigena di un impianto o di una attività, senza tener conto di questi fattori.

Secondo la direttiva ARPAE, i valori di accettabilità del disturbo olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile calcolate su base annuale, che devono essere rispettati presso i recettori, per i recettori posti in aree non residenziali (come il caso in esame) sono:

2 OUE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;

3 OUE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;

4 OUE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore.

Al fine di fornire dati comparabili con la valutazione di impatto odorigeno presentato nel 2018, sono stati considerati gli stessi dati meteorologici utilizzati nella simulazione modellistica precedente. Questi sono stati forniti dal Servizio Idro-Meteo-Clima (SIM) di ARPA Emilia-Romagna per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2015; a causa di una momentanea sospensione del servizio di invio dei dati meteorologici da parte di ARPA Emilia-Romagna, sono stati utilizzati i dati relativi ad un'area limitrofa, e simile dal punto di vista orografico, localizzata ad una distanza di circa 20,5 km in direzione nord-nord-est. Da tali dati è stata effettuata un'analisi dettagliata dei venti locali, dalla quale è emerso che i venti presentano direzione prevalente dai quadranti Nord-Est, Nord-Nord-Est ed Ovest, con una significativa presenza di venti anche dal quadrante Sud-Est; la classe di velocità prevalente è quella compresa tra 1 e 5 m/s, inoltre la turbolenza atmosferica è generalmente classificabile mediante le classi di stabilità D ed F (Neutra e Molto Stabile).

Per la caratterizzazione delle sorgenti emmissive si è considerato che l'unico punto di emissione di odore in atmosfera presente nel sito è costituito dal biofiltro: il fabbricato dove verranno stoccati i fanghi sarà dotato di un impianto di abbattimento degli odori, che provvederà a mettere in depressione i locali interessati dallo stoccaggio dei fanghi di depurazione e farà confluire l'aria da trattare al biofiltro, opportunamente dimensionato.

I fertilizzanti prodotti dalle lavorazioni non sono causa di emissioni odorigene, pertanto lo

stoccaggio provvisorio che avverrà in trincee orizzontali non produrrà impatti odorigeni nell'area circostante.

Si sottolinea che, in coerenza con lo studio precedente, è stata assunta, in via altamente cautelativa, una emissione di durata pari a 24 ore/giorno per 365 giorni/anno considerando, quindi, il funzionamento anche di notte mentre sono previste lavorazioni solo ed esclusivamente nel periodo diurno.

Le simulazioni sono state effettuate calcolando:

- concentrazioni su media oraria di odore espresse come valori massimi e come valori del 98° percentile;
- le concentrazioni orarie di picco di odore espresse come valori del 98° percentile.

Da un'analisi dei valori di concentrazione oraria di picco stimati presso i recettori considerati, si evince che i recettori maggiormente esposti all'impatto delle emissioni odorigene dell'installazione sono quelli più vicini alle sorgenti in esame, in particolar modo quelli localizzati ad est (da R1 a R5) rispetto alla sorgente emissiva.

In generale, per tutti i recettori analizzati, localizzati in un territorio di tipo rurale, i valori di concentrazione di odore, in termini di 98° percentile orario di picco, sono sempre inferiori ai rispettivi criteri di accettabilità definiti da ARPAE nella determina 426/2018. Analizzando il numero di ore in cui viene superata la concentrazione oraria di picco limite fissata dalla determina ARPA Emilia-Romagna, si può notare come per tutti i recettori la percentuale di ore in cui viene superata la concentrazione oraria di picco limite è sempre al di sotto del 2% (valore ammesso dalla normativa). In particolare, per i recettori più vicini all'impianto (R1-R5), la percentuale di ore in cui viene superata la concentrazione oraria di picco limite è compresa tra 0.5 e 1.0 %, ad eccezione del recettore R1 che comunque rimane sotto l'1.5%. Per tutti i restanti recettori, la percentuale di ore in cui viene superata la concentrazione oraria di picco limite è sempre inferiore allo 0.35%.

Considerando le fasce orarie più critiche in termini di diffusione delle sostanze odorigene, invece, il valore massimo si verifica in generale nelle ore notturne, quando l'impianto non sarà emissivo come precedentemente ricordato. Ciò è legato alle caratteristiche climatiche in quanto nelle ore serali e alla notte sussistono le condizioni di atmosfera stabile che non consentono una idonea dispersione delle emissioni odorigene.

Si può quindi concludere che, fermo restando le ipotesi cautelative con cui è stato svolto lo studio, la concentrazione di odore simulata risulta sempre ampiamente inferiore ai criteri di accettabilità definiti da ARPAE nella determina 426/2018 presso i ricettori considerati.

Potenziali effetti, misure preventive e interventi di mitigazione

A tutela delle abitazioni limitrofe all'impianto, particolare attenzione è stata posta in merito alle emissioni odorigene provenienti sia dalle materie prime in ingresso sia dal prodotto finale, per quanto si ritiene che i fertilizzanti prodotti dalle lavorazioni non producano impatti odorigeni nell'area. In primo luogo, la sezione del nuovo fabbricato, interessata allo stoccaggio dei fanghi in ingresso, sarà chiusa e sottoposta a trattamento per l'abbattimento degli odori; gli ingressi saranno dotati di aperture automatizzate per limitare l'apertura al tempo strettamente necessario al transito dei mezzi. Tale ambiente sarà pertanto mantenuto in depressione e l'aria sarà aspirata e inviata al biofiltro, dimensionato

secondo i criteri CRIA-ER; inoltre, l'ubicazione del biofiltro è stata individuata nella posizione più lontana ai recettori limitrofi l'impianto. Si precisa inoltre che, per evitare il ristagno di matrice maleodorante, la quantità totale di fango in ingresso giornalmente sarà lavorato nell'arco della giornata e sarà eseguita periodicamente pulizia degli stoccaggi. Le trincee di stoccaggio saranno realizzate con pareti di contenimento disposte sui quattro lati, in cemento armato; vista la consistenza solida del materiale incamerato, a contenimento dei volumi stoccati per i singoli lotti saranno poste chiusure costituite da portoni in acciaio con apertura a scorrimento. Tale stoccaggio non risulta produrre odori essendo il materiale già miscelato e inibito. Le valutazioni effettuate hanno inoltre permesso di stabilire che, fermo restando le ipotesi cautelative con cui è stato svolto lo studio, la concentrazione di odore simulata risulta sempre ampiamente inferiore ai criteri di accettabilità definiti da ARPAE nella determina 426/2018 presso i ricettori considerati.

L'impianto non presuppone ulteriori emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione; ad eccezione del biofiltro le sole emissioni in atmosfera previste provengono dai mezzi a motore che saranno utilizzati. Tutte gli altri macchinari e nastri sono elettrici. Il trattamento dei vapori provenienti dai reattori risulta una emissione non significativa in coerenza alla Deliberazione della Giunta RER 16 luglio 2012, N. 995 "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque".

Infine, così come richiesto dal punto 7 della Det. n. 6115 del 04/04/2019 della Regione Emilia-Romagna, si provvederà a concordare con gli organi preposti al controllo un piano di monitoraggio e controllo ambientale integrato al fine di verificare le concentrazioni di odore.

2.C.2 Suolo e sottosuolo

L'analisi sulla componente suolo e sottosuolo svolta nel capitolo precedente non ha evidenziato particolari rischi sismici, geomorfologici e idrogeologici che interessino l'area. Considerati gli scenari di pericolosità "P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)" restituiti dalle mappe della pericolosità del PGRA del Distretto Padano per le aree in esame relativamente al reticolo secondario di pianura e data anche la vicinanza dello Scolo Forcello (gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara), a scopo cautelativo si procederà ad impostare il piano finito di progetto a una quota superiore rispetto all'attuale piano di campagna, così da garantire un'adequata protezione all'area del nuovo impianto.

Le indagini geotecniche e sismiche, svolte nell'area di interesse, non hanno rilevato particolari problematiche geologiche e hanno fornito tutti i parametri sito-specifici che saranno tenuti in considerazione in fase di progettazione.

Tutte le attività verranno svolte fuori terra; l'intera area dedicata al conferimento e alle attività lavorative sarà pavimentata mediante la realizzazione di massiciata del piazzale nell'area in oggetto, con realizzazione di pavimentazioni in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata e/o fibre di acciaio per lo svolgimento delle attività di carico/scarico del materiale e per il lavaggio dei mezzi utilizzati nelle fasi lavorative, a garanzia di protezione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee.

Gli interventi di progetto non prevedono particolari operazioni di scavo, con le sole eccezioni di:

- vasca di laminazione, per la cui realizzazione sarà realizzato un modesto sbancamento, pari a 1,00 m, della zona di ubicazione; il terreno scavato sarà poi riutilizzato in sito, per la realizzazione dell'arginatura perimetrale a sezione trapezia avente un'altezza di circa 70-80 cm dal piano campagna attuale;
- scavi per la realizzazione delle fondazioni dell'opificio e per l'installazione dei silos per l'acido solforico, la cui profondità di scavo prevista è pari a 1 m da p.c.

I terreni scavati saranno pertanto riutilizzati in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del DPR 120/2017. Al fine di valutare la non contaminazione del terreno sono state effettuate delle indagini ambientali, con il prelievo di campioni di terreno che sono stati sottoposti ad analisi chimica.

2.C.3 Acque sotterranee e superficiali

Le opere di progetto prevedono sistemi separati di gestione delle diverse tipologie di reflui; in particolare il ciclo dei reflui progettato prevede cinque differenti gestioni:

1. acque meteoriche di dilavamento (piovane di prima pioggia), raccolte dai piazzali impermeabilizzati con pavimentazione in cemento, inviate ad idonea vasca per la sedimentazione dei flottanti e successivo trattamento con filtro disoleatore. A ciclo ultimato c'è l'immissione nella vasca di laminazione dei reflui trattati secondo DGR 286/2005 e 1860/2006;
2. acque meteoriche di dilavamento (piovane di seconda pioggia), provenienti dai piazzali impermeabilizzati con pavimentazione in cemento che dopo la separazione effettuata in un pozzetto scolmatore da quelle di prima pioggia vengono conferite alla vasca di laminazione per poi essere convogliate al recettore finale tramite collettore tarato a portata controllata;
3. acque nere per reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici posti all'interno del fabbricato servente l'impianto e riservato al personale addetto e all'alloggio del guardiano. Queste vengono convogliate in una vasca interrata adibita a filtro batterico anaerobico, dopo trattamento mediante fossa imhoff, il tutto dimensionato per una capacità pari a 6 A.E.;
4. acque bianche piovane derivanti dalla raccolta delle sole superfici di copertura che saranno convogliate direttamente alla vasca di laminazione per poi essere recapitate al corpo idrico superficiale prossimo all'impianto;
5. acque di percolazione che possono formarsi per infiltrazioni occasionali di acque piovane dalla copertura dei biofiltri. Queste saranno convogliate, mediante massetto pendenziale posto alla base del letto insufflante dei biofiltri, in un pozzetto di raccolta, per poi essere incanalate ad un'idonea vasca di accumulo non connessa al sistema di smaltimento dei reflui. Le acque accumulate saranno smaltite da idonea ditta specializzata. Nel progetto sarà prevista la gestione delle cinque tipologie di reflui presenti mediante l'uso di reti di raccolta dedicate e specifiche, opportunamente dimensionate secondo i parametri specifici derivanti dalla letteratura.

Gli scarichi saranno indirizzati al corpo idrico superficiale appartenente al reticolo idrografico della Bonifica denominato "Scolo Forcello".

In conclusione, in merito alla gestione delle acque, il progetto prevede differenti e separati sistemi di gestione dei reflui individuati, garantendo nessuna interferenza con la componente acque superficiali e sotterranee dell'area e un ottimale sistema di collettamento e allontanamento delle acque dall'area, assicurando la separazione delle acque meteoriche e delle acque reflue.

2.C.4 Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

Rispetto alla vegetazione presente, le opere in progetto non prevedono la rimozione né degli alberi ubicati all'ingresso dell'area, lungo il lato sud, né di quelli ubicati sul lato nord. Nelle aree non dedicate all'attività di conferimento, e non oggetto di lavorazioni produttive, si provvederà alla sistemazione a verde delle aree scoperte, con realizzazione di cortina vegetale per schermatura a mitigazione dell'intervento mediante la piantumazione di specie arboree di Pioppo Cipressino ed essenze arbustive per la realizzazione di siepe alternando piante di ligustro, prugnolo, nocciolo e rosa canina.

Considerata pertanto la vegetazione presente, e tenuto conto che gli interventi non prevedono particolari interventi di rimozione delle alberature presenti ma, anzi, siano previsti ulteriori provvedimenti di realizzazione del verde previsti, si ritiene ragionevole ritenere che il progetto non comporti particolari conseguenze negative alla componente vegetazione presente.

Rispetto ai siti della Rete Natura 2000, risultano nell'area ampia i seguenti siti:

- Sito ZPS IT 4060008 "Valle del Mezzano" alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

Nonostante la notevole distanza con tali siti, con riferimento alla tipologia impiantistica e alla dimensione stessa, si è in ogni caso sviluppata un'analisi di carattere generale coerente alla pre-valutazione d'incidenza relativa al progetto in esame, all'interno di cui sono stati valutati i seguenti aspetti principali: uso delle risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento, disturbi prodotti e rischio di incidenti.

Si ritiene di poter concludere che il progetto in esame avrà incidenza nulla sui siti della Rete Natura 2000 considerati.

2.C.5 Paesaggio

Il paesaggio che caratterizza il territorio di Portomaggiore trae origine dalle bonifiche storiche e da quelle meccaniche più moderne. È caratterizzato da appezzamenti coltivati molto ampi (in particolare nelle bonifiche più recenti), dalla tendenza alla monocultura e dalla diffusione della sistemazione agronomica a drenaggio sotterraneo che ha sostituito in gran parte la tradizionale sistemazione "a larghe" o "alla ferrarese" che prevedeva la baulatura e una più fitta rete di scoline.

Un altro tratto caratteristico di questo paesaggio è la presenza di dossi, ossia paleoalvei, che, se non sono interessati da insediamenti urbani o infrastrutture della mobilità, rappresentano un elemento peculiare da tutelare. Un ambiente di questo tipo possiede un pregio naturalistico estremamente ridotto e risulta assai poco interessante anche sotto il

profilo paesaggistico, anche se, logicamente, riveste un elevato valore produttivo.

E' presente un vincolo paesaggistico per la presenza di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 (art. 142 del D.Lgs. 42/2004)" per il passaggio dello Scolo Forcello ad est dell'area.

2.C.6 Rumore

In merito alla zonizzazione acustica vigente nel Comune di Portomaggiore, l'area oggetto di valutazione si trova in classe IV (Aree ad alta intensità umana).

La valutazione previsionale di impatto acustico è stata svolta relativamente alle sorgenti esterne e interne che saranno presenti nei vari manufatti edilizi. In particolare si sono considerate le seguenti sorgenti acustiche:

- reattore di miscelazione fisso, da schematizzare come una coclea dosatrice e un'alimentazione elettrica che lavorano parallelamente. Si trova al chiuso;
- ventilatore centrifugo collocato vicino all'impianto di aspirazione per la zona del mescolatore;
- elettroaspiratore centrifugo ubicato vicino all'impianto di aspirazione del capannone;
- nastro trasportatore, presente all'interno del vano di miscelazione e alloggiati in un cunicolo chiuso per evitare il contatto con l'umidità atmosferica. Collegheranno l'area di lavorazione alle trincee di stoccaggio;
- cabina elettrica ENEL;
- pale caricatrice elettrica e pala elettrica, presenti principalmente nella zona della tramoggia e del lotto 4 rispettivamente;
- traffico indotto dai mezzi pesanti in ingresso/uscita dall'impianto secondo due diversi periodi nel corso dell'anno (legati ad approvvigionamento e produzione di fertilizzanti).

Tali sorgenti saranno attive per il solo periodo diurno; il presente progetto, infatti, non prevede il funzionamento dell'impianto durante le ore notturne.

Per ciò che riguarda la valutazione dello stato di fatto, sono state ritenute valide le misurazioni fonometriche effettuate nell'area in data 9 luglio 2018 in quanto la configurazione dei ricettori non è variata in questi anni. Tali misure sono state eseguite sia in periodo diurno che in periodo notturno, in corrispondenza dei ricettori individuati. È stato così possibile caratterizzare il clima acustico della zona, risultato decisamente silenzioso, in cui le attività agricole risultano le sorgenti dominanti nonché quasi uniche; anche sulla strada provinciale, i livelli sonori sono molto modesti. La metodologia impiegata nella presente valutazione di impatto acustico tiene conto della trasmissione per via aerea del rumore generato dalla futura attività produttiva verso i ricettori individuati.

I livelli futuri calcolati dal modello di propagazione del rumore sono risultati inferiori ai valori limite richiesti; la valutazione ha permesso di concludere che la futura attività di progetto rispetterà i limiti acustici vigenti.

2.C.7 Vibrazioni

Tenuto conto della modifica progettuale proposta, l'impatto per tale matrice si può

considerare trascurabile.

2.C.8 Radiazioni

Tenuto conto della modifica progettuale proposta, l'impatto per tale matrice si può considerare trascurabile.

2.C.9 Consumo di energia e risorse

-Energia elettrica: circa 2.250 kWh/giorno (ipotizzando un consumo di 250 kW costanti per le nove ore di apertura dello stabilimento, ossia dalle 8 alle 17). Supponendo che l'impianto lavori cinque giorni a settimana per 52 settimane all'anno, il consumo annuo stimato è pari a circa 585.000 kWh/anno. Si precisa che, in tale valutazione, è stato trascurato il piccolo consumo che, inevitabilmente, è presente a stabilimento fermo (illuminazione notturna, ricarica muletti e pale gommate, servizi ausiliari, ecc).

Si sottolinea, inoltre, che l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici consentirà di produrre energia da consumare in loco. Relativamente a tale aspetto, si stima che tale impianto riuscirà a coprire un fabbisogno pari al 44% dell'energia richiesta dall'impianto (circa 260.057 kWh/anno).

- Carburanti: i consumi saranno legati alle piccole manutenzioni e al taglio del verde; si ritiene quindi che possano essere trascurabili.

- Acqua: il processo di produzione di fertilizzante non richiede il consumo di acqua; questo sarà quindi legato alla sola presenza del personale all'interno dell'impianto (addetti, custode, ecc). È stato considerato quindi un consumo pari a circa 150 l/giorno per n. 8 persone da cui risulta un consumo annuo di acqua potabile prelevata dalla rete idrica pari a 438 mc.

L'impianto lavaruote sarà a ciclo chiuso e sarà caratterizzato da una percentuale di riutilizzo del fluido di lavaggio fino al 95%.

2.C.10 Produzione di rifiuti

Nella seguente tabella si riporta una sintesi dei rifiuti ammessi in ingresso per il trattamento e la

successiva formazione di gesso di defecazione.

Tab. 2.1 – Rifiuti in ingresso all'impianto			
Codice EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Caratteristiche (P/NP)*
RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI			
19 08 05	<i>Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</i>	Solido non polverulento	NP
RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE			
02 02 04	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP

Tab. 2.1 – Rifiuti in ingresso all'impianto			
Codice EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Caratteristiche (P/NP)*
RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VEGETALI, CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFÈ, TABACCO, DELLA PREPARAZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; DELLA LAVORAZIONE DEL TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; DELLA PRODUZIONE DI LIEVITO ED ESTRATTO DI LIEVITO; DELLA PREPARAZIONE E FERMENTAZIONE DI MELASSA			
02 03 05	<i>Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
RIFIUTI PRODOTTI DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO			
02 04 03	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA			
02 05 02	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
RIFIUTI DELLA PASTA E DELLA PANIFICAZIONE			
02 06 03	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE (TRANNE CAFFÈ, TÈ E CACAO)			
02 07 05	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI POLPA, CARTA E CARTONE			
03 03 11	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</i>	Solido non polverulento	NP
RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI			
19 08 99	<i>Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico)</i>	Solido non polverulento	NP

*P=pericoloso, NP=non pericoloso

Lo scarico del rifiuto avverrà all'interno del locale di stoccaggio delle materie prime destinate a lavorazione, nell'area predisposta per il deposito delle matrici organiche. Nell'arco della stessa giornata in cui è avvenuto lo scarico, il materiale conferito sarà sottoposto a trattamento all'interno del reattore, con caricamento dello stesso mediante caricatore gommato elettrico.

Per ciò che riguarda la produzione di rifiuti, questi possono essere individuati come quelli provenienti da attività di manutenzione dei mezzi, delle macchine e del biofiltro. Le attività condotte presso la realtà impiantistica considerata daranno luogo alla produzione di alcune tipologie di rifiuti, che possono essere:

- Oli minerali esausti da circuiti idraulici e motori, derivanti essenzialmente dai mezzi meccanici operanti in loco (pale meccaniche);
- Materiale vegetale esausto proveniente dal biofiltro;
- Rifiuti da attività d'ufficio e amministrazione (carta, toner, cancelleria ecc);
- Residui da impianto lavaggio ruote (materiali prevalentemente organici trascinati dai piazzali di transito).

Nella tabella sottostante si riporta il codice EER indicativo per ogni materiale sopra menzionato. Esso potrà variare a seconda di ciò che effettivamente verrà prodotto. Si precisa che, se durante l'attività produttiva dovessero essere prodotte altre tipologie di rifiuti, queste saranno gestite in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in

materia di rifiuti.

Tab. 2.2 – Rifiuti in uscita dall'impianto			
Codice EER indicativo	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Caratteristiche (P/NP)*
13 01 09*	<i>Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati</i>	Liquido	P
13 01 10*	<i>Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati</i>	Liquido	P
13 02 04*	<i>Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati</i>	Liquido	P
13 02 05*	<i>Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</i>	Liquido	P
15 02 03	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</i>	Solido non polverulento	NP
16 03 06	<i>Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 01	<i>Imballaggi di carta e cartone</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 02	<i>Imballaggi di plastica</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 06	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 07	<i>Imballaggi in vetro</i>	Solido non polverulento	NP
08 03 17*	<i>Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</i>	Solido polverulento	P
08 03 18	<i>Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i>	Solido polverulento	NP
20 03 03	<i>Residui della pulizia stradale</i>	Solido non polverulento	NP

*P=pericoloso, NP=non pericoloso

Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle attività d'ufficio avverrà all'interno di appositi contenitori predisposti all'interno degli uffici stessi. Le altre tipologie di rifiuti verranno invece stoccate nell'area denominata "deposito materiale e attrezzatura" (v. Fig. 2.8.5) in appositi contenitori a tenuta che saranno dotati di apposito cartello recante codice EER ed eventuali indicazioni di pericolo.

Per ciascuna delle suddette tipologie di rifiuto verranno predisposti periodici cicli di smaltimento, facendo riferimento a società autorizzate alla loro gestione, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Vista la presenza di coperture in amianto, che dovranno essere necessariamente rimosse, sarà necessario seguire quanto definito nel D.Lgs. 81/2008 titolo IX capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto e, in particolare, quanto illustrato nell'art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto. In particolare, i lavori di rimozione della copertura in lastre di cemento amianto saranno effettuati da un'impresa iscritta alla categoria 10 A dell'Albo Gestori Ambientali - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Prima dell'inizio di lavori di rimozione delle lastre in cemento amianto, sarà necessario presentare all'AUSL territorialmente competente il Piano di lavoro (almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività) che comprenderà tutte le misure necessarie per garantire la

sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano verrà presentato dalla ditta esecutrice dei lavori.

2.C.11 Beni materiali

L'area dell'intervento non si trova né all'interno né nelle immediate vicinanze di alcuna zona sottoposta a tutela archeologica o di beni storico-culturali e testimoniali, fermo restando la possibilità di effettuare controlli archeologici in corso d'opera qualora se ne rilevi la necessità.

È previsto il restauro conservativo dell'abitazione colonica mediante interventi di manutenzione del fabbricato mantenendo la suddivisione in due unità immobiliari.

2.C.12 Rischio incidenti rilevanti

L'impianto non è classificato a Rischio di incidenti rilevanti e non ha interferenze con altri impianti RIR.

2.C.13 Popolazione e salute pubblica

Presso l'area di progetto non sono individuati recettori sensibili quali scuole, ospedali o case di riposo. Tali tipologie di istituti si ritrovano nel centro abitato di Portomaggiore.

Le valutazioni effettuate per le varie componenti ambientali hanno evidenziato l'assenza di impatti che possano essere correlati ad eventuali ripercussioni sullo stato di salute della popolazione residente. Ciò è confermato anche dalle relazioni specialistiche elaborate, in particolar modo per ciò che riguarda la simulazione di impatto odorigeno.

Si precisa infatti che l'attività in oggetto ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n. 100 "Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento", così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da ARPAE con prot. PGFE/2019/51038 del 29/3/2019. Secondo quanto riportato dall'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato [...] Una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato". Si ritiene quindi che lo sviluppo tecnologico adottato non arrecherà disturbi alla popolazione presente nell'intorno del sito di interesse.

Non si prevede quindi l'introduzione di impatti negativi sulla salute pubblica connessi all'impianto per il recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione per la produzione di fertilizzante.

2.C.14 Inquinamento luminoso

Il tipo di intervento prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione che non

interferisce al di fuori dell'impianto stesso, inoltre l'impianto non lavorerà in orario notturno e l'utilizzo dell'impianto di illuminazione risulterà particolarmente tenue non creando disturbo nell'intorno.

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione conforme alla L.R. 19/2003 e alla relativa Direttiva di applicazione approvata con DGR n. 1732 del 12 novembre 2015; nella stesura del progetto è stato tenuto in debita considerazione che l'area ricade in "Zona di Protezione dall'Inquinamento luminoso", assegnata da ARPAE con DET-AMB-2018-875 del 19/2/2018, in quanto all'interno del raggio di 15 km dall'Osservatorio FE1 "Paolo Natali" nel comune di Ostellato (FE).

Si rimanda inoltre alla relazione integrativa prodotta e allegata in risposta alla richiesta ENAC dal titolo Asseverazione sulla valutazione dell'abbagliamento del febbraio 2024 (All. 8 del SIA) per ciò che riguarda il potenziale impatto visivo relativo al fenomeno dell'abbagliamento conseguente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici.

2.C.15 Impatti cumulativi e sinergici

Non si ravvisano impatti cumulativi con altre aziende o impianti attualmente attivi o in progetto nell'intorno del sito in cui si intende intervenire. Non è inoltre prevista la realizzazione di impianti appartenenti alla stessa tipologia di quello in progetto.

I risultati delle modellazioni presentate si esauriscono nella prossimità dell'impianto stesso senza

generare effetti cumulativi con altre attività.

In linea con quanto riportato, si ritiene che l'installazione di un impianto di trattamento fanghi per la realizzazione di fertilizzanti non comporti alcun sviluppo di impatti sinergici con le altre attività presenti in zona.

2.C.16 Proposte per misure di mitigazione e compensazione

L'analisi dell'assenza di impatti implica la non necessità di misure di compensazione.

L'intervento prevede inoltre il rifacimento di parte di viabilità pubblica e l'inserimento di un impianto semaforico nella frazione di Bando di Argenta.

2.C.17 Proposte per misure di monitoraggio

E' stata presentata una nuova Valutazione di Impatto Odorigeno con revisione febbraio 2024; nel documento sono individuate le principali azioni e linee di attuazione del piano di monitoraggio la cui versione esecutiva sarà trasmessa anticipatamente all'avvio della gestione operativa dell'impianto all'ARPAE ed AUSL per un confronto e assenso.

3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE

3.A Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

In relazione alla coerenza del progetto con la pianificazione territoriale, considerato quanto contenuto nel SIA e da quanto emerso in Conferenza di Servizi risulta che il progetto non interessa aree appartenenti alla Rete Natura 2000; esso inoltre non incide e non comporta azioni che possano aumentare significativamente le vulnerabilità proprie dei siti Rete Natura 2000.

L'area oggetto di studio non ricade in zone con vincoli o tutele ambientali ad eccezione dell'interessamento di gran parte dell'area ricadente nella fascia di rispetto (150 metri) al corso d'acqua Scolo Forcello tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per cui è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, non rilasciata da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

La Relazione Urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riporta che, recependo chiaramente i dettami della L.R. 24/2017, la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale (SQUEA) insieme alle norme del PUG vigente, non consente l'insediamento di nuove attività produttive secondarie nel territorio rurale, indicando, quali scenari idonei a tale scopo, il recupero di insediamenti produttivi dismessi o in alternativa lotti liberi residui all'interno delle zone produttive esistenti.

L'intervento di cui trattasi necessita di variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Valli e Delizie riguardante le seguenti tematiche:

- insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG;
- nuova costruzione non ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto riguardante terreni di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree.

La Conferenza di Servizi fa proprie le considerazioni della Provincia di Ferrara la quale evidenzia che non è stata approfondita la valutazione delle alternative localizzative per l'insediamento dell'attività proposta, ma si è solo dissertato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito; l'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è il c1, ossia attività manifatturiera, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro; il PUG consente l'ampliamento o la nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non

l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie, che viceversa vanno localizzate negli ambiti produttivi, maggiormente idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate; nel territorio dell'Unione sono presenti diversi ambiti produttivi individuati dallo strumento urbanistico, anche di valenza provinciale e con lo status di APEA, che presentano una idonea dotazione per accogliere nuove attività produttive e soprattutto sono fornite di migliore accessibilità; a conferma dell'impostazione dello strumento urbanistico comunale si aggiunge che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare PRRB 2022-2027, indica quale localizzazione preferenziale per gli impianti di trattamento rifiuti, le aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva; l'istanza invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato e degli altri fabbricati oggetto d'intervento, verso un uso produttivo non confacente con il territorio rurale e che, data la portata stessa dell'intervento, troverebbe più giusta allocazione in aree a destinazione produttiva, servite da una rete viaria strutturata in grado di supportare il traffico pesante generato, oltre che essere più facilmente raggiungibili dalla grande viabilità di collegamento.

3.B Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

La Provincia di Ferrara ha espresso il proprio parere motivato NON FAVOREVOLE sulla variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e relativa ValSAT, con determinazione dirigenziale n. 894 del 31/05/2024, in particolare nell'atto si afferma che:

- in merito alle interferenze con la viabilità provinciale si ritengono le valutazioni sugli impatti non coerenti con le criticità rilevate dalla Provincia, in termini di aumento di usura del manto stradale, pericolosità e inquinamento lungo la SP 48, e gli approfondimenti condotti non siano sufficientemente esaustivi rispetto alle richieste avanzate da questo Ente;
- in merito alla pianificazione di rango provinciale, si ritiene l'intervento non coerente con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente relative al sistema delle infrastrutture e alle esigenze di tutela degli elementi di interesse storico testimoniale, attuate mediante la pianificazione comunale;
- relativamente alla variante al PUG connessa all'intervento, la Provincia si esprime in qualità di autorità competente per la Valutazione ambientale (VAS-ValSAT), facendo propri i contenuti dell'istruttoria effettuata da ARPAE-SAC di Ferrara, cui si rimanda integralmente, ritenendo l'intervento, nella configurazione di progetto presentata, non sostenibile sotto il profilo ambientale e territoriale per il permanere delle criticità ivi riportate;
- sulla base di quanto riportato ai precedenti punti, si ritiene che non sussistano le condizioni per valutare positivamente il progetto in esame alla luce delle criticità evidenziate e non risolte né in sede di integrazioni, né nelle successive sedute della Conferenza di Servizi.

4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PAUR

4.A Provvedimento di VIA

4.A.1 Valutazioni progettuali

Impianto

Il progetto proposto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di produzione di fertilizzanti contestualmente all'intervento di riqualificazione della corte colonica, attualmente dismessa, denominata "Fienil Nuovo", sita in Via Portoni Bandissolo in Comune di Portomaggiore (FE).

Il nuovo impianto produrrà fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno.

L'intervento prevede la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione, dei fabbricati produttivi attuali con un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito.

Il livello progettuale presentato si ritiene sufficientemente approfondito relativamente all'impianto.

Viabilità e traffico indotto

La problematica connessa al traffico indotto, emersa da più parti nella fase istruttoria, è stata altresì inquadrata nella richiesta di integrazioni/approfondimenti anche da parte della Provincia di Ferrara nel più ampio quadro di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento proposto; nella relazione integrativa (RE.IN02) sono argomentate le risposte, rispetto a quanto richiesto, rimandando altresì all'All. 3.2 che integra il cap. 2 "Quadro programmatico" del Rapporto Ambientale/ValSAT; rimangono sostanzialmente invariate le valutazioni sugli impatti e i connessi approfondimenti; in proposito si evidenzia che, come emerso anche dai contributi degli Enti convocati in CdS, le valutazioni sugli impatti non risultavano coerenti con le criticità rilevate in merito alla sostenibilità del traffico indotto (ad esempio, carenze infrastrutturali stradali corrispondenti alla viabilità provinciale e comunale che si ritiene non idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti afferente all'impianto come evidenziato nei pareri dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta).

Relativamente al carico di traffico pesante riportato nello STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, secondo il quale l'incremento del traffico complessivo nel periodo A (mesi febbraio/ottobre) è di 4.882 mezzi e nel periodo B (mesi novembre/gennaio) è di 318 mezzi annui, rispettivamente circa 28 mezzi al giorno nel periodo A e 4 mezzi al giorno nel periodo B, si ritiene che ciò comporterà una variazione significativa di traffico e conseguente disturbo rispetto alla situazione attuale.

In merito alla viabilità, nell'ambito della CdS si sono evidenziate le problematiche legate all'attraversamento della frazione di Bando (Comune di Argenta) da parte del traffico pesante connesso all'attività; si valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente, in fase integrativa, relative all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato e incrementerebbero emissioni di rumore, polveri, odori, vibrazioni e il pericolo per gli utenti.

Sempre in merito alla viabilità, un altro aspetto che non è stato affrontato nella documentazione integrativa, è la possibilità di approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate e quindi risulta mancante l'analisi di soluzioni viarie alternative all'attraversamento del centro abitato di Argenta.

La fattibilità dell'impianto richiede, oltre alla realizzazione di opere di adeguamento alle infrastrutture stradali esistenti interessate dal traffico veicolare indotto dall'opera, anche l'adeguamento di manufatti interferenti con la rete idraulica consortile (rifacimento del manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello); a tal proposito, così come evidenziato dalla Soprintendenza nell'ambito della CdS, è necessario avere contezza della data di realizzazione del ponte sullo scolo Forcello in quanto qualora lo stesso avesse più di 70 anni, essendo di proprietà pubblica, potrebbe risultare tutelato *ope legis* ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004; in data 08/04/2024 è stata effettuata la richiesta di verifica di interesse culturale avanzata dal Comune di Portomaggiore al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura; ad esito della stessa la verifica dell'interesse culturale è risultata negativa, quindi il bene non risulta tutelato così come si evince dalla nota del Comune di Portomaggiore prot. n. 10847 del 31/05/2024 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2024/102210 del 04/06/2024.

4.A.2 Valutazioni ambientali

4.A.2.1 Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima

Impatto odorigeno

Il proponente ha presentato uno studio che contiene gli esiti delle simulazioni modellistiche delle emissioni odorigene derivanti dall'attività di recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione presso l'impianto in progetto che rientra tra quelli aventi un potenziale impatto odorigeno (punto 2 "produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari (pesticidi) in cui sono impiegate sostanze organiche aventi potenziale impatto odorigeno" della tabella 1 del nuovo decreto direttoriale n. 309/2023).

Le valutazioni sono state svolte con il modello di dispersione CALPUFF prendendo a riferimento il triennio 2013-2015 di dati meteo LAMA (Limited Area Meteorological Analysis) forniti da ARPAE-SIMC ottenuti mediante il modello meteorologico COSMO per un'area limitrofa (Copparo) a circa 25 km in linea d'aria da quella in cui si trova l'impianto in oggetto.

Si sottolinea che il periodo di riferimento per il dataset meteorologico utilizzato risulta essere troppo anteriore rispetto alla data odierna e i parametri meteo, riferiti ad un'area di

Copparo, non risultano essere rappresentativi del contesto in cui è ubicato l'impianto in oggetto.

Da un confronto delle rose dei venti elaborate per gli anni 2013, 2014 e 2015 dal proponente con la rosa del vento elaborata per l'anno 2021 a partire sempre dai dati LAMA-COSMO per un'area limitrofa a quella dell'impianto (circa 4,5 km in linea d'aria), si evidenziano differenze significative delle direzioni dei venti.

La rosa del vento elaborata per l'anno 2021 evidenzia direzioni prevalenti da ovest e ovest-nord ovest che vanno ad interessare i recettori molto vicini posti a est dell'impianto (R1 a circa 90 m; R2, R3, R4 entro i 234 m) e direzioni prevalenti da est e est-nord-est che vanno ad interessare i recettori posti a ovest-sud-ovest dell'impianto (R17, R18).

A tal proposito, rispetto alle elaborazioni ad oggi presentate, tenuto conto della presenza di recettori sensibili molto prossimi all'impianto che risulterebbero sottovento rispetto alle direzioni prevalenti del vento, si ritiene utile l'effettuazione di un'ulteriore simulazione modellistica con un dataset meteorologico aggiornato (anno di riferimento non antecedente al 2021) e rappresentativo del contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto in oggetto.

In funzione delle emissioni in atmosfera presso l'impianto, l'aria aspirata dal fabbricato di lavorazione/produzione e dagli scrubber viene convogliata ad un impianto di abbattimento costituito da un biofiltro (punto E1) dotato di copertura; il proponente al tal proposito dichiara che "l'emissione del biofiltro risulta essere assimilabile al punto 1.m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali" Impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 (Relazione integrativa RE.IN 02), non proponendo limiti emissivi; contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, l'emissione del biofiltro la si considera come "sorgente diffusa areale attiva", sottoposta quindi ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per il quale vanno definiti limiti emissivi in termini di portata (Nmc/h), Ammoniaca NH₃ (mg/Nmc), Acido solfidrico H₂S (mg/Nmc), COV (mg/Nmc), Sostanze Odorigene (U.O./Nmc).

Tenuto conto delle argomentazioni sopra riportate, allo stato attuale non ci sono le condizioni per valutare sostenibile l'impatto sulle emissioni odorigene e in atmosfera.

4.A.2.2 Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo

Il progetto presentato non comporta sottrazione di suolo di pregio.

La documentazione integrativa riporta il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017; da qui si evince che gli interventi di progetto prevedono operazioni di scavo per la realizzazione di una vasca di laminazione e scavi per la realizzazione delle fondazioni dell'opificio e per l'installazione dei silos per l'acido solforico; i terreni scavati si prevede vengano riutilizzati in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del DPR 120/2017; al fine di valutare la non contaminazione del terreno sono state effettuate delle indagini ambientali, con il prelievo di campioni di terreno che sono stati sottoposti ad analisi chimica; in particolare, si sono

eseguiti n. 3 carotaggi manuali spinti fino a -1 m da p.c., profondità massima di scavo prevista, per il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica; gli esiti delle analisi chimiche effettuate hanno evidenziato il rispetto delle CSC di riferimento (D.Lgs. 152/2006 – DPR 120/2017); inoltre l'intera area dedicata al conferimento e alle attività lavorative sarà pavimentata mediante la realizzazione di massicciata del piazzale nell'area in oggetto, con realizzazione di pavimentazioni in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata e/o fibre di acciaio per lo svolgimento delle attività di carico/scarico del materiale e per il lavaggio dei mezzi utilizzati nelle fasi lavorative, a garanzia di protezione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee; dal punto di vista ambientale, tale valutazione si ritiene compatibile rispetto al progetto presentato.

Si ritengono dunque compatibili le soluzioni progettuali adottate per l'impianto proposto, di conseguenza si ritiene accettabile l'impatto sulla componente suolo e sottosuolo, viste anche le opere di mitigazione proposte.

4.A.2.3 Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali

In relazione alla gestione delle acque meteoriche, sono previste linee separate delle acque bianche provenienti dalle coperture, direttamente inviate ad una vasca di laminazione al fine del rispetto del principio di invarianza idraulica, da quelle di dilavamento dei piazzali e delle altre aree pavimentate esterne che saranno convogliate in un sistema di trattamento di prima pioggia e successivo filtro disoleatore; si prende atto del dimensionamento dei manufatti indicato dalla Ditta: la vasca di prima pioggia è stata progettata con un volume utile di 20 mc e calcolata, tenendo conto anche del volume per la sedimentazione delle particelle solide in sospensione, secondo quanto disposto dalla DGR 286/05 e DGR 1860/06; il disoleatore è previsto con un volume di 3,5 mc; le acque di prima pioggia, dopo il trattamento, costituiscono un reflu di tipo produttivo e pertanto non è accettabile il loro mescolamento con le acque meteoriche pulite di seconda pioggia e derivanti dalle coperture così come previsto invece nel progetto presentato; dette acque reflue produttive dovranno invece confluire in una linea dedicata e separata dalle altre che le convogli nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Forcello"; le acque di seconda pioggia saranno conferite nella vasca di laminazione per poi essere scaricate nello "Scolo Forcello" tramite un collettore; le eventuali percolazioni per infiltrazioni delle acque piovane nelle aree del biofiltro saranno incanalate ad un'idonea vasca di accumulo, non collegata alla rete di raccolta delle acque meteoriche, e successivamente smaltite come rifiuti.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, si rileva che nella Tavola 10 "Planimetria Schema delle fognature" la linea blu delle acque nere finisce nel pozzetto di prelievo della linea verde delle acque bianche prima di scaricare con unico scarico in acque superficiali; si fa presente che, come previsto dalla normativa di riferimento, non è possibile diluire le acque reflue nere con quelle bianche quindi bisogna prevedere due scarichi distinti per le due linee di acque reflue.

L'allacciamento per approvvigionamento idrico è posto sul lato stradale di via Portoni Bandissolo in pozzetto stradale, non si prevedono di conseguenza derivazione da acque sotterranee né superficiali.

Con riferimento alla matrice acque superficiali ed in particolare rispetto al tema della sicurezza idraulica, il sistema di invarianza idraulica previsto in progetto per la mitigazione delle portate di acque meteoriche in ingresso nella rete di bonifica è, nel complesso, in linea con i disposti della delibera consorziale n. 61/2009 in materia di Invarianza Idraulica.

In linea generale le soluzioni progettuali proposte sopra riportate e le modalità gestionali si ritengono adeguate e tali da non comportare un impatto significativo sull'ambiente idrico, ad eccezione degli scarichi che vanno distinti per le due linee di acque reflue.

4.A.2.4 Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema

L'intervento in esame non ricade in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e non ha interferenze dirette su tali siti. La superficie interessata dall'intervento risulta essere priva di vegetazione di pregio.

Nei confronti dell'assetto ecologico non sono prevedibili impatti diretti, dovuti alla sottrazione di superficie determinata dalla realizzazione delle opere, né impatti indiretti, determinati dal peggioramento della qualità sulla vegetazione, fauna ed ecosistema.

Il progetto prevede la sistemazione a verde delle aree scoperte, non dedicate all'attività di conferimento, con tappeto erboso e realizzazione di cortina vegetale per schermatura a mitigazione dell'intervento mediante la piantumazione con specie arboree di Pioppo Cipressino ed essenze arbustive per la realizzazione di una siepe, alternando piante di ligustro, prugnolo, nocciolo e rosa canina.

4.A.2.5. Valutazione dell'impatto sul paesaggio

Come evidenziato dalla Soprintendenza con proprio parere, il progetto proposto ricade quasi integralmente in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 42/2004 generata dalla presenza dello Scolo Forcello e Sbanetta. Analogamente ricade in tutela paesaggistica anche buona parte della strada comunale che garantirebbe l'accesso all'impianto.

Il contesto paesaggistico tutelato presenta le tipiche caratteristiche del paesaggio agrario della pianura ferrarese a ridosso di un corso d'acqua. Si tratta di un contesto prevalentemente agricolo, in prevalenza coltivato, connotato da un insediamento storico piuttosto rado ed accessibile da un reticolo di percorsi spesso arginati, senza rilievi significativi e con una visuale sul resto del territorio aperta a 360 gradi. In questo tratto, in particolare, a partire da Portoverrara, il corso d'acqua tutelato scorre in stretta relazione con la via Portoni-Bandissolo, strada arginata che garantisce l'accesso alle poche corti agricole o ex agricole presenti sul territorio, come quella sulla quale si propone di intervenire. Strada, corso d'acqua e insediamenti costituiscono un sistema in cui la strada presenta caratteristiche, almeno in questo tratto, di elevata panoramicità, favorita anche dalla presenza di un edificio di modeste dimensioni.

Le caratteristiche dimensionali dell'intervento, costituito dalla realizzazione di manufatti edilizi di altezza massima pari a 12.30 m e di dimensioni massime di oltre 73 m, non risulta essere compatibile con le caratteristiche degli edifici che punteggiano il paesaggio agricolo a ridosso dello scolo Forcello e risultano con evidenza costituire dei "fuorisca" rispetto a ciò che li circonda. Poco conta che i nuovi edifici siano localizzati in corrispondenza di altri manufatti già autorizzati in precedenti progetti, in quanto, rispetto a ciò che era già autorizzato, vengono modificate sostanzialmente le dimensioni planimetriche e i volumi. L'effetto di "fuorisca" è con evidenza percepibile dalla via Portoni Bandissolo in uscita da Portoverrara, come reso evidente dalle integrazioni pervenute.

L'intervento sugli edifici esistenti è senza dubbio migliorativo rispetto all'esistente, ma sono i nuovi fabbricati e la sistemazione degli spazi esterni che appaiono non compatibili, in quanto introducono nel paesaggio che si relaziona al corso d'acqua, nuovi elementi estranei al contesto esistente. Né le proposte di mitigazioni appaiono risolvere tale incompatibilità in quanto finalizzate esclusivamente al mascheramento di un complesso che risulterebbe comunque "fuorisca".

In relazione alle alterazioni delle caratteristiche del contesto, la realizzazione di un impianto quale quello proposto, necessita di interventi anche su un'ampia porzione della viabilità rurale che si relaziona, seppure solo per un tratto, con il corso d'acqua, costituendone un sistema paesaggistico connotante. Strada rurale e corso d'acqua hanno dimensioni tra loro paragonabili. L'ampliamento della sezione stradale, la realizzazione di slarghi e di accessi adeguati a mezzi di grandi dimensioni, la demolizione della chiusa/ponte di attraversamento del canale (elemento che pur non essendo tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, costituisce comunque uno dei tanti elementi

caratterizzanti questo paesaggio), sono interventi che producono un'alterazione delle caratteristiche del contesto.

In sintesi rispetto alla tutela paesaggistica, la Soprintendenza ha evidenziato l'estraneità dell'intervento con il paesaggio tutelato lungo il corso d'acqua, nonché l'alterazione delle caratteristiche del contesto.

La Conferenza di Servizi condivide la posizione di dissenso della Soprintendenza per gli aspetti di tutela paesaggistica.

4.A.2.6. Valutazione dell'impatto acustico

L'area oggetto di valutazione è inserita in contesto agreste fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 km, in area scarsamente popolata, connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati; di fronte all'area di progetto si ha la presenza del ricettore R1 immediatamente dalla parte opposta della carrareccia attuale; un altro ricettore più prossimo all'area è stato individuato a sud dell'area e denominato R2, che dista circa 284 m, e che è attualmente rappresentato da un rudere pericolante; a circa 500 m a nord dell'area, schermato da un ricovero attrezzi, si trova un altro edificio residenziale denominato R3; il ricettore R4 si trova all'incrocio tra via Bonacciola e la SP 48, preso a riferimento per valutare gli effetti del traffico indotto; altri due ricettori (R5 e R6) si trovano a circa 250 m a sud est dell'impianto di progetto, lungo Via Bonacciola; in base all'attuale Classificazione Acustica del Comune di Portomaggiore, l'area oggetto di valutazione si trova in classe IV (Aree ad alta intensità umana) così come il ricettore R4; tutti gli altri ricettori individuati si trovano in Classe III; tutti i ricettori si trovano a loro volta all'interno della fascia di pertinenza acustica stradale A in cui valgono rispettivamente per il periodo diurno e notturno i valori limite di 70 e 60 dB(A); al fine di valutare l'impatto acustico determinato dalle opere in progetto e verificare se l'area risulta coerente con i limiti acustici vigenti, è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, presentata a corredo del SIA; la valutazione previsionale di impatto acustico è stata svolta relativamente alle sorgenti esterne e interne che saranno presenti nei vari manufatti edilizi; in particolare si sono considerate le seguenti sorgenti acustiche:

- reattore di miscelazione fisso previsto al chiuso;
- ventilatore centrifugo collocato vicino all'impianto di aspirazione per la zona del mescolatore;
- elettroaspiratore centrifugo ubicato vicino all'impianto di aspirazione del capannone;
- nastro trasportatore, presente all'interno del vano di miscelazione e alloggiato in un cunicolo chiuso per evitare il contatto con l'umidità atmosferica;
- cabina elettrica ENEL;
- pala caricatrice elettrica e pala elettrica, presenti principalmente nella zona della tramoggia e del lotto 4 rispettivamente;
- traffico indotto dai mezzi pesanti in ingresso/uscita dall'impianto secondo due diversi periodi nel corso dell'anno (legati ad approvvigionamento e produzione di

fertilizzanti); tali sorgenti saranno attive per il solo periodo diurno; il presente progetto infatti non prevede il funzionamento dell'impianto durante le ore notturne.

Traffico: il traffico è distinto in due periodi dell'anno legato al periodo di approvvigionamento e produzione in particolare in inverno non si prevede l'uscita dei fertilizzanti, riducendo il flusso veicolare, che conseguentemente è ridotto nel suo complesso:

- PERIODO A (8h/g, 175 g/a esclusi sabati e domeniche): 4882 mezzi/anno (2282 ingresso e 2600 uscita), pari a 1,63 mezzi/h per ingresso (fanghi+additivi); 1,86 mezzi/h per uscita che arrotondati corrispondono a 3 mezzi totali in ingresso/uscita;

- PERIODO B – inverno: (8h/g, 77 g/a esclusi sabati e domeniche): 318 mezzi/anno (solo ingresso), pari a 0,52 mezzi/h per ingresso (fanghi+additivi); 0 mezzi/h per uscita che, arrotondati, corrispondono a 1 mezzo in ingresso/uscita.

La viabilità in generale percorrerà la SS16, per deviare verso nord sulla SP48 e successivamente ad ovest verso Portomaggiore in prossimità del quale, prende il nome di via Rangona: da essa poi, i mezzi dovranno deviare su via Bonacciola che conduce a via Portoni Bandissolo.

Rispetto a quanto presentato in via previsionale, si evidenziano valori di Immissione (Stato di Progetto) con viabilità tra 59,1 e 59,5 dB(A) diurno presso il ricettore R1 (tabella pag. 24 della Valutazione previsionale di impatto acustico), a fronte di un Valore limite di immissione diurno pari a 60 dB(A). Al contempo si prende atto del rispetto attuale dei valori limite per la Classe III e IV, sia senza viabilità che con la viabilità in cui vigono i valori limite per la Fascia A e B rispettivamente pari a 70 e 65 dB(A) nel periodo diurno.

Rispetto a quanto presentato, la valutazione acustica in via previsionale si può ritenere sufficiente in relazione all'attività propria dell'impianto, mentre non è sufficientemente approfondita in relazione al traffico indotto.

4.A.2.7 Valutazione dell'impatto da vibrazioni

Tenuto conto della modifica progettuale proposta, l'impatto per tale matrice si può considerare trascurabile.

4.A.2.8 Valutazione dell'impatto da radiazioni

Tenuto conto della modifica progettuale proposta, l'impatto per tale matrice si può considerare trascurabile.

4.A.2.9 Valutazione sulla gestione di rifiuti

Principali rifiuti trattati

Viene dichiarato l'utilizzo dei sottoriportati rifiuti:

CER 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

fanghi biologici provenienti dal trattamento dei reflui degli impianti di depurazione a servizio di industrie agroalimentari, di cui vari CER attribuibili alla categoria 02 "Rifiuti prodotti da agricoltura acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e

preparazione di alimenti", a titolo esemplificativo:

CER 020204 - rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri elementi di origine animale - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

CER 020305 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della preparazione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; delle preparazione e fermentazione di melassa - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

CER 020403 - rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

CER 020502 - rifiuti dell'industria lattiero-casearia - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

CER 020603 - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

CER 020705 - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.

Potranno inoltre essere sottoposti a stoccaggio e condizionamento presso l'impianto anche fanghi derivanti da:

CER 030311 - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310;

CER 190899 - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti - fanghi da depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico.

Potranno essere utilizzati come integratori in alternativa a quelli già indicati come prioritari (gesso e carbonato di calcio) i seguenti:

CER 010413 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407; che saranno rappresentati da residui a granulometria fine derivati dal taglio e da altre lavorazioni eseguite su pietra direttamente in area di cava e presso insediamenti esterni rispetto alle zone di estrazione;

CER 060314 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici - sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313; riferiti a materiali a consistenza fisica pastosa o polverulenta derivanti da diversi cicli di produzione industriale, quale ad esempio quello della neutralizzazione di soluzioni di acido solforico, con produzione di gessi biidratati o anidri con tenore in CaSO_4 intorno al 68%.

La produzione e la gestione dei rifiuti presso l'impianto si ritengono compatibili rispetto alle soluzioni progettuali proposte, a condizione che vengano messe a sistema procedure specifiche di accettazione dei fanghi.

4.A.2.10 Valutazione dell'impatto sui beni materiali

Secondo la valutazione dell'Unione Valli e Delizie riportate al capitolo 3.A.1, il cambio di

destinazione d'uso verso uso produttivo non è ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG.

In relazione al possibile impatto indotto dal traffico sul bene tutelato della Chiesa della Celletta nei pressi di Argenta, ubicata lungo la SS 16 “Adriatica”, le integrazioni riportano che tale viabilità è già interessata da un volume di traffico molto elevato e con una importante percentuale di mezzi pesanti.

Considerato che il Santuario non manifesta problemi strutturali o di degrado evidenti anche in assenza di opere di manutenzioni recenti, che la condizione del traffico desunta dai dati riportati nelle integrazioni si possa assumere come campione caratteristico di rilevamento tipo che ha interessato la SS16, si può considerare trascurabile l'impatto del traffico aggiuntivo sul bene tutelato.

La Conferenza di Servizi ritiene condivisibile quanto riportato nelle integrazioni da parte del proponente per quanto riguarda la Chiesa Celletta.

Ai fini della tutela della potenzialità archeologica, è stata presentata una relazione sulla valutazione preventiva archeologica dalla quale si evince che, dall'analisi della documentazione raccolta, vista l'ubicazione dell'area ed esaminati gli elementi progettuali delle opere previste, si indica per l'intervento in oggetto un rischio archeologico basso.

Si precisa che è stato dato avvio alla verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 per quanto riguarda il ponte/chiusa sullo Scolo Forcello, che ha avuto esito negativo.

4.A.2.11 Valutazione sul rischio di incidenti rilevanti

L'impianto non è classificato a Rischio di incidenti rilevanti e non ha interferenze con altri impianti RIR.

4.A.2.12 Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica

L'attività in esame ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n. 100 “Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da ARPAE con prot. PG/2019/51038 del 29/03/2019, nell'ambito del precedente iter istruttorio di “*screening*”.

Gli odori diffusi rappresentano uno degli elementi di disturbo maggiormente avvertiti dalla popolazione e l'impatto sociale delle emissioni maleodoranti può creare forti disagi e incidere negativamente sulla qualità della vita delle comunità esposte.

In accordo con le valutazioni effettuate dall'AUSL Igiene Pubblica di Ferrara, la Conferenza di Servizi ritiene condivisibili le considerazioni e le raccomandazioni espresse dalla stessa AUSL concordando che l'accettabilità degli impianti passa attraverso l'adozione di misure di prevenzione sia di carattere strutturale, sia di carattere gestionale, tenuto conto delle valutazioni modellistiche effettuate da ARPAE Servizio Sistemi Ambientali - Unità CEM e delle valutazioni dell'AUSL.

4.A.2.13 Valutazione dell'impatto da campi elettromagnetici

Nel SIA, è stata effettuata un'analisi delle caratteristiche delle interferenze con i campi elettrico e magnetico relativamente all'influsso della linea elettrica che attraversa l'area; per caratterizzare lo stato di fatto, sono state effettuate delle misure in bassa frequenza (range 0Hz÷100KHz), con strumento di misura certificato e tarato e sonda a bassa frequenza anch'essa con recente certificato di taratura, per un periodo di 24 ore, Terna ha fornito, per la linea d'interesse, indicazioni sulla distanza di prima approssimazione imperturbata: viene individuata una fascia di 47 m per lato dall'asse della linea. Considerati gli interventi di progetto, le aree con la permanenza di persone maggiore di 4 ore si trova al di fuori della DPA; all'interno di tale distanza è previsto personale solo per il carico del prodotto sui mezzi pesanti per la loro distribuzione e per operazioni di manutenzione sul biofiltro.

Si prende atto di quanto valutato dal proponente, e per tale matrice non si hanno osservazioni in merito.

4.A.2.14 Valutazione dei consumi energetici

In merito ai consumi energetici, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente tramite documentazione integrativa, la quale prevede un consumo annuo di energia elettrica stimato pari a circa 585.000 kWh/anno; tale fabbisogno viene coperto per circa il 44% da energia prodotta da pannelli fotovoltaici "integrati" sulle coperture degli edifici; sono previsti consumi di carburante legati alle piccole manutenzioni e al taglio del verde, mentre per il consumo idrico si evidenzia che il processo di produzione di fertilizzante non richiede il consumo di acqua; questo sarà quindi legato alla sola presenza del personale all'interno dell'impianto (circa n. 8 addetti), per il quale si stima un consumo annuo di acqua potabile prelevata dalla rete idrica pari a 438 mc. L'impianto lavaruote sarà a ciclo chiuso e sarà caratterizzato da una percentuale di riutilizzo del fluido di lavaggio fino al 95%.

Si ritengono tali informazioni compatibili rispetto al progetto presentato.

4.A.2.15 Valutazione degli impatti cumulativi e sinergici

In relazione agli impatti cumulativi con altre attività analoghe, si è portati ad escludere, nel raggio di 1 km dall'impianto in esame, la presenza di altre attività rientranti nella stessa categoria progettuale.

Entro i 1.000 m dal centro dell'impianto, sono state individuate 25 unità abitative di cui 12 oltre i 900 m di distanza dal luogo dell'opera e poste in ordine sparso. L'area oggetto di studio è posta a circa 2,2 km dall'abitato di Portomaggiore, e a circa 1,8 km dalla frazione di Portoverrara.

In relazione a quanto presentato nel SIA, la Conferenza ritiene che l'attività in esame può determinare effetti cumulativi oltre un raggio di 1 km dall'impianto in relazione agli impatti derivanti dall'incremento del traffico indotto, sia sui ricettori individuati sia sulla stessa viabilità.

4.A.2.16 Valutazione delle mitigazioni e compensazioni

Il progetto prevede la sistemazione a verde delle aree scoperte, non dedicate all'attività di conferimento, con tappeto erboso e realizzazione di cortina vegetale per schermatura a mitigazione dell'intervento mediante la piantumazione con specie arboree di Pioppo Cipressino ed essenze arbustive per la realizzazione di una siepe, alternando piante di ligustro, prugnolo, nocciolo e rosa canina.

Oltre a ciò il proponente non ritiene necessarie altre misure compensative.

Ad oggi non risulta una proposta di convenzione tra la Ditta e i Comuni di Portomaggiore e Argenta per la definizione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità sul territorio comunale connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

4.A.2.17 Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali (non inclusi in altri provvedimenti compresi nel PAUR)

La Ditta ha proposto un Piano di Monitoraggio Odori unito alla Valutazione di Impatto odorigeno (revisione datata febbraio 2024), presentato come documentazione integrativa; tale piano di monitoraggio non risulta adeguato e deve tenere conto delle indicazioni di AUSL riportate nel parere di competenza acquisito agli atti.

4.B Valutazione Ambientale Strategica (ValSAT)

La Provincia di Ferrara ha rilasciato il proprio parere motivato sulla Variante urbanistica al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con Determinazione dirigenziale n. 894 del 31/05/2024, ritenendo l'intervento, nella configurazione di progetto presentata, non sostenibile sotto il profilo ambientale e territoriale.

4.C Variante urbanistica del PUG

In merito alla variante al Piano Urbanistico Generale (PUG), il progetto è stato esaminato nella seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie del 23/04/2024 nell'ambito della quale il Consiglio dell'Unione con Delibera n. 15 del 23/04/2024 ha rigettato la proposta per le motivazioni riportate al capitolo 3.

4.D Parere Unione dei Comuni Valli e Delizie

L'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha espresso osservazioni con prot. n. 9959 del 21/03/2024, acquisito da ARPAE con prot. PG/2024/54527 del 21/03/2024, e ha espresso il parere di competenza con nota prot. n. 18093 del 03/06/2024 acquisito da ARPAE con prot. PG/2024/101818 del 03/06/2024.

4.E Parere Comune di Portomaggiore

Il Comune di Portomaggiore, nell'ambito della seduta conclusiva della CdS, riporta che dal punto di vista della viabilità comunale, le prescrizioni richieste dal Settore Tecnico comunale riguardanti le modifiche alla viabilità e miglioria delle strade di accesso sono state recepite dal richiedente. Il parere del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore è quindi favorevole a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni già espresse, compresa quella richiesta con prot. N. 4530 del 01/03/2024 (circa le barriere del ponte stradale su scolo consorziale) a cui non risulta pervenuta risposta.

4.F Parere Comune di Argenta

Il Comune di Argenta ha rilasciato un parere con prot. n. 5416 del 01/03/2024, acquisito da ARPAE con prot. PG/2024/41177 del 01/03/2024.

4.G Parere di conformità alla normativa prevenzione incendi

Il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso il parere di competenza favorevole con prot. 4518 del 24/03/2024 acquisito da ARPAE al prot. PG/2024/52626 del 24/03/2024.

4.H Verifica archeologica, tutela paesaggistica e monumentale

Con nota prot. 14882 del 13/05/2024, acquisita da ARPAE al prot. PG/2024/87328 del 13/05/2024 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha rilasciato un contributo evidenziando l'impossibilità ad esprimersi in merito alle tutele di propria competenza fino alla chiusura della VIC sul Ponte di attraversamento dello Scolo Forcello, e, successivamente, con nota prot. 17585 del 03/06/2024, acquisito da ARPAE con prot. PG/2024/101704 del 03/06/2024 ha espresso il proprio dissenso in merito alla tutela paesaggistica.

4.I Parere di compatibilità idraulica

Con parere prot. n. 4919 del 06/03/2024, acquisito da ARPAE al PG/2024/43905 del 06/03/2024, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha inviato il proprio parere di competenza favorevole con prescrizioni in materia di polizia idraulica, invarianza idraulica, scarichi.

4.L Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06

Non essendoci le condizioni per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto (Permesso di Costruire), ARPAE non può rilasciare l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto inoltre che permangono criticità sull'accessibilità dell'area, con riferimento alle procedure di esproprio sulla base di quanto riportato nel parere della Provincia di Ferrara, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e della Soprintendenza; l'accessibilità dell'area è, infatti, una condizione necessaria per la valutazione dell'idoneità del sito, ai fini dell'approvazione del progetto.

4.M Autorizzazione Paesaggistica

Si richiama il parere vincolante da parte della Soprintendenza prot. 17585 del 03/06/2024, si richiama inoltre il parere contrario espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio nella seduta del 23/05/2024, con le seguenti motivazioni:

- poiché trattasi dell'insediamento di una nuova attività produttiva nel territorio rurale dove non è mai stato presente alcun tipo di attività produttiva, si ritiene che si tratti di un'attività avulsa da un contesto in cui andrebbe ad insediarsi;
- si ritiene inoltre che tale attività insediata in territorio rurale si troverebbe lontana dalle opportune infrastrutture e sarebbe servita da una viabilità inadeguata.

Tenuto conto della nota prot. 18165 del 04/06/2024 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la stessa non rilascia l'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario.

5 CONCLUSIONI

5.A.1 Valutazioni della Conferenza di Servizi

Al termine delle valutazioni contenute nel presente verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai punti 3.B e 4.A, indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende il Provvedimento di VIA e tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2018, convocata la prima riunione per il giorno **07 marzo 2024** e conclusa il giorno **04 giugno 2024**, la Conferenza di Servizi ritiene che il progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" localizzato a Portoverrara, nel comune di Portomaggiore (FE), **NON sia nel complesso ambientalmente compatibile e realizzabile in quanto si evidenzia il permanere delle seguenti criticità:**

- il progetto prevede la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno, con un intervento sulla corte colonica attualmente dismessa e denominata "Fienil Nuovo", sita in Via Portoni Bandissolo a Portoverrara di Portomaggiore (FE), che consta nel recupero dei fabbricati tutelati, nella demolizione dei fabbricati zootecnici esistenti e nella ricostruzione di un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito; tale intervento è stato ritenuto non ammissibile dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie che ha espresso il proprio dissenso con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 15/2024, in quanto trattasi di un insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere); il cambio di destinazione d'uso verso un uso produttivo non è ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG; la nuova costruzione non è ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- le informazioni contenute nel SIA e nelle integrazioni non consentono di valutare in maniera positiva la sostenibilità ambientale e territoriale della scelta localizzativa dell'intervento, con particolare riferimento all'impatto sui centri abitati attraversati, dovuto al traffico di mezzi pesanti indotto dall'attività, in quanto, come evidenziato nei pareri dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta (quest'ultimo non interessato dall'impianto in sé, ma dal traffico indotto) vi sono carenze nelle caratteristiche dell'infrastruttura stradale provinciale, non ritenuta idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti afferente all'impianto;
- l'allargamento della strada di accesso nei due punti previsti dal progetto, risulta di difficile attuazione in quanto le aree non risultano nella disponibilità del proponente, neppure in via preliminare, e non è stata dichiarata la pubblica utilità da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- rimane critico il tema del passaggio di mezzi pesanti in corrispondenza di alcuni centri abitati (ad es. nella località Bando del comune di Argenta);
- si valutano peggiorative o comunque non risolutive le soluzioni indicate dal proponente, riconducibili all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio

della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori.

- le valutazioni in merito alla tutela paesaggistica non sono favorevoli.

Si fa presente che gli atti/pareri rilasciati all'interno della procedura di PAUR sono consultabili nella banca dati delle Valutazioni Ambientali e le valutazioni sono state discusse e condivise dai partecipanti nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria.

Oltre a ciò, si evidenzia che durante la Conferenza di Servizi decisoria, nella seduta del 14 maggio 2024, il rappresentante unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, (legittimamente delegato) ha comunicato la posizione contraria espressa dall'Organo Consiliare di cui alla Delibera di Consiglio dell'Unione n. 15 del 23/04/2024.

La posizione espressa dalla Delibera di Consiglio dell'Unione n. 15/2024 sulla necessaria variante urbanistica, nega l'assenso, di cui all'art. 21 della L.R. 4/2018, dell'Amministrazione titolare del piano da variare, competenza esclusiva dell'Unione e costituisce, quindi, un motivo ostativo all'approvazione del progetto stesso.

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 4/2018, la Provincia di Ferrara ha espresso il proprio parere motivato non favorevole sulla variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e relativa ValSAT, con determinazione dirigenziale n. 894 del 31/05/2024.

Pertanto, ARPAE, quale autorità procedente in qualità di rappresentante della Regione Emilia-Romagna, richiamate anche le valutazioni sopra riportate, riconosce che:

- il parere qualificato dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, relativamente alle competenze di governo del territorio e paesaggistiche, in particolare degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti;
- il parere motivato della Provincia di Ferrara;
- il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,

risultino prevalenti, la Conferenza di Servizi determina quindi la **conclusione negativa** del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e di conseguenza gli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non acquisiscono efficacia.

Il proponente nella seduta della Conferenza di Servizi del 14 maggio 2024 ha chiesto di verbalizzare le proprie osservazioni (inviata tramite pec da parte dell'Avv. Silvia Marzot il 15/05/2024 e acquisite da ARPAE con prot. PG/2024/89134 del 15/05/2024) che hanno riguardato in sintesi:

1. *Sulla classificazione dell'impianto e l'uso urbanistico previsto dal PUG*

La prospettazione dell'Unione propende nell'inquadrare l'impianto nella categoria d'uso c1 ossia c.d. "manifatturiero" volendo così escludere, in radice, la possibilità di collocare l'impianto nell'area indicata; tale qualificazione non può essere

condivisa, ritenendo ascrivibili l'impianto alla categoria d'uso g9 ossia ai c.d. "impianti per l'ambiente" (tra queste discariche, impianti di depurazione e altri impianti per l'ambiente);

2. *Sulla tipologia di intervento NC e RE*

Si eccepisce l'assunto secondo cui i silos devono essere inclusi nel calcolo ai fini della determinazione volumetrica dell'impianto, in quanto essi sono annoverabili nella categoria di impianti tecnologici che devono essere al più considerati nell'ambito dei volumi tecnici;

3. *Sulla dichiarazione di Pubblica utilità*

La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta secondo l'art. 12 t.u.e.: a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità. Ebbene, la dichiarazione è annoverata tra la categoria di atti amministrativi attraverso i quali si riconosce che l'opera proposta ha una rilevanza pubblica tale per cui è necessario procedere all'espropriazione di terreni e immobili al fine della sua realizzazione. In tal senso, la dichiarazione di pubblica utilità non può di certo provenire dal privato al quale l'ordinamento non attribuisce una simile funzione, ma all'ente titolare del procedimento. Inoltre, si rammenta che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 "comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". In tal senso, ha statuito il Consiglio di Stato secondo cui l'approvazione di un progetto relativo ad un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comportante la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori." (Cons. Stato n. 1015/2018).

4. *Sul consumo del suolo e sulla predisposizione di alternative localizzative*

L'opera di progetto si inserisce nell'ambito della c.d. "riqualificazione edilizia" di un complesso dismesso in coerenza con le previsioni della Legge Regionale 24/2017 sulla tutela e l'uso del territorio. L'ipotesi prospettata dall'Unione relativa alla localizzazione in area APEA secondo cui l'impianto debba essere realizzata, su un'area "vergine", non può essere condivisa, in quanto comporterebbe un ulteriore quanto gravoso consumo di suolo (a danno dell'ambiente e del paesaggio) pari alla differenza tra il suolo che occuperebbe il nuovo impianto e le maggiori volumetrie previste rispetto al vecchio insediamento dismesso.

5. *Sulla natura insalubre dell'attività e la localizzazione dell'impianto*

In tema di attività insalubri la base normativa di riferimento è da rinvenire nel Decreto Regio 27 luglio 1934 n. 1265, in particolare all'art. 216 il quale prevede che "*Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato*". Nel caso *de quo* l'impianto sarebbe ricondotto alla prima classe, in quanto nel processo industriale verrebbero impiegati gessi rientranti nella categoria di materiali previsti

al p. 71 (gesso-produzione) dell'allegato del DM 05/09/1994 (Parte I – Industrie di prima classe). Ebbene, l'art. 216 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 impone che le industrie insalubri della prima classe, vale a dire quelle produttive di vapori, gas o altre esalazioni insalubri pericolose per la salute umana, tra le quali sono compresi gli allevamenti di bestiame, siano isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. Tuttavia, tale prescrizione normativa non contiene alcuna fissazione di distanze minime, consentendo che quelle imposte dalla disciplina di legge o di piano regolatore possano in ipotesi essere derogate se venga dimostrato che l'esercizio dell'attività non reca pregiudizi alla salute del vicinato (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 19/10/2017) 02/01/2018, n. 2). Da ciò discende che il divieto di ubicare impianti “insalubri” in area abitate non deve essere inteso in termini assoluti, ma deve essere considerato alla luce delle dotazioni tecniche dell'impianto e alla loro capacità di scongiurare effetti potenzialmente dannosi per la collettività di riferimento.

6. *Sull'Autorizzazione paesaggistica*

Il sito è interessato parzialmente dalla fascia di rispetto di “Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde” per l'ampiezza di 150 m per lato (art. 142 D.Lgs 42/2004) dato dal passaggio dello Scolo Forcello. In tal senso, dato che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico è stata richiesta un'apposita autorizzazione paesaggistica per l'ottenimento della Autorizzazione Unica.

7. *Sugli oneri a carico del proponente*

Il Proponente si farà carico di versare il Contributo di Costruzione a conclusione del procedimento unico di Via e, qualora lo stesso si concluda con esito positivo, provvederà ad eseguire gli opportuni versamenti a seguito della comunicazione di rilascio, così come previsto nell'Art. 29 comma 3 e 4 della L.R. 15/2013.

8. *Sull'impatto sulla viabilità*

In base ai dati forniti dall'U.O. Servizio Mobilità e Viabilità della Provincia di Ferrara, relativi ai flussi di traffico rilevati nel giorno 18/02/2021, si riscontra che la Strada Provinciale SP48 - Rangona è interessata da un volume di traffico pari a 1.605 transiti complessivi giornalieri, suddivisi in 820 in direzione Portomaggiore e 785 in direzione Bando di Argenta.

Detto ciò, si precisa che il traffico generato dal nuovo stabilimento conterà, nei periodi di massima produzione, di 28 mezzi in ingresso all'impianto e altrettanti in uscita, rappresentando un incremento di flussi pari al 3,57% in direzione Bando di Argenta e al 3,53 % in direzione Portomaggiore (senza raggiungerne l'abitato).

Inoltre, in base ai dati reperibili sul sito della Regione Emilia-Romagna – Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico – nel periodo che va dal gennaio 2022 a dicembre 2022, si riscontra che la Strada Statale SS16 Adriatica è interessata da un volume di traffico molto elevato e con una importante percentuale di mezzi pesanti. In particolare, i transiti complessivi giornalieri variano da 9'470 a 12'941, suddivisi in 8'496 -11'900 mezzi leggeri e 975 – 1'459 mezzi pesanti.

Per cui, il traffico generato dal nuovo stabilimento, cautelativamente considerato pari al 50% del totale dei transiti da e per il nuovo impianto nei periodi di massima produzione e quindi pari a $2 \times 8 \text{ h} \times 3,5 \text{ mezzi/h} \times 50\% = 28 \text{ transiti/giorno}$

rappresenta una percentuale variabile dal 1.9% al 2.8% del traffico pesante rilevato.

L'Unione Valli e Delizie, per quanto di propria competenza, con nota del 03/06/2024 prot. PG/2024/101818, confermando le proprie osservazioni già espresse con la comunicazione prot. n 9959 del 21/03/2024 (acquisita da ARPAE al prot. PG/2024/54527 del 21/03/2024) ha inviato alcune puntualizzazioni alle osservazioni del proponente (prot. PG/2024/89134 del 15/05/2024) sopra esposte, comunicando in sintesi quanto segue:

1. Risposta al punto 1 – Sulla classificazione dell'impianto e l'uso urbanistico previsto dal PUG

Dalla disquisizione avanzata dalla Ditta, in merito all'uso urbanistico dell'impianto, appare quanto mai evidente un'interpretazione fuorviante ed errata delle disposizioni contenute nel PUG. Partendo dal presupposto che la norma è di carattere generale e la sua applicazione comprende diverse fattispecie, oltre a quella in esame, la relativa ratio è incentrata sulla finalità degli impianti, anziché sulla relativa localizzazione come sostenuto dalla Ditta. La finalità degli "impianti per l'ambiente", può essere l'uso pubblico al servizio della collettività, con la gestione affidata a soggetti pubblici o a partecipazione pubblica (nella fattispecie depuratori, discariche, ecc.), oppure di pubblica utilità, con gestione da parte di soggetti privati a scopo di lucro. La norma, tuttavia, va letta in combinato disposto con le disposizioni che disciplinano la funzione urbanistica e la definizione dell'uso dell'impianto, da cui discendono le regole sulla localizzazione di tali impianti, con una rilevante distinzione tra due tipologie di interventi:

- Le "Funzioni collettive, infrastrutture e attrezzature di interesse generale", in cui ricade l'uso "g9 - impianti per l'ambiente", si riferiscono esclusivamente ad impianti diretti all'erogazione di servizi di interesse generale per la collettività, come lascia chiaramente intendere la denominazione. Essi sono, di regola, approvati con un progetto di opera pubblica. Ricadono in tale ambito di applicazione molteplici tipologie di impianti, quali, le discariche, i depuratori, ecc., che necessariamente devono trovare localizzazione in contesti extraurbani (art. 5.2 e 5.12 del PUG).
- Un impianto come quello in oggetto, che tratta la lavorazione di rifiuti, all'interno di un'attività imprenditoriale privata avente fini di lucro, sebbene di pubblica utilità, è inquadrabile come un'attività produttiva ad uso "c1 – attività manifatturiera" ricompresa nelle "Funzioni produttive" (art. 6 del Regolamento Edilizio e art. 1.6 del PUG)) e, pertanto, incompatibile con la localizzazione degli impianti per l'ambiente e coerente, invece, con la collocazione in zona produttiva.

Mentre, infatti, per un impianto finalizzato ad erogare servizi pubblici di interesse per la collettività, la localizzazione è legata alle esigenze pubbliche, sottese ad un progetto di opera pubblica approvato dall'Amministrazione interessata, un'attività produttiva privata, trova la sua giusta collocazione all'interno delle esistenti zone produttive, attrezzate per garantire la sostenibilità ambientale e servite da una viabilità in grado di assorbire il traffico indotto.

In sostanza, si riconosce la definizione di attività di recupero rifiuti di pubblica

utilità, ma si chiede che la stessa venga esercitata in aree produttive tipo APEA, idonee a garantirne la sostenibilità ambientale e infrastrutturale, in virtù della natura privatistica dell'interesse che sottende l'esercizio dell'attività, ossia la finalità di lucro.

2. *Risposta al punto 2. Sulla tipologia di intervento NC e RE*

Le considerazioni riportate nella nota dell'Avv. Silvia Marzot trascurano ed omettono di valutare diversi aspetti essenziali ai fini della qualificazione dei fabbricati indicati come "silos" nel progetto di che trattasi, quali:

- la definizione di "Edificio" riportata nelle Definizioni Tecniche Uniformi regionali (D.T.U. def. n. 46), che ripropone con alcune specifiche quella approvata nel Regolamento Edilizio tipo (definizione n. 32), di cui all'Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2016, in base alla quale l'edificio è la "Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture".
- I silos di stoccaggio oggetto dell'intervento in questione, come indicato nella documentazione progettuale, sono realizzati con pareti in cemento armato, dotati di copertura fissa e tamponamenti sulle aperture perimetrali con infissi in alluminio e pannelli trasparenti fissi, dotati di porta di accesso scorrevole. Gli stessi saranno utilizzati come magazzini/depositi del prodotto lavorato finito; tali depositi saranno accessibili al personale dell'azienda per le attività finalizzate al conferimento e/o svuotamento del prodotto finito, seppure per il tempo strettamente necessario a tali operazioni. Da ciò si evince che, per caratteristiche, dimensioni e tipologia di utilizzo, tali strutture avranno specifica autonomia funzionale, pur essendo strumentali allo svolgimento dell'attività di progetto.

Tali costruzioni, per tipologia ed uso, pertanto, NON possono essere riconducibili:

- alla categoria di impianti tecnologici, in quanto siamo di fronte a fabbricati progettati con lo scopo di immagazzinare e depositare il materiale lavorato e finito, pronto per la commercializzazione; non è presente nessun impianto o dotazione tecnologica funzionale al processo produttivo;
- alla definizione di Volumi Tecnici (quali spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio), e quindi opere insuscettibili di autonomia funzionale.

Secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 175/2015, n. 2059/2016, 2658/2016, n. 4358/2020, n. 8170/2022, n. 7584/2021, n. 8170/2022), infatti, i volumi tecnici si giustificano esclusivamente in

ragione della loro infungibile e limitata funzione di ricovero di impianti tecnologici. In sostanza i volumi tecnici sono quelli finalizzati esclusivamente a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (serbatoi idrici, extra-corsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie, ecc.). Deve esistere inoltre un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze impiantistiche effettivamente presenti. Essi infatti costituiscono veri e propri manufatti strumentali allo svolgimento di una fase del processo produttivo aziendale, dotati di una autonoma funzione strumentale allo svolgimento di un'attività economica e di una specifica destinazione d'uso quali veri e propri depositi.

Tra i diversi esempi di giurisprudenza (TAR Piemonte 821/2018, TAR Brescia n. 213/2014, TAR Veneto n. 281/20149), si richiama la sentenza n. 1289/2021 del Tar Veneto che puntualizza che i silos destinati allo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti di un'impresa non sono volumi tecnici da esentare dal calcolo della volumetria massima assentibile in base allo strumento urbanistico comunale e pertanto vanno conteggiati. Gli stessi sono da considerarsi, pertanto, come nuove costruzioni in base all'articolo 3, comma 1, lettera e) del Dpr 380/2001.

Come già in precedenza illustrato, il fatto che i fabbricati in questione siano destinati a deposito del prodotto finito, a seguito della lavorazione, già da sé esclude tali opere da quelle rientranti nella definizione di Volume Tecnico di cui alla D.T.U. n. 41 dell'allegato II alla DGR 922/2017;

- ad opere pertinenziali, quali elementi edilizi legati da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. I silos di stoccaggio, pur essendo strumentali all'attività, hanno comunque una specifica autonomia funzionale, non sono di modeste dimensioni, anzi, al contrario, rappresentano un impatto dimensionale preponderante in rapporto alle dimensioni dell'opificio di progetto. Tali valutazioni sono formulate in coerenza con il concetto di pertinenza urbanistica, che in base a pacifica giurisprudenza, è applicabile solamente per opere di modesta entità e non a quelle che per dimensioni e funzioni si connotano per una propria autonomia rispetto all'opera principale e non siano coesenziali alla stessa (ad esempio, CdS n. 8504 del 29-12-2020 riferita, tra l'altro, anche ad un silos di stoccaggio verticale di dimensioni ampiamente inferiori a quelle previste nell'intervento di che trattasi).

Si rileva, inoltre, che la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 10-09-2019 (di recepimento della DAL 186/2018) e successive modificazioni, prevede che per le attività di tipo produttivo, il calcolo del Contributo di Costruzione sia riferito alla Superficie Lorda, così come definita dalle DTU e che nel conteggio vadano inclusi anche i magazzini, i silos o altre strutture a maggior

sviluppo verticale in base al rapporto Volume Utile (VU)/6, confermando pertanto l'onerosità anche per i manufatti a sviluppo orizzontale.

Conseguentemente, sulla base delle considerazioni sopra riportate, ribadiamo che i fabbricati che nel progetto vengono denominati “silos” orizzontali, sono costruzioni ad uso magazzino /deposito che:

- rientrano nella definizione di edificio;
- comportano una rilevante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio;
- comportano un consistente incremento di volume e superficie coperta;
- NON sono riconducibili a Volumi Tecnici;
- NON sono riconducibili ad opere pertinenziali;
- devono essere considerate nel calcolo del Contributo di Costruzione, di cui agli artt. 29 e seguenti della LR 15/2013 smi;
- rientrano nella quantificazione dei parametri urbanistici ed edilizi previsti per la zona di intervento;
- rientrano tra le opere da inserire nel computo per la quantificazione delle dotazioni territoriali prescritte dalle norme del PUG:
 - o parcheggi privati art. 2.5 delle norme del PUG;
 - o parcheggi pubblici art. 2.6 delle norme del PUG.

In merito alle nuove costruzioni in zona agricola, si richiama quanto già indicato al precedente punto 1, in base al quale, come più volte sottolineato nelle sedute della Conferenza di Servizi e nelle nostre precedenti formali osservazioni, l'uso “g9 - impianti per l'ambiente”, si riferisce esclusivamente ad impianti con finalità di interesse generale per la collettività (come lascia chiaramente intendere la denominazione), di regola approvati mediante un progetto di opera pubblica, mentre l'intervento oggetto di valutazione è costituito da un impianto per l'ambiente con fini di lucro e gestito da soggetto privato, che sebbene di pubblica utilità, è inquadrabile come una attività produttiva ad uso “c1 – attività manifatturiera” ricompresa nelle “Funzioni produttive”, in genere non ammesse nel territorio rurale, se non a seguito di variante urbanistica ammissibile solo in ragione del rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale già ampiamente sottolineati durante il procedimento istruttorio ed in parte nuovamente evidenziati nel presente parere (vedi punti 1 e 4).

3. *Risposta al punto 3 – Sulla dichiarazione di pubblica utilità*

La dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio delle aree, è ovviamente in capo all'Amministrazione Pubblica e consequenziale all'approvazione del progetto in argomento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 4/2018 - Disciplina della Valutazione dell'Impatto ambientale dei progetti, affinché il procedimento autorizzatorio unico costituisca variante urbanistica, è necessario che sia espressa la valutazione ambientale positiva (ValSAT) e che sia preventivamente acquisito l'assenso dell'Amministrazione titolare del piano da vaiare. In merito a ciò, si ricorda che il Consiglio dell'Unione Valli e Delizie ha espresso all'unanimità il dissenso alla proposta di variante al PUG, con deliberazione n. 15/2024. Si rimanda alla

Provincia di Ferrara, in qualità di Ente competente ai sensi della L.R. 24/2017, l'espressione del parere motivato in merito alla valutazione ambientale e territoriale.

4. *Risposta al punto 4 – Sul consumo del suolo e sulla predisposizione di alternative localizzative*

Le considerazioni formulate dalla Ditta si fondano su un errato inquadramento normativo della fattispecie in esame.

Innanzitutto si ribadisce che l'intervento è inquadrabile come nuova costruzione finalizzata all'insediamento di nuova attività produttiva in territorio rurale, e non come riuso e rigenerazione urbana, come già ampiamente argomentato sia dall'Unione Valli e Delizie che dalla Provincia di Ferrara nei pareri resi alla Conferenza di Servizi, ai quali si fa rinvio.

La trasformazione di un complesso rurale in un complesso produttivo, con l'edificazione di una quota di volumetria ex novo che supera di gran lunga la misura di quella demolita, fuoriesce dal concetto urbanistico di rigenerazione del territorio urbanizzato.

Nel caso di specie, infatti, l'impianto verrebbe realizzato in un contesto completamente rurale, come desumibile dalle tavole del piano e, pertanto, le considerazioni compiute dalla Ditta in merito al territorio urbanizzato, non si attagliano al caso concreto.

La definizione del territorio urbanizzato è contenuta nel PUG (art. 32 della L.R. 24/2017).

Trattandosi, tuttavia, di impianto inquadrabile tra quelli manifatturieri, come illustrato al punto 1, esso è insediabile solo in zona produttiva e ciò appare coerente anche con il principio di limitazione del consumo di suolo. Una zona APEA, infatti, non è un'area "vergine", ma è una zona urbanizzata sulla base di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, in cui è consentita l'edificazione senza che si prospetti il cosiddetto "consumo di suolo" ai sensi della LR 24/2024.

Per contro l'insediamento di un'attività produttiva ex novo in territorio rurale, deve essere supportata da tutte le verifiche atte a dimostrare l'assenza di valide alternative, da esplicitare nella ValSAT, che giustificano la sottrazione di suolo agli usi rurali e alla coltivazione agraria (art. 5 della L.R. 24/2017).

5. *Risposta al punto 6 – Sull'Autorizzazione paesaggistica*

Poiché il sito è interessato dalla fascia di rispetto di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde" per l'ampiezza di 150 m per lato (art. 142 D.Lgs. 42/2004, comma 1 lett. c) dello Scolo Forcello, l'area è soggetta a vincolo paesaggistico ed è stata richiesta un'apposita autorizzazione paesaggistica per l'ottenimento della Autorizzazione Unica. A tale riguardo, si richiama la determina espressa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in termini di dissenso sia con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale, sia, di conseguenza, con riferimento alla determina di competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al nostro prot. 18055 del 3.6.2024. Si condividono i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza indicati in tale determina, negli aspetti di

tutela paesaggistica relativi all'estraneità dell'intervento con il paesaggio tutelato lungo il corso d'acqua e all'alterazione delle caratteristiche del contesto.

È inoltre necessario comunicare che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in relazione al progetto di che trattasi, nella seduta del 23/05/2024 ha espresso il relativo parere CONTRARIO con le seguenti motivazioni:

- poiché trattasi dell'insediamento di una nuova attività produttiva in territorio rurale, dove non è mai stato presente alcun tipo di attività produttiva, si ritiene che si tratti di un'attività avulsa dal contesto in cui andrebbe ad insediarsi;
- si ritiene, inoltre, che tale attività insediata in territorio rurale, si troverebbe lontana dalle opportune infrastrutture e sarebbe servita da una viabilità inadeguata.

6. *Risposta al punto 7 – Sugli oneri a carico del proponente*

Si richiama e si fa rinvio alle seguenti disposizioni:

- art. 29 della L.R. 15/2013 e s.m.i. in base al quale il Contributo di costruzione deve essere corrisposto al Comune all'atto del rilascio del Permesso di costruire;
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 10-09-2019 (di recepimento della DAL 186/2018) e successive modificazioni, che al punto 6.2.1 prevede che il Contributo di costruzione sia corrisposto al Comune all'atto del ritiro del Permesso di costruire;
- punto g.3.2 della Modulistica Unificata Regionale che nel caso di PdC, prevede la possibilità di effettuare il versamento del Contributo di costruzione all'atto del ritiro del Permesso.

Trattandosi di procedimento che contempla la realizzazione di opere riconducibili al Permesso di costruire e non essendo prevista una fase di "ritiro" formale dell'atto, in quanto lo stesso, unitamente al provvedimento autorizzatorio unico finale regionale, sarà trasmesso direttamente all'interessato mediante invio telematico, si ritiene che il Contributo di costruzione, comprensivo del Contributo Straordinario, debba essere versato successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi, ma prima del rilascio del Permesso di costruire e dell'adozione del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i. Tale termine è altresì applicabile anche al versamento dell'importo riferito alla quantificazione delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Resta inteso che, nel caso in cui si opti per un pagamento rateizzato a norma e nei limiti della vigente disciplina comunale relativa alla determinazione del Contributo di costruzione, l'importo residuo dovrà essere sostenuto da idonea garanzia, nel rispetto delle condizioni riportate nella Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 10-09-2019 (di recepimento della DAL 186/2018) e successive modificazioni.

In ogni caso in rapporto alle attuali divergenze in merito alla qualificazione degli edifici denominati "silos", si ritiene che quanto quantificato nei documenti istruttori allegati all'istanza non riporti i valori corretti degli importi dovuti, sia in relazione

al Contributo di costruzione comprensivo del Contributo Straordinario, che delle monetizzazioni e pertanto, allo stato attuale, non risulta evidente e corretta l'entità effettiva degli importi da versare. Si rileva, infatti, che in rapporto a quanto richiesto nella Modulistica Unificata Regionale, il titolare deve presentare una quantificazione del Contributo di costruzione, comprensivo del Contributo Straordinario (punto g.2 del Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di Conferenza di Servizi preventiva) unitamente al calcolo delle monetizzazioni (punto g.3.6.1 del citato modulo), che devono essere coerenti con la soluzione finale del progetto.

Condividiamo comunque la ratio dell'art. 29 della L.R. 15/2013, che trova il suo fondamento nell'assunto secondo cui il Contributo di costruzione resta esclusivamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e che il relativo pagamento risulta privo di causa nel momento in cui, nonostante sia intervenuto il provvedimento autorizzatorio, l'intervento non sia realizzato, ma quanto richiamato è riferito allo stretto rapporto tra trasformazione e versamento del contributo e non al momento temporale nel quale il pagamento di quest'ultimo deve essere effettuato.

Si dà atto che i rappresentanti delegati della Provincia di Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sono risultati assenti alla Conferenza di Servizi conclusiva, avendo comunque inviato i propri atti nel corso dei lavori della conferenza stessa.

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del **04 giugno 2024** svolta in modalità telematica, come di seguito riportato, che hanno, in conclusione di Conferenza, approvato l'esito negativo del PAUR.

L'atto firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.

Amministrazione	Rappresentante
ARPAE come delegato L.R. 13/15 per PAU di VIA dalla Regione Emilia - Romagna e altri atti di competenza	Dirigente delegato ARPAE SAC Ferrara Gabriella Dugoni (Firmato digitalmente)
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Delegata Alice Savi (Firmato digitalmente)
AUSL FERRARA DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA	Delegata Diletta Pelloni (Firmato digitalmente)
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Delegato Leonardo Nascosi (Firmato digitalmente)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO	Delegata Barbara Marangoni (Firmato digitalmente)

ALLEGATI

1. Sintesi osservazioni pervenute
2. Controdeduzioni del proponente
3. Controdeduzioni della Conferenza di Servizi

1. Sintesi osservazioni pervenute

A seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione, sono pervenute le seguenti osservazioni acquisite agli atti:

- 1) Baricordi CdC Unione Valli e Delizie - aprile 2023
- 2) Cavedagna CdC Portomaggiore - aprile 2023
- 3) CdC e Argenta Rinnovamento - luglio 2023
- 4) Circolo Cesare Gaiani - luglio 2023
- 5) e 6) Coordinamento no fanghi - aprile e luglio 2023
- 7) Finetti Carlini Riboli - aprile 2023
- 8) Finetti Daniela - luglio 2023
- 9) e 10) Lavezzi Consonni - aprile e luglio 2023
- 11 e 12) Legambiente - aprile e luglio 2023
- 13) Riboli Matteo - luglio 2023
- 14) Szoda Jozsef - luglio 2023

Nell'ambito della fase di pubblicazione delle integrazioni è pervenuta la seguente osservazione acquisita agli atti (riproposizione di quanto già inviato nel 2023):

Lavezzi Consonni - febbraio 2024

Le osservazioni pervenute affrontano svariate tematiche di interesse generale legate agli impatti ambientali (es. odori, aria), problematiche relative all'incremento del traffico indotto anche con ripercussioni sui centri abitati interessati (es. Bando, Portomaggiore, Portoverrara), carenza di informazioni sulla disponibilità e reperimento del prodotto in entrata, idoneità dell'area rispetto alla destinazione d'uso prevista dal PUG;

Le principali controindicazioni riguardano:

- 1) la presenza di un nuovo impianto avente le caratteristiche citate nelle relazioni della società proponente determinerà un innalzamento delle pressioni di inquinamento dell'aria, non solo per la presenza stessa dell'impianto ma anche per il maggior afflusso in entrata e uscita dal territorio di mezzi pesanti per il trasporto del materiale, con effetti negativi sulla qualità dell'aria e della vita delle comunità locali, oltre ad incidere negativamente sulla struttura stradale locale;
- 2) la carenza di informazioni sulla disponibilità e reperimento del prodotto in entrata, che qualifica il progetto in una dimensione geografica di trattamento fanghi ben maggiore di quanto dichiarato;
- 3) risulta necessario tenere in considerazione anche i nuclei abitativi oltre i 1.000 metri.

Tutte le attività presenti sono potenziali soggetti passivi delle eventuali criticità generate dall'impianto;

- 4) gli obiettivi di riduzione dei rifiuti speciali non devono avvenire a discapito della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente, e che le filiere di recupero devono tenere in considerazione pienamente la trasversalità di tutte le azioni, ivi comprese le conseguenze dirette e indirette dell'insediamento di impianti di lavorazione fanghi come quello in questione;
- 5) a pag. 80 di 166 "La scelta di privilegiare impianti che optino per l'attività di separazione dei reflui sopra citata non è garanzia di utilizzo esclusivo di fanghi "buoni". Inoltre, si dichiarano già i potenziali effetti negativi sulla qualità complessiva dei fertilizzanti prodotti nel caso in cui il conferimento sia effettuato da impianti con reflui provenienti da comparti produttivi (che non vengono comunque eliminati dalle forniture). Altresì viene riportata una modalità di selezione dei conferitori con la possibilità di creazione di un "adeguato rapporto fiduciario" sul quale si esprimono forti dubbi e perplessità;
- 6) gli interventi di consolidamento della viabilità individuati dalla società (realizzazione nr. 2 piazzole e adeguamento intersezione) si ritengono fortemente insufficienti a mitigare i dannosi impatti complessivi dell'impianto sul territorio. Si consiglia di individuare e analizzare ulteriori itinerari alternativi rispetto a quelli identificati dal progetto e/o soluzioni alternative (rifacimento/allargamento strade, costruzione di nuove opere viarie che impediscano l'attraversamento dei centri abitati agevolando così il flusso veicolare e tutelando la qualità di vita delle popolazioni residenti;
- 7) a pag. 17 di 166 "L'area oggetto di futuro insediamento si trova vicinissima ad una porzione del territorio provinciale tutelata dalla presenza di caratteri ambientali generali e specifici, con particolare attenzione per bacini e corsi d'acqua naturali. Inoltre, l'insediamento dell'impianto non consentirebbe di conservare i complessi rapporti tra popolazione insediata, attività umane e conformazione territoriale all'interno della vicenda storica del territorio." "Tale progetto di impianto risulta estraneo alla vicenda storica del territorio e le popolazioni che lo abitano hanno già espresso considerazioni negative a partire dal precedente procedimento autorizzativo di screening, maggiormente confermate in questa sede e nitidamente testimoniate dalle azioni collettive organizzate in loco dai portatori di interessi e dalle numerose adesioni di semplici cittadini alla esibizione di contrarietà alla proposta di impianto";
- 8) si chiede di tenere conto, nelle valutazioni, della vicinanza di aree a tutela dell'Ente Regionale E-R Parco del Delta del Po. L'area dell'ex Valli del mezzano è ZPS (Zona di Protezione Speciale) di interesse comunitario. IT4060008 - ZPS - Valle del Mezzano, Superficie: 18863 ettari, Province e Comuni interessati: Provincia di FERRARA, Argenta, Comacchio, Ostellato, Portomaggiore. Territorio confinante con IT4060002 SIC-ZPS Valli di Comacchio.

Nell'ambito della procedura espropriativa sono pervenute due osservazioni:

- Oliviero Michele, ha presentato osservazioni in data 20/08/2023, acquisite con prot. ARPAE PG/2023/144192 del 23/08/2023, inviate alla Ditta con prot. ARPAE PG/2023/146295 del 29/08/2023;riporta criticità di carattere ambientale e legate al traffico indotto;

- Cesari Raffaele, ha presentato osservazioni in data 27/06/2023, acquisite con prot. ARPAE PG/2023/111845 del 27/06/2023, inviate alla Ditta con prot. ARPAE PG/2023/0139242 del 10/08/2023; riporta che la proprietà ha un pre accordo per l'affitto del terreno di cui trattasi (comparto denominato "Pomona").

2. Controdeduzioni del proponente

Il proponente ha controdedotto puntualmente alle osservazioni pervenute con nota acquisita da ARPAE Prot. PG/2024/22803 del 06/02/2024, unitamente alla documentazione integrativa (elaborato "RE.IN02 Relazione integrazioni VIA") che si riassumono di seguito per temi principali:

- 1) è opportuno precisare che nel progetto sono contenute simulazioni sugli impatti attesi nello scenario di progetto (emissioni in atmosfera, pagg. 128-133 del RE05-Studio preliminare ambientale; impatto acustico, pag. 134 del RE05-Studio preliminare ambientale; campi elettromagnetici: pagg. 136-137 del RE05-Studio preliminare ambientale), le quali evidenziano il rigoroso rispetto dei limiti normativi; in ordine alla viabilità si rinvia a quanto dettagliatamente previsto, approfondito e sviluppato al paragrafo "1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità". Inoltre, dalla tabella RE.01 "TABELLA FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE" si evince chiaramente come il valore sia dato dal numero di mezzi che transiteranno da e verso l'impianto che saranno complessivamente 4.882 (nel periodo A) e 318 (nel periodo B) per un rapporto di circa 3 mezzi/ora; quindi, con un modesto impatto sulla struttura stradale locale;
- 2) la movimentazione dei prodotti trattati nell'impianto è riportata puntualmente nello Studio di impatto ambientale e successive integrazioni 6.5.2. "Possibili interferenze del progetto su traffico e viabilità e misure preventive", mentre il reperimento dei prodotti è rimesso agli accordi commerciali tra il Proponente e altri operatori qualificati del settore;
- 3) entro i 1.000 m dal centro dell'impianto, vi sono solo 25 unità abitative di cui 12 oltre i 900 metri di distanza dal luogo dell'opera e poste in ordine sparso a cui fanno capo appezzamenti coltivati; inoltre, l'area è sia fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 Km, in area scarsamente popolata, sia dalla frazione di Portoverrara, il cui centro dista circa 1,8 Km dalla corte che risulta essere il centro abitato più prossimo; ne deriva che il problema delle abitazioni al di fuori dei 1000 metri è difficilmente ipotizzabile;
- 4) alla luce delle rilevanze tecniche [Studio impatto ambientale "Descrizione del processo di trattamento" 4.4, RE.01 "Tipologia dell'intervento"], non emergono elementi utili che facciano ipotizzare un rischio per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente, dal momento che il progetto e la conseguente attività produttiva dell'impianto sono rispondenti ai canoni normativi richiesti e conformi al generale principio di prevenzione in materia ambientale, valutando sia le conseguenze dirette che indirette dell'insediamento;
- 5) per quanto riguarda i fanghi di depurazione provenienti da impianti che trattano reflui urbani, si terranno in particolare considerazione gli aspetti collegati alla composizione del refluo trattato e alla provenienza delle sue componenti; Come già detto, (nello Studio di impatto ambientale) si cercherà di privilegiare impianti che operino in ambiti nei quali sia stata operata una separazione, a livello di linee fognarie, tra i comparti

produttivi e quelli civili e residenziali, e che trattino perciò solo quest'ultima tipologia di reflui. Ad ogni modo, oltre ai dei controlli che verranno operate sulle singole provenienze, un'adeguata garanzia sulla qualità dei materiali deriverà dal fatto che verrà operata un'accurata selezione dei conferitori, limitandone il numero esclusivamente a poche realtà con le quali sia possibile stabilire un adeguato rapporto fiduciario. Inoltre, fermo restando che il materiale in ingresso dovrà essere accompagnato da un referto analitico in corso di validità ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 99/92, che faccia riferimento ai parametri analitici richiesti dalla D.G.R. Emilia-Romagna 2773/2004 e s.m.i., la scelta dei materiali è, comunque, ordinata al generale principio di prevenzione;

- 6) l'osservazione lamenta ricadute di inquinamento dell'aria (atmosferico) dovuto alla presenza dell'impianto e del traffico veicolare oltre agli ulteriori effetti negativi sulla qualità dell'aria e della vita delle comunità locali; in tal senso è opportuno precisare che nel progetto sono contenute simulazioni sugli impatti attesi nello scenario di progetto (emissioni in atmosfera, pagg. 128-133 del RE05-Studio preliminare ambientale; impatto acustico, pag. 134 del RE05-Studio preliminare ambientale; campi elettromagnetici: pagg. 136-137 del RE05-Studio preliminare ambientale), le quali evidenziano il rigoroso rispetto dei limiti normativi; in ordine alla viabilità si rinvia a quanto dettagliatamente previsto, approfondito e sviluppato al paragrafo "1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità"; inoltre, dalla tabella RE.01 "TABELLA FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE" si evince chiaramente come il valore sia dato dal numero di mezzi che transiteranno da e verso l'impianto che saranno complessivamente 4.882 (nel periodo A) e 318 (nel periodo B) per un rapporto di circa 3 mezzi/ora, quindi, con un modesto impatto sulla struttura stradale locale;

- 7) il sito è interessato parzialmente dalla fascia di rispetto di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde" per l'ampiezza di 150 m per lato (art. 142 D.Lgs 42/2004) dato dal passaggio dello Scolo Forcello. In tal senso, dato che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico è stata richiesta un'apposita autorizzazione paesaggistica (vedi relazione paesaggistica) per l'ottenimento della Autorizzazione Unica.

Per quanto attiene il secondo punto, circa la conservazione dei rapporti tra popolazione insediata, attività umane e conformazione territoriale rispetto alla nuova attività, al di là della sua genericità, nel merito si ritiene che l'opera sia compatibile con la pianificazione urbanistica di livello locale e regionale e, per la quale non sussistono motivi di diniego alla sua attuazione. Ciò è quanto emerge R.E.02 - "Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica". Inoltre, si evidenzia che grazie all'attività di impianto si registrerebbe un incremento del dato occupazionale a beneficio della collettività. Infatti, l'impiego di addetti operanti all'interno dell'impianto, seppur non significativo, presuppone l'avvio di procedure di reclutamento di personale qualificato. (R.E.01 - "Organigramma e mansionario del personale");

- 8) dalla planimetria si osserva che dal sito oggetto dei lavori la distanza dalla Valle del Mezzano è di 5.100 metri, mentre è di 4.900 metri per il "Po di Prima e Bacini di Traghetto". Inoltre, come già eccepito, la stima del rischio risultante dalla presenza dell'impianto è molto bassa con riferimento alla natura e dimensioni delle opere di progetto poiché non è previsto l'uso di sostanze pericolose oltre al fatto che saranno adottate tutte le misure preventive e precauzionali necessarie. Ad ogni modo, le

simulazioni effettuate non hanno segnalato criticità, ma hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge di riferimento.

Il proponente ha controdedotto puntualmente alle osservazioni pervenute con nota acquisita da ARPAE Prot. PG/2024/22803 del 06/02/2024, unitamente alla documentazione integrativa (elaborato “RE.IN02 Relazione integrazioni VIA”) che si riassumono di seguito:

- 1) Cesari Raffaele: il sistema indennitario previsto dal dpr 327/2001 in tema di espropriazioni per pubblica utilità è un sistema chiuso e la giurisprudenza ritiene quindi indennizzabili solo i valori espressamente previsti dalla normativa di legge. Le possibili indennità in favore dell'espropriato previste dal legislatore sono quindi racchiuse negli artt. 37 e 40 dpr 327/2001 che sanciscono il corrispettivo di un indennizzo in relazione all'ablazione del bene espropriato. L'indennizzo, pertanto, nel caso di specie va a remunerare il solo valore di mercato del bene fatto oggetto di esproprio e l'eventuale perdita di valore della restante parte non espropriata in quanto “il principio secondo il quale i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione del diritto sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all'immobile per il tempo in cui si è protratto l'evento lesivo, escluso ogni altro pregiudizio per lucro cessante, non osta a che il mancato reddito possa considerarsi nella valutazione dell'indennità, ma tale rilevanza può ammettersi non come lucro cessante bensì soltanto se sia derivata una reale perdita o diminuzione dell'immobile, anche se per perdita o diminuzione del valore locativo.” (Cassazione civile, sez. I, 12/03/2020, n. 7112);
- 2) Oliviero Michele: le controdeduzioni riportano per sommi capi quanto già controdedotto alle osservazioni precedenti.

3. Controdeduzioni della Conferenza di Servizi

In merito alle osservazioni ambientali si precisa quanto segue:

1. le osservazioni riassunte al punto 1 si ritengono accoglibili per le motivazioni espresse nella sezione “Valutazioni”;
2. le osservazioni riassunte al punto 2 si tengono parzialmente accoglibili per quanto riguarda la movimentazione dei rifiuti trattati nell'ambito della viabilità interessata e traffico indotto; si ritengono invece pertinenti le controdeduzioni del proponente in relazione al reperimento dei prodotti, in quanto tali criticità si possono superare con prescrizioni tramite la messa a punto di specifiche procedure di accettazione dei fanghi;
3. le osservazioni riassunte al punto 3 si ritengono accoglibili per le motivazioni espresse nella sezione “Valutazioni”;
4. le osservazioni riassunte al punto 4 si ritengono accoglibili per le motivazioni espresse nella sezione “Valutazioni”;
5. si ritengono pertinenti le controdeduzioni del proponente di cui al punto 5;
6. le osservazioni riassunte al punto 6 si ritengono accoglibili per le motivazioni

espresse nella sezione “Valutazioni”;

7. rispetto al punto 7, si ritengono pertinenti le controdeduzioni presentate da parte del proponente in relazione alla presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, mentre si ritengono accoglibili le osservazioni in merito alla compatibilità urbanistica in virtù della relazione di non conformità al PUG dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e delle motivazioni di dissenso alla variante espresse dal Consiglio dell’Unione di cui alla Delibera n. 15/2024;
8. rispetto al punto 8, si ritengono pertinenti le controdeduzioni presentate da parte del proponente in relazione alla distanza e ai potenziali impatti sulle aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

In merito alle osservazioni nell’ambito della procedura espropriativa:

- 1) parzialmente accolta per le motivazioni già riportate nelle controdeduzioni alle osservazioni ambientali;
- 2) parzialmente accolta per le motivazioni già riportate nelle controdeduzioni alle osservazioni ambientali.

Le osservazioni e le controdeduzioni sono state pubblicate integralmente sul portale dedicato della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>).



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta - Ostellato - Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 15 del 23/4/2024 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO

Unione dei Comuni Valli e Delizie - Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara - Espressione sulla variante urbanistica al Piano Urbanistico Generale PUG

L'anno **2024** il giorno **23** del mese di **aprile** alle ore **19:15** in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;

Convocato **in modalità telematica, in forma mista** (ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Unione, della conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari in modalità telematica", approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 53 del 21/12/2022), nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

All'appello risultano:

Presenti		Assenti	
- Baldini Andrea	(in collegamento telematico)	- Visentini Laura	
- Cai Nadia		- Zancoghi Sara	
- Saletti Roberto	(in collegamento telematico)	- Brina Giuseppe	
- Fiorentini Leonardo	(in collegamento telematico)	- Martellozzo Nicola	
- Coltra Francesca	(in collegamento telematico)	- Buscaroli Sara	
- Donati Enrico		- Bonoli Mirco	
- Gilli Francesco		- Stirpe Gianni	
- Rossi Elena		- Ricci Antonio	
- Morosi Marco			
- Righetti Silvia			
- Bernardi Dario			
- Zagatti Anna Maria			
- Trentini Angelo			
- Curtarello Ottavio	(in collegamento telematico)		
- Grilanda Marcello			
- Baricordi Alex			
Totale presenti: 16		Totale assenti: 8	

Partecipa la Dottoressa *Rita Crivellari* - **Segretario**

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Visentini Laura, Zancoghi Sara, Brina Giuseppe, Martellozzo Nicola, Buscaroli Sara.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente Francesco Gilli**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori:

Zagatti Anna Maria, Donati Enrico, Grilanda Marcello.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Punto n. 3 all'ordine del giorno: Unione dei Comuni Valli e Delizie - Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara - Espressione sulla variante urbanistica al Piano Urbanistico Generale PUG"..

Cedo la parola per l'esame del punto. Prego.

Presidente Unione Dario BERNARDI:

Credo che l'Assessore Baldini mi lascerà la presentazione del punto, corretto? Giusto per delega, ma faccio la verifica.

Vice Presidente Unione Andrea BALDINI:

Certo, certo.

Presidente Unione Dario BERNARDI:

Lo prendevo come silenzio a senso, ma in realtà cerco di essere abbastanza veloce, anche perché sono le tematiche che abbiamo discusso nell'occasione dell'ultimo Consiglio dell'Unione, in cui abbiamo approvato congiuntamente a tutti i gruppi politici l'Ordine del giorno.

Di fatto questo è l'atto con cui le eccezioni e le obiezioni sollevate all'interno della conferenza dei servizi vengono riportate all'interno della sede ufficiale del Consiglio dell'Unione e quindi sostanzialmente c'è la proposta di approvazione di questa delibera che corrisponde a una proposta di sostanzialmente di dissenso alla variante al piano urbanistico generale dell'Unione.

Di questo mi ripeto rispetto al precedente consiglio, devo davvero ringraziare il Settore Programmazione Territoriale e i nostri Uffici dell'Unione che hanno davvero su questo lavorato in maniera puntuale ed approfondita, cosa che appunto è testimoniata dalla numerosa, dalla corposa documentazione prodotta e anche dal testo della delibera, che come vedete è molto approfondito.

Io non mi dilungo più di tanto sul contenuto della delibera, ma cerco di sintetizzare gli aspetti essenziali che portano a una delibera che propone dissenso la variante urbanistica.

L'avete ascoltato anche la volta scorsa, ci sono delle necessità di variante al piano urbanistico sostanziali e non di secondo piano che riguardano, di fatto, quello che sarebbe un insediamento ex novo di attività produttiva in territorio rurale, quindi di attività manifatturiere che non sono ammesse per la pianificazione territoriale vigente in territorio rurale, c'è un cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico testimoniale, quindi secondo il piano urbanistico.

Ci sono nuove costruzioni, quindi di fatto quella che si propone non è una semplice riqualificazione di una corte, ma ci sono nuove costruzioni peraltro non connesse ad usi strettamente agricoli ma appunto con finalità attinenti all'uso produttivo e quindi queste sono sostanzialmente le parti fondamentali della variante urbanistica sulla quale esprimiamo dissenso.

Richiamo anche, così come citato in delibera per la parte di conferenze di servizi, la parte di viabilità con riferimento alla Provincia di Ferrara in cui si riportano appunto alcuni passaggi che sono illuminanti ed essenziali con riferimento alle interferenze rispetto appunto all'impatto di questo impianto con la viabilità provinciale si segnalano criticità derivanti dall'incremento della componente di traffico pesante che come riportato nello studio di impatto ambientale risulta di essere circa 3,5 veicoli l'ora, 28 veicoli al giorno lungo la SP48 comportando un incremento di oltre il 40% della sola componente di traffico pesante, quindi l'aumento percentuale di veicoli pesanti sul totale e quindi si evidenzia che la conformazione strutturale e lo stato della SP48 non sono idonei a tale aumento di flusso veicolare, considerato appunto che è il traffico pesante quello più usurante rispetto alle arterie viarie che l'ampliamento parziale come proposto della sola intersezione tra la via Bonacciola e l'SP48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute a questo incremento di traffico pesante e ultimo ma sicuramente non meno importante anzi, l'attraversamento del centro abitato di Bando quindi la frazione di Argenta da parte di mezzi pesanti comporta disagio agli abitanti, diminuzione della sicurezza e considerevole aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico.

Ricordo sempre peraltro che non sono tenuti i proponenti a dare la configurazione degli itinerari per il prodotto in ingresso e quindi per l'approvvigionamento, ma questo impatto sulla viabilità e soprattutto sull'attraversamento dei centri abitati si potrebbe avere anche in corrispondenza

della distribuzione del prodotto trasformato e quindi di fatto dell'ammendante in uscita dall'impianto, cosa che non è prevista diciamo nella dichiarazione e nel progetto, ma è stata chiesta anche più volte in sede di conferenza di servizi.

Per tutto questo e per altre motivazioni che non riporto in questo momento, con documentazione puntuale rispetto a tutte le normative e ai caratteri diciamo e ai fondamenti della pianificazione così come stabiliti dal nostro piano urbanistico la proposta con questa delibera è di esprimere dissenso alla proposta di variante al Piano Urbanistico Generale in relazione alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente alla realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi localizzato in via Portoni-Bandisolo in località Portoverrara.

Quindi Lo ribadisco per chiarezza, votando a favore della delibera esprimiamo dissenso alla variante urbanistica e questo è quello che naturalmente proponiamo al Consiglio dell'Unione. Grazie.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Passiamo quindi alla discussione. Sono presenti interventi? Prego consigliere.

Consigliere Alex BARICORDI:

Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, molto brevemente, anche perché come diceva il Sindaco di Portomaggiore, è un argomento che abbiamo ampiamente discusso anche nella seduta di Consiglio dell'Unione dell'ultima volta, anche io per unirmi sicuramente ai ringraziamenti del Settore Tecnico dell'Unione che ha lavorato su questa delibera in particolare, ma soprattutto anche su tutta la documentazione corposa che poi va in conferenza dei servizi.

Solamente per citare chiaramente le criticità che sono assegnate un po' all'insediamento di questo impianto sul territorio, ma in particolare proprio sulla parte urbanistica che abbiamo anche valutato la volta scorsa, quindi proprio una incompatibilità con i nostri strumenti urbanistici, ma vorrei sottolineare anche una non completezza, se vogliamo, della documentazione messa a disposizione dalla società proponente, proprio perché mancano diverse anche alternative, se vogliamo, sulla parte della viabilità.

Non hanno particolarmente risposto ad alcune delle sollecitazioni che venivano citate all'interno delle richieste di integrazione dei diversi Enti che hanno richiesto chiaramente documentazione, informazioni in aggiunta.

Quindi sicuramente il dissenso va approvato in maniera unitaria da questo Consiglio e oltre che ringraziare ovviamente il gruppo di maggioranza così come fatto la volta scorsa vorrei chiaramente anche sottolineare l'impegno che hanno messo tutti i gruppi di opposizione rispetto anche al documento che è stato approvato nel Consiglio scorso che vedo è stato citato anche giustamente nel testo della delibera di questa sera.

Sicuramente tutti i Gruppi di opposizione, quindi tutti i gruppi del centro destra, delle liste civiche, anche se non è presente questa sera, ma anche il Movimento 5 Stelle, sicuramente si esprimeranno con un voto favorevole alla delibera, che significa appunto un voto di dissenso alla variante del piano urbanistico che ci viene richiesta questa sera. Grazie.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Ci sono altri interventi? Prego consigliere.

Consigliere Nadia CAI:

Solo per sottolineare, come ha fatto il consigliere Baricordi, anche il nostro sarà..., anticipo la dichiarazione di voto, anche il nostro sarà un voto favorevole al dissenso e ringrazio..., ringraziamo anche noi il Settore Tecnico che ha lavorato e, come sottolineato insomma anche la volta scorsa, è stato fatto un lavoro anche con l'intero Gruppo consigliere ringraziamo di nuovo tutti quanti i gruppi che insomma hanno lavorato all'Ordine del Giorno della scorsa volta per ottenere un risultato e insomma speriamo che questo abbia un proseguo nel negare l'autorizzazione.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Ci sono altri interventi? Dichiaro quindi chiusa la discussione, passiamo alla dichiarazione di voto se presenti. Procediamo quindi all'operazione di voto.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Vedo l'assessore Baldini, se ha un malfunzionamento...

Vice Presidente Andrea BALDINI:

Sì, non riesco a votare e quindi, come dire, vorrei esprimere verbalmente il mio voto e dire che i voti sono favorevoli.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Va bene, va bene, accettiamo il voto in tale forma.

Quindi il Consiglio si esprime in modo unanime, tutti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto e ovviamente approva.

Procediamo al voto per l'immediata eseguibilità.

Vedo che ha votato anche il Consigliere Curtarello, per cui il Consiglio si esprime di nuovo in maniera unanime, 16 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto e approva l'immediata eseguibilità.

Procediamo quindi all'esame del punto numero quattro all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO UNIONE

Evidenziato che a decorrere dal 01.10.2013 sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie le funzioni relative a *Programmazione e pianificazione urbanistica, l'Edilizia privata, il Sistema informativo territoriale, l'Ambiente* da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, come da convenzione sottoscritta in data 01.10.2013 reg. n. 4, approvata con deliberazione di C.U. n.13 del 30.09.2013, e che pertanto il *Settore Programmazione Territoriale* è competente nell'assunzione degli atti relativi alla funzione medesima.

Premesso che:

- la società Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. con sede nel Comune di Crevalcore (BO) ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA per la realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione localizzato in Via Portoni Bandissolo in località Portoverrara - Portomaggiore (FE), giusta nota acquisita al fascicolo della Regione Emilia-Romagna Prot. n. PG/2022/1220215 del 07.12.2022 ed al prot. Arpae PG/2022/201121-201558 del 07.12.2022, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018;
- il progetto, ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 4/2018, per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale n.6115 del 04.04.2019;
- Il Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR), secondo quanto richiesto dal proponente, comprende i seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera con relativi soggetti competenti:

Provvedimento di VIA (L.R. 4/18)	Regione Emilia Romagna con istruttoria ARPAE SAC Ferrara
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, L.R. 4/18)	Comune di Portomaggiore Unione dei Comuni Valli e Delizie
Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06)	ARPAE SAC Ferrara
Permesso di Costruire (L.R. 15/13, D.P.R. 380/2001), comprensivo del parere sismico sulle opere (art. 15 comma 3 bis L.R. 4/18) e parere igienico ambientale	Unione dei Comuni Valli e Delizie Provincia (parere sismico) AUSL (parere igienico ambientale)
Parere compatibilità idraulica (L.R. n. 4/07 art. 4) e verifica rispondenza Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/11 e D.M.10/09/2010)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/04)	Unione dei Comuni Valli e Delizie previo parere Soprintendenza Belle arti e paesaggio
Verifica archeologica preventiva (D.Lgs. n. 50/2016)	Soprintendenza Belle arti e paesaggio
Asenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 comma 2 L.R. 4/18)	Unione dei Comuni Valli e Delizie

ValSAT su variante urbanistica (artt. 18-19 L.R. 24/2017)	Provincia di Ferrara con istruttoria ArpaE SAC Ferrara
Parere per varianti agli strumenti urbanistici comunali (PUG) (art. 21 L.R. 4/18, art. 18 L.R. 24/2017)	Unione dei Comuni Valli e Delizie Provincia di Ferrara
Parere sismico su varianti agli strumenti urbanistici comunali (art. 5 L.R. 19/2008)	Provincia di Ferrara con istruttoria della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (D.P.R. 327/01, art. 11 L.R. 37/02, art. 208 D.Lgs.152/06)	Comune di Portomaggiore Unione dei Comuni Valli e Delizie ArpaE

Premesso altresì che il progetto denominato *“Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione nel Comune di Portomaggiore (FE)”*:

- si prefigge la realizzazione di uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 ton/anno, ricadente nella tipologia progettuale di cui agli allegati B2 della L.R. 4/18 B.2.50 *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;
- si attua attraverso un intervento sulla corte colonica attualmente dismessa denominata *“Fienil Nuovo”*, sita in Via Portoni Bandissolo a Portoverrara di Portomaggiore (FE), che consta nel recupero dei fabbricati tutelati, nella demolizione dei fabbricati produttivi esistenti e nella ricostruzione di un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;
- necessita di variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Valli e Delizie riguardante le seguenti tematiche:
 - insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
 - cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG;
 - nuova costruzione non ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
 - per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto riguardante terreni di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree.

Visto l'esito della Conferenza di Servizi istruttoria, convocata da ARPAE-SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 109011/2023 del 22.06.2023 ed acquisita al prot. dell'Unione n. 20536 del 22.06.2023, tenutasi in data 14.07.2023 ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 18 della LR 4/2018, che ha determinato richieste di integrazioni da parte di tutti gli enti partecipanti, con particolare riferimento alla Provincia di Ferrara di cui si riportano alcuni passaggi:

*“Con riferimento alle **interferenze con la viabilità provinciale**, si segnalano criticità derivanti dall'incremento della componente di traffico pesante che, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale, risulta essere di circa 3,5 veicoli all'ora (28 veicoli al giorno) lungo la SP 48, comportando un incremento di oltre il 40% la sola componente di traffico pesante (aumento percentuale di veicoli pesanti sul totale dal 4,1% al 5,9%). Nello specifico, si evidenzia che:*

- *la conformazione strutturale e lo stato di ammaloramento della SP48 non sono idonei a tale aumento di flusso veicolare, considerato che il traffico pesante risulta la componente di traffico che maggiormente comporta l'usura dell'asfalto delle arterie viarie da esso interessate;*
- *l'ampliamento parziale della sola intersezione tra via Bonacciola e la SP 48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute all'incremento di traffico pesante, soprattutto per quanto riguarda la svolta in sinistra dei mezzi diretti allo stabilimento che dalla strada provinciale, provenendo da Bando, devono immettersi nella strada comunale;*
- *l'attraversamento del centro abitato di Bando, frazione di Argenta, da parte di mezzi pesanti, comporta disagi agli abitanti, diminuzione della sicurezza e considerevole aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico in un contesto prettamente residenziale.*

In considerazione delle suddette criticità, risulta necessario:

1. *condurre un approfondimento su tale tematica, in primis valutando una collocazione più idonea all'insediamento dell'attività in progetto (si vedano considerazioni di cui al punto successivo), di cui dar conto nel SIA e nel Rapporto Ambientale, come di seguito argomentato.*

Con riferimento alla **pianificazione urbanistica e territoriale**, stante la modifica del quadro di riferimento programmatico rispetto alle valutazioni contenute nello screening a VIA, anche per chiarire le competenze di questa Provincia nel procedimento avviato, è necessario acquisire:

1. la presentazione di una relazione a firma del funzionario preposto dell'Unione, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione di competenza, attraverso un'analisi di confronto con tutti gli strumenti urbanistici vigenti (PUG, ZAC), con esplicitazione della coerenza con le strategie degli stessi e dei contenuti di variante del progetto proposto (**Relazione di conformità urbanistica**). Si anticipa sin d'ora che, in riferimento a quanto emergerà nella Relazione di conformità urbanistica di cui sopra, le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale dovranno essere adeguate di conseguenza;
2. un **aggiornamento del Rapporto Ambientale ai fini VAS** allo scopo di:
 - adeguarne i contenuti alle valutazioni riportate nella Relazione di conformità urbanistica predisposta dall'Unione Valli e Delizie (vedi punto 2);
 - estendere la trattazione della coerenza con il PTCP vigente a tutti i sistemi ed elementi oggetto di tutela, con particolare riferimento a:
 - sistema delle aree agricole (art. 11 delle Norme, il cui contenuto anticipa quanto riportato dall'art. 6, co. 5, della L.R. 24/2017)¹
 - sistema delle infrastrutture (titolo IV delle Norme) anche in riferimento alle criticità sopra evidenziate circa le interferenze con la viabilità provinciale (vedi punto 1);
 - aree idonee/precluse all'insediamento di impianti inerenti i rifiuti (artt. 31 e 32 delle Norme). A tale proposito si evidenzia che il PTCP vigente non ha ancora recepito le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027) entrato in vigore il 05.08.2022;
 - il sistema produttivo (artt. da 39 a 43 delle Norme);
 - estendere la valutazione di coerenza con il citato PRRB 2022-2027, con particolare riferimento all'individuazione delle aree non idonee e ai criteri per l'individuazione delle aree idonee. Come detto, il PTCP vigente non ha ancora recepito il disposto dell'art. 7 delle Norme del PRRB (individuazione aree idonee) pertanto, per questo tema, si rimanda ai criteri richiamati al paragrafo 12 della Relazione del medesimo piano regionale, da coordinarsi con il quadro programmatico vigente;

In relazione a quanto dovrà essere approfondito/integrato nel **Rapporto Ambientale**, si evidenzia che le valutazioni ivi contenute dovranno dar conto in primis della idoneità/sostenibilità della localizzazione proposta valutando le ragionevoli alternative localizzative. A tale proposito, si precisa che problemi di accessibilità/viabilità (ove ne emerga l'inadeguatezza), risultano impeditivi al rilascio di un parere favorevole circa la sostenibilità ambientale e territoriale a causa del contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla L.R. 24/2017 (oltre che alle disposizioni del PTCP e dei relativi obiettivi strategici). Si ricorda, inoltre, che questa Provincia potrà esprimersi in merito alla VALSAT, solo a seguito della trasmissione dei pareri degli enti competenti in materia ambientale e delle eventuali osservazioni pervenute durante il periodo di deposito, ovvero della dichiarazione attestante che non sono pervenute osservazioni a firma del funzionario preposto."

Ritenuto di recepire e fare proprie le questioni in materia urbanistica e la relativa Relazione di Conformità Urbanistica di cui alla richiesta di documentazione integrativa dell'Unione Valli e Delizie a seguito della Conferenza di Servizi Istruttoria del 14.07.2023 (prot. 24176 del 21.07.2023), come di seguito riportato:

"Relativamente alle questioni in materia urbanistica - VALSAT - Valutazione degli scenari alternativi e degli impatti attesi

Si ritiene necessario richiamare alcuni dei contenuti obbligatori per la redazione del Rapporto ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'art. 18 della LR 24/2017, mettendoli a confronto con quanto esplicitato nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza in argomento.

Una delle basi fondanti del documento di VALSAT è l'individuazione e la valutazione di tutte le ragionevoli alternative idonee alla realizzazione dell'intervento, dimostrando che la soluzione prescelta è quella di minore impatto sul territorio e maggiormente sostenibile. La VALSAT deve quindi analizzare una serie di scenari alternativi, esaminare la relazione fra luoghi e gli effetti cumulati dovuti al progetto, in riferimento soprattutto alle caratteristiche del territorio e della sostenibilità ambientale e infrastrutturale. Nella valutazione delle possibili alternative occorre anche tenere conto della coerenza/sostenibilità dei progetti di trasformazione rispetto alle strategie del PUG, partendo dalle valutazioni sullo scenario in assenza di interventi (scenario di riferimento), fino alla restituzione della diagnosi in termini di impatto delle prestazioni attese.

Recependo chiaramente i dettami della LR 24/2017, la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale (SQUEA) del PUG vigente, non consente l'insediamento di nuove attività produttive secondarie nel territorio rurale, indicando, quali scenari idonei a tale scopo, il recupero di insediamenti produttivi dismessi o in alternativa lotti liberi residui all'interno delle zone produttive esistenti. E' bene evidenziare che già la normativa statale pregressa, leggi DPR 160/2010, richiedeva un'analisi delle soluzioni alternative presenti sul territorio, e solo nel caso in cui lo strumento urbanistico non individuasse zone per insediamenti produttivi oppure fossero insufficienti, era consentito l'insediamento in differenti aree.

Un'altra delle basi del documento di VALSAT costituisce l'analisi delle ricadute che l'intervento può avere sul contesto, riferite non solo al livello locale, ma anche a livello territoriale.

Presa visione della documentazione a corredo, emerge chiaramente che quasi tutte le valutazioni effettuate sono limitate specificatamente all'analisi del sito, e per alcune matrici, il più delle volte al solo territorio del comune di Portomaggiore. In realtà, pur insistendo nel territorio del comune di Portomaggiore, l'impatto atteso interessa un'area molto più vasta, ricomprendendo anche il territorio del comune di Argenta.

Infatti già al paragrafo 4.2.2 dello Studio di Impatto ambientale (Ambiti territoriali coinvolti e dimensionamenti potenziali), viene chiaramente esplicitato che "per la sua collocazione l'impianto risulterà sostanzialmente equidistante e baricentrico rispetto all'area agricola presa in esame, comprendendo, in un raggio di poche decine di chilometri di distanza da esso, ampie porzioni delle provincie di Ferrara, Bologna e Ravenna".

Il paragrafo in questione analizza la superficie agricola coinvolta dal riutilizzo dei fanghi, ma lo scenario non muta se viene considerato l'approvvigionamento dell'impianto. Nel Rapporto ambientale presentato, a livello di viabilità viene analizzata solo l'ipotesi di approvvigionamenti provenienti dal bolognese e dal ferrarese, individuando un percorso che, pur non interessando il centro abitato di Portomaggiore, attraversa non marginalmente quello di Bando. In realtà l'impatto sul sistema vario deve essere valutato più ad ampio raggio, in quanto non è da escludersi un approvvigionamento proveniente anche dal territorio del ravennate, il che presuppone necessariamente l'attraversamento anche del centro abitato di Argenta. Tale scenario non è stato approfondito nella documentazione prodotta, così come non sono state avanzate soluzioni viarie alternative all'attraversamento di Argenta.

Per quanto attiene l'inquadramento programmatico, si richiama la necessità di esplicitare la verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata relativa al Piano dei Rifiuti, nello specifico con l'art. 22 delle Norme ed il capitolo 12.4 della Relazione di Piano.

Relazione di Conformità Urbanistica - Il documento "Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale" (SQUEA) definisce quale prima macro-indicazione strategica la "valorizzazione ambientale ed economica del territorio vasto rurale", attinente al tema in questione in relazione ai seguenti obiettivi generali, come definiti nel modello dati regionale del PUG:

- la tutela e valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico;
- il riconoscimento e la salvaguardia dei servizi eco-sistemici del territorio;
- la riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi;
- agricoltura sostenibile.

Tali obiettivi vengono poi declinati nel PUG sulla base delle Politiche ed Azioni codificate a livello regionale, rivolte allo sviluppo di una agricoltura sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storiche, anche attraverso lo sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero, quale maggiore opportunità di integrare e diversificare l'economia locale:

- tutela, valorizzazione e potenziamento delle aree naturali protette e degli habitat più importanti salvaguardando funzionalità ecologica e valore paesaggistico ambientale;
- valorizzazione del paesaggio agrario, delle filiere agroalimentari, delle produzioni tipiche; tutela e rafforzamento dell'agricoltura periurbana di prossimità;
- salvaguardia della qualità dei terreni, per favorire produzioni agricole a più elevato valore paesaggistico, oltre che economico;
- orientamento all'agricoltura di precisione riferita all'uso razionale degli input di processo;
- orientamento a modelli colturali e a sistemi di irrigazione che riducano il fabbisogno idrico;
- sviluppo di produzioni tipiche da connotare con specifici marchi di origine, anche quale contributo all'immagine e al marketing del territorio;
- promozione della multifunzionalità in agricoltura; favorire la nascita di nuova imprenditoria e nuove attività nei servizi turistici e agrituristici;
- attrezzare e promuovere itinerari di fruizione colleganti le risorse storiche e quelle naturalistiche, in particolare per la mobilità lenta: cicloturismo, ippoturismo, diportistica.

In relazione alla strategia per luoghi della SQUEA, l'intervento ricade nella porzione di territorio definito "Le Vecchie Terre", che sebbene ad una prima lettura a larga scala possa apparire quasi privo di rilevanti emergenze di valore naturalistico ed ecologico, ad una ricognizione più ravvicinata, offre una discreta rete di aree minute di valore naturale, effettivo o potenziale, che assumono un importante ruolo di connessione ecologica in contesti altamente artificiali, sia dal punto di vista idraulico che delle colture agricole estensive. E anche dal punto di vista delle risorse storiche, sono presenti diffuse risorse minori, o di valore testimoniale come l'immobile oggetto dell'intervento, che nel loro insieme, rappresentano una parte sostanziale del patrimonio identitario del territorio.

Il PUG supera quindi la concezione di bene culturale come risorsa eccellente a cui è attribuito un valore intrinseco assestante, ma fa propria la nuova concezione che riconosce significato ai legami tra il singolo bene e il suo contesto, conferendo valenza testimoniale anche al patrimonio edilizio rurale sparso. In particolare, per quest'ultimo come individuato dal PUG, il piano prevede forme di regolamentazione attente alla conservazione del rapporto tra le diverse strutture edilizie, e tra queste e gli spazi aperti costituiti dalle corti, dai nuclei rurali, e dal territorio circostante, e quindi non volge solo alla tutela del singolo edificio, ma anche delle sue connessioni con l'intorno.

Come sopra esplicitato, alcune delle principali strategie del PUG riguardano il territorio rurale declinato in tutte le sue forme, dalla tutela del paesaggio agrario e delle emergenze di valore naturalistico o storico-testimoniale, ancorché diffuse, fino alla valorizzazione di un'agricoltura sostenibile con indirizzo verso produzioni agricole che contemperino maggior valore economico unitario e maggiore sostenibilità ambientale.

Per quanto attiene invece la disciplina degli interventi diretti, il PUG ha fatto propri i presupposti legislativi legati alla LR 24/2017, che considerano il territorio rurale di fatto inedificabile se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo, e quindi le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono essere funzionali all'attività agricola ed a quelle ad essa connesse.

Nel rispetto di tali indirizzi normativi, il PUG non consente quindi l'insediamento di nuove attività produttive secondarie in territorio rurale.

Pur prendendo atto che il sito dell'intervento non ricade entro aree protette, e che al contorno non risultano specifici elementi di interesse ecologico o naturalistico da salvaguardare o risorse turistiche, l'intervento è interessato comunque dal vincolo di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150" e concerne un bene di interesse storico-testimoniale con tutela 2.2 e 2.4.

Quindi resta, ed è cruciale sulla base delle strategie del PUG, considerare il legame tra il singolo bene e il suo contesto ad ampio spettro, non solo dal punto di vista della tutela del patrimonio, ma anche riguardo al profilo della coerenza/compatibilità con la valorizzazione dell'economia agricola e in particolare produzioni agricole certificate.

L'intervento invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato verso un uso produttivo non confacente con la strategia per luoghi delle "Vecchie Terre", sia dal punto di vista di preservazione del bene in se stesso che di connessione fra emergenze diffuse a tutela del patrimonio identitario del territorio.

Inoltre la nuova volumetria riconducibile soprattutto all'opificio, con la sua altezza di m. 12,00 determina un rilevante impatto sul contesto, oggetto nel PUG delle suddette Politiche ed Azioni concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario.

L'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è c1 ossia attività manifatturiere, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro. Il PUG consente l'ampliamento o nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie. Viceversa gli usi produttivi c1 sono ammessi negli ambiti produttivi, idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate.

Dall'analisi del progetto emerge inoltre che non si tratta di un intervento di mera ristrutturazione edilizia come definita dalla LR 15/2013, ma di nuova costruzione, non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo.

Vengono infatti demoliti degli edifici ex zootecnici, e ricostruiti con volumetrie e superfici notevolmente superiori a quelle esistenti, tanto da configurarsi come nuova costruzione; a fronte di una volumetria demolita pari a circa mc. 13.712, vengono ricostruiti volumi pari a circa mc 36.252, ossia un incremento di oltre il 250% rispetto allo stato di fatto. Occorre altresì segnalare che in tali conteggi non è computato il biofiltro, che pur costituendo un volume tecnico, ingenera una superficie impermeabilizzata di circa mq. 520.

Occorre sottolineare infatti il grado di impermeabilizzazione del suolo che l'intervento ingenera, dovuta ai nuovi fabbricati, al biofiltro ed alle varie pavimentazioni esterne, che contrasta sia con gli obiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi che con il principio di contenimento di consumo del suolo della LR 24/2017.

Si richiama la macro-strategia del PUG legata alla rigenerazione e resilienza dei centri abitati, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori. Dall'analisi della componente traffico riportata nella relazione di Impatto Ambientale, emergono pesantissime ripercussioni sui probabili centri abitati interessati dall'incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata), sia a livello della sicurezza dei cittadini e della tutela della qualità della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico.

Si ritiene utile richiamare altresì il principio dettato dall'art. 36 comma 5 lettera d) della LR 24/2017, che in materia di recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, subordina lo stesso alla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, per le quali si rimanda alle valutazioni dei rispettivi enti."

Preso atto che il proponente CENTRO AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI" ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita agli atti di Arpae in data 09.10.2023, con prot. PG/2024/22803-22806-22812-22817-22826-22836 del 06.02.2024, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente con proroga di 180 giorni e inoltrata da Arpae con prot. PG/2023/139242 del 10.08.2023, ai sensi della LR 4/2018 e del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che:

- l'avviso di deposito del progetto è stato pubblicato dal 21.03.2023 per 30 giorni consecutivi sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, sul BURERT e sul sito web della Provincia di Ferrara;
- dal 15.02.2024 per ulteriori 15 giorni consecutivi è stato dato avvio ad una nuova consultazione pubblica, a seguito dell'acquisizione delle integrazioni richieste in CdS istruttoria;
- tutta la documentazione e le successive integrazioni sono state pubblicate nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna.

Dato atto altresì che durante il periodo di deposito sono pervenute diverse osservazioni in netta contrarietà all'insediamento dell'impianto fanghi a Portoverrara, da parte di soggetti ed enti diversamente interessati dal procedimento in corso.

Vista la nota ARPAE-SAC di Ferrara prot. n. 27210/2024 del 12.02.2024 ed acquisita al prot. dell'Unione n. 5194 del 13.02.2024, con cui è stata convocata per il giorno 07.03.2024 la 1ª seduta della conferenza di servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 19 della LR 4/2018 e art. 14 della L 241/1990, durante la quale il proponente ha illustrato il progetto e gli enti partecipanti hanno partecipato alla discussione.

Preso atto del contributo scritto dalla *Provincia di Ferrara - Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità* (prot. provinciale n. 7038 del 08.03.2024), che riporta quanto espresso verbalmente nella seduta della CdS decisoria ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con cui si afferma che il tenore delle risposte e il contenuto delle integrazioni fornite sui temi inerenti la valutazione sugli impatti, le criticità connesse all'aumento di traffico indotto ed alle ragionevoli alternative localizzative, non risultano utili ad una adeguata valutazione della sostenibilità del progetto, rispetto al contesto territoriale e ambientale, e ad esaminare alternative più sostenibili suggerite dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale sulla base anche delle rispettive ValSAT.

Richiamato il contributo scritto dall'*Unione dei Comuni Valli e Delizie - Servizio Sportello Unico dell'Edilizia* (prot. unione n. 9959 del 21.03.2024), che riporta quanto espresso verbalmente nella seduta della CdS decisoria ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dove vengono ribadite le criticità relative a tutte le materie di competenza dell'Unione, quali la variante urbanistica, le questioni ambientali ed il Permesso di Costruire.

Ritenuto di recepire e fare proprie le questioni in materia urbanistica di cui al parere dell'Unione Valli e Delizie summenzionato, ribadendo che negli elaborati integrativi non si è trovato esauriente riscontro rispetto alle tematiche sollevate in Conferenza dei Servizi Preliminare, non proponendo adeguati elementi per considerare superabili e mitigabili le criticità ambientali, territoriali e infrastrutturali conseguenti alla variante urbanistica.

Ritenuto inoltre che sia necessario approfondire gli elementi di sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento, con la finalità di comparare gli impatti, in particolare quelli sulle infrastrutture stradali e sui centri abitati attraversati dal traffico di mezzi pesanti indotto dall'attività, con la possibilità di variante urbanistica per la pubblica utilità dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. In particolare è necessario valutare le eventuali ragioni di pubblico interesse tali da sottendere al sacrificio della pianificazione urbanistica dettata dall'Unione.

A tale riguardo si evidenzia che non è stata approfondita la **valutazione delle alternative** localizzative per l'insediamento dell'attività proposta, ma si è solo dissertato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito.

L'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è c1, ossia attività manifatturiera, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro. Il PUG consente l'ampliamento o la nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie, che viceversa vanno localizzate negli ambiti produttivi, maggiormente idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate.

Nel territorio dell'Unione sono presenti diversi ambiti produttivi individuati dallo strumento urbanistico, anche di valenza provinciale e con lo status di APEA, che presentano una idonea dotazione per accogliere nuove attività produttive e soprattutto sono fornite di miglior accessibilità.

A conferma dell'impostazione dello strumento urbanistico comunale si aggiunge che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare PRRB 2022-2027, indica quale localizzazione preferenziale per gli impianti di trattamento rifiuti, le aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva.

L'istanza invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato e degli altri fabbricati oggetto di intervento, verso un uso produttivo non confacente con il territorio rurale, e che, data la portata stessa dell'intervento, troverebbe più giusta allocazione in aree a destinazione produttiva, servite da una rete viaria strutturata in grado di supportare il traffico pesante ingenerato, oltre che essere più facilmente raggiungibili dalla grande viabilità di collegamento.

Si rimarca inoltre nuovamente il principio dettato dall'art. 36 della L.R. 24/2017, che subordina l'insediamento di attività compatibili con il territorio rurale (pur ricordando che l'attività proposta non è compatibile), alla **dotazione minima di infrastrutture** necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, cosa che non si riscontra nel sito individuato, servito da una viabilità comunale sottodimensionata e raggiungibile da una viabilità provinciale che presenta numerose problematiche.

Si richiama infatti quanto indicato dalla Provincia di Ferrara, nella richiesta di integrazioni prot. 23093 del 19/07/2023 dove è specificato che la conformazione strutturale e lo stato di ammaloramento della SP48 non sono idonei al previsto aumento di flusso veicolare, considerato che il traffico pesante risulta la componente di traffico che maggiormente

comporta l'usura dell'asfalto delle arterie viarie da esso interessate. Inoltre l'ampliamento parziale della sola intersezione tra via Bonacciola e la SP 48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute all'incremento di traffico pesante, soprattutto per quanto riguarda la svolta in sinistra dei mezzi diretti allo stabilimento che dalla strada provinciale, provenendo da Bando, devono immettersi nella strada comunale.

Si ricorda che secondo quanto previsto dal PTCP, all'art. 28, vanno esclusi i nuovi insediamenti produttivi sparsi nel territorio non supportati da un'adeguata rete stradale funzionale al carico ingenerato dalle nuove attività.

Si rimarca ancora la macro-strategia del PUG legata alla **rigenerazione e resilienza dei centri abitati**, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori. Dall'analisi della componente traffico, emergono pesantissime ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, con il conseguente incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata), sia a livello della sicurezza dei cittadini e della tutela della qualità della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico, in contesti prettamente residenziali. E non si parla solo della citata periferia di Portomaggiore capoluogo, ma soprattutto dei centri minori interessati, quali le frazioni di Bando e di Portoverrara, pesantemente interessate dagli impatti ambientali generati dall'intervento in argomento.

A tale riguardo si richiamano le osservazioni presentate dal Comune di Argenta, prot. U5416 del 1 marzo 2024, che, evidenziando le problematiche legate all'attraversamento di Bando da parte del traffico pesante connesso all'attività, valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente relative all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato e incrementerebbero rumore, emissioni, vibrazioni e il pericolo per gli utenti.

Un altro aspetto che non è stato affrontato nella documentazione integrativa, è la possibilità di **approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate** e quindi risulta mancante l'analisi di soluzioni viarie alternative all'attraversamento del centro abitato di Argenta.

Inoltre, dall'analisi del progetto, emerge che trattasi di un intervento edilizio di **nuova costruzione**, non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo.

Vengono infatti demoliti degli edifici ex zootecnici e ricostruiti con volumetrie e superfici pari ad un incremento, rispetto allo stato di fatto, rispettivamente di circa il 235% e il 165% (escludendo tra l'altro dal calcolo i volumi e le superfici del biofiltro). La nuova volumetria è riconducibile soprattutto all'opificio, che con la sua altezza di m. 12,00 determina un rilevante impatto sul contesto, contrastando con le Politiche ed Azioni del PUG concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario.

Occorre sottolineare altresì il grado di **impermeabilizzazione del suolo** che l'intervento ingenera, per i nuovi fabbricati, il biofiltro e le pavimentazioni esterne, che contrasta sia con gli obiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi, che con il principio di contenimento di consumo del suolo della L.R. 24/2017.

Preso atto della delibera di Consiglio Unione n. 13 del 28.03.2024, che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno ad oggetto *"Progetto di impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione in località Portoverrara"*, con cui il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie si dichiara contrario all'insediamento dell'impianto fanghi in argomento in località Portoverrara e contestualmente chiede alla Regione Emilia Romagna, al Governo Italiano ed alle Istituzioni competenti dell'Unione Europea di intervenire per quanto di competenza sul procedimento in corso e su una necessaria revisione normativa in materia, adducendo le seguenti motivazioni:

- si ritiene che l'impianto di lavorazione e riutilizzo dei fanghi di depurazione proposto e progettato per l'insediamento in via Portoni Bandissolo a Portoverrara sia di dimensioni tali da non poter essere correlato alla chiusura del ciclo dei rifiuti della Provincia o della Regione;
- è un'attività industriale che sorgerebbe in territorio agricolo in contrasto con gli strumenti di pianificazione locale;
- è un impianto che andrebbe ad incidere in maniera fortemente negativa sulla viabilità locale e sulla qualità e salubrità della vita dei residenti dei centri abitati limitrofi;
- il territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per morfologia, caratteristiche e fragilità non è idoneo ad ospitare impianti di questo tipo;
- si valuta poco significativo l'impatto occupazionale sul piano locale;
- tutte le istituzioni, i corpi sociali e l'opinione pubblica si sono chiaramente espressi in netta contrarietà all'insediamento dell'impianto fanghi a Portoverrara.

Atteso che è prioritario interesse di questa Amministrazione preservare il territorio da qualsiasi impatto negativo diretto o indiretto che questo tipo di attività inevitabilmente comporta sulla viabilità, sul tessuto residenziale sparso, sull'ambiente e sulla qualità dell'aria e del suolo.

Visto l'art. 21 comma 2 della LR 4/2018, che testualmente recita:

"Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi."

Dato atto quindi che, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 della LR 4/2018 come sopra riportato, deve essere acquisito preventivamente l'assenso dell'amministrazione titolare del piano oggetto di variante urbanistica e che ai sensi dell'art. 19 della LR 4/2017 il termine per la conclusione della conferenza di servizi decisoria è pari a 90 giorni dalla data di convocazione dei lavori.

Vista la nota pervenuta con prot. 12698 del 17.04.2024 di indizione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria convocata da ARPAE per il 14.05.2024.

Considerato che i Consigli dei Comuni di Argenta e di Ostellato facenti parte dell'Unione Valli e Delizie, sono interessati dalle elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 38 comma 5 del TUEL, applicabile per analogia anche al Consiglio dell'Unione, essi possono adottare, dopo la convocazione dei comizi elettorali, solo atti urgenti e improrogabili;

Richiamato il parere espresso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali, in data 19/05/2014, il quale chiarisce che al fine di individuare la decorrenza dell'operatività della disciplina dell'art. 38, comma 5 del TUEL, dovrà farsi riferimento in via esclusiva alla data di pubblicazione del manifesto elettorale a firma del Sindaco, previsto dall'art. 18 comma 1 del D.P.R. n.570/1960, da effettuarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni,

Ritenuto pertanto opportuno che il Consiglio Unione, quale organo competente in materia di pianificazione urbanistica, esprima la propria valutazione in merito alla Variante Urbanistica proposta prima del decorrere del periodo pre-elettorale, nelle more dell'espressione del parere sulla ValSAT della Provincia di Ferrara, riservandosi di integrare il presente atto qualora necessario a seguito dell'espressione di tale parere.

Visti:

- il D.Lgs 152/2006 e smi;
- la L.R. n.4/2018 e smi;
- la L. 241/90;
- la L.R. 24/2017 e smi;
- il Piano Urbanistico Generale PUG ed il Regolamento Edilizio RE dell'Unione Valli e Delizie.

Preso atto degli esiti dell'istruttoria condotta dal responsabile di procedimento ing. Alice Savi, che attesta:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- l'esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto sottese all'adozione del provvedimento.

Visto l'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, relativo alla competenza del presente organo.

Viste:

- la delibera di Consiglio Unione n.27 del 30.11.2023 con la quale si è approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Unione n.31 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Unione n.78 del 21.12.2023, con la quale è stato approvato il PEG (parte finanziaria) 2024 - 2026;
- la delibera di Giunta Unione n.5 del 13.02.2024, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce alcun effetto né diretto, né indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi, espressi in modalità elettronica dai 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire e fare proprie le questioni in materia urbanistica riportate in premessa e di esprimere il proprio **DISSENSO alla proposta di variante al PUG** Piano Urbanistico Generale, in relazione alla procedura di VIA inerente la realizzazione in territorio rurale di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione, localizzato in Via Portoni Bandissolo in località Portoverrara - Portomaggiore (FE), come inoltrata dalla società Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. con sede nel Comune di Crevalcore (BO), in quanto:
 - la localizzazione proposta non è compatibile con il territorio rurale e non sono state fornite motivazioni tali da escludere le alternative localizzative presenti sul territorio dell'Unione Valli e Delizie maggiormente conformi alla pianificazione urbanistica. Infatti il PUG, in coerenza con il piano territoriale provinciale e il piano regionale dei rifiuti, non ammette tali attività in territorio rurale, definendo viceversa idonee all'insediamento le zone produttive presenti nei tre comuni dell'Unione;
 - la localizzazione proposta non è supportata dalla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento, poiché servita da una viabilità comunale sottodimensionata e da una viabilità provinciale non idonea, per conformazione strutturale e stato di ammaloramento, a supportare l'incremento del flusso veicolare pesante connesso all'attività, come rilevato nel contributo della Provincia di Ferrara richiamato in premessa;
 - dall'analisi del traffico pesante legato all'attività, emergono gravi ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione degli stessi. In particolare, si evidenziano criticità per la sicurezza dei cittadini e per la qualità della vita, con il peggioramento del livello qualitativo dell'aria dovuta all'impatto odorigeno e atmosferico, nonché dell'inquinamento acustico. A fronte di tali criticità, il proponente non ha fornito proposte con adeguate soluzioni;
 - risulta mancante l'analisi di soluzioni viarie alternative all'attraversamento del centro abitato di Argenta in caso di approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate;
2. di **dare mandato** al Dirigente del *Settore programmazione Territoriale* per l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
3. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi, espressi in modalità elettronica dai 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l'urgenza ex art. 134/4 del Decreto Legislativo 267/2000, per poter espletare tutti gli adempimenti conseguenti in tempi utili.

Firmato in digitale IL PRESIDENTE Francesco Gilli	Firmato in digitale IL SEGRETARIO Rita Crivellari
--	--

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



PROVINCIA DI FERRARA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 894 del 31/05/2024

Oggetto: COMUNE DI PORTOMAGGIORE - VIA PER 'NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE', AI SENSI ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 E ART. 15 L.R. 4/2018, PROPONENTE CENTRO AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI". CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA L. 241/1990. VALUTAZIONE DI COMPETENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, LR 9/2008 ART. 1 CO.4), VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5, L.R. 19/2008) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON LA VIABILITÀ PROVINCIALE..

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4, recante “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e ss.mm.ii.
- il D.M. 16 gennaio 1996, n. 64 recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;

- il D.M. 17 gennaio 2018, n. 8 recante “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;
- le Ordinanze P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e 2 ottobre 2003, n. 3316 recanti “Primi elementi di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizione in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1956, recante “Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e ss.mm.ii., in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio, previsto dagli artt. 3 e 4 della medesima L.R. 24 del 2017”;
- la D.G.R. 1° agosto 2016, n. 1300 recante “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015”;
- la D.G.R. 23 luglio 2018, n. 1164 recante “Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell’Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. 12 aprile 2021, n. 476 recante “Aggiornamento dell’”Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)”. BURERT n.137 del 12/05/2021-Parte seconda n. 113”;
- la D.G.R. 26 marzo 2021, n. 564 recante “Integrazione della propria deliberazione n. 476 del 12 aprile 2021 mediante approvazione dell’allegato a, "atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)";
- la D.A.L. 02 maggio 2007, n. 112 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” BURERT n. 64 del 17/05/2007”;

Atteso che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie (di seguito, “Unione”), costituita tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore:

- risulta titolare della funzione relativa ai servizi di *Programmazione e pianificazione urbanistica, l’Edilizia privata, il Sistema informativo territoriale, l’Ambiente*;
- ha completato la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 24/2017 dotandosi di:
 - Piano urbanistico generale - PUG, comprensivo di Zonizzazione Acustica Comunale - ZAC, approvato con D.C.U. n. 36 del 29.09.2022, efficace dal 26.10.2022, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR della Regione Emilia Romagna;

- Regolamento Edilizio - RE, approvato con D.C.U. n. 37 del 29.09.2022, entrato in vigore il 26.10.2022.

Preso atto che l'intervento è oggetto di procedura di VIA, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 4/2018, per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale n. 6115 del 04.04.2019;

Preso atto inoltre che Arpae-SAC, con nota del 08.06.2023 (agli atti con PG n. 17698/2023):

- ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. 4/2018, a far data dal 21.06.2023;
- ha reso disponibile la documentazione inerente al progetto, integrata a seguito di verifica di completezza documentale, al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5825>;
- ha precisato che, secondo quanto richiesto dal proponente, il PAUR comprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Portomaggiore e relativa Valsat;
- ha comunicato la pubblicazione dell'avviso al pubblico, dal 21.06.2023, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul BURERT;
- ha richiesto a questa Provincia di pubblicare sul proprio sito web, dalla medesima data, l'avviso di cui sopra *“in quanto la pubblicazione dei documenti di Variante e di ValSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS)”*.

Tenuto conto che:

- il progetto comporta variante al PUG dell'Unione Valli e Delizie e che, pertanto, ricorre la necessità di condurre la Valutazione Ambientale (Valsat), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017;
- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
- in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, Arpae-SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; conseguentemente la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpae-SAC.

Constatato che:

- nell'ambito della procedura di VIA, attuata mediante Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona, sono stati espressamente invitati ad intervenire e ad esprimere parere, oltre a questa Provincia, i seguenti Enti:
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna;
 - Comando Provinciale VV.F. di Ferrara;
 - Comune di Portomaggiore;
 - Comune di Argenta;
 - Unione dei Comuni Valli e Delizie;

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Sede di Ferrara;
 - Regione Emilia-Romagna;
- Arpae-SAC ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria per l’acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR (nota PG n. 19699/2023 del 22.06.2023)
 - ad esito di quanto emerso nella suddetta Conferenza questa Provincia ha richiesto integrazioni (nota PG n. 23093/2023 del 19.07.2023);
 - in data 10.08.2023, Arpae-SAC ha inviato le richieste di integrazioni formulate dagli Enti e le osservazioni fino ad allora pervenute e, contestualmente, ha sospeso il procedimento (nota PG n. 25870/2024). Con successiva nota sono state trasmesse anche le ulteriori osservazioni pervenute durante il periodo di deposito (PG n. 27000 del 29.08.2023);
 - Arpae-SAC ha reso disponibili al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5825> le integrazioni presentate dal proponente, ha riavviato il procedimento e convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria (nota PG n. 4011 del 13.02.2024);
 - nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi, questa Provincia ha predisposto un contributo (nota PG n. 7038 del 08.03.2024) ove si riporta:

“Il tenore delle risposte e il contenuto delle integrazioni fornite [...] non risulta utile ad una adeguata valutazione della sostenibilità del progetto, rispetto al contesto territoriale e ambientale, e ad esaminare alternative più sostenibili suggerite dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale sulla base anche delle rispettive ValSAT.

Concludendo, esaminate le integrazioni presentate e ritenute le stesse non complete rispetto a quanto richiesto, permane la necessità di acquisire gli approfondimenti in merito alle criticità già rilevate (dalla Provincia e da altri Enti) ... ”;

- successivamente Arpae-SAC ha convocato la seconda e la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria (note PG n. 11734 del 17.04.2024 e PG n. 15265 del 16.05.2024): nell’ambito di tali sedute è stato evidenziato che il proponente non ha prodotto ulteriori approfondimenti e/o integrazioni in risposta a quanto richiesto dagli Enti nelle precedenti sedute.

Pertanto questa Provincia ha confermato quanto già espresso in precedenza (nota PG n. 14666 del 13.05.2024);

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi relativi all’intervento in oggetto si evince che:

- l’intervento proposto prevede l’insediamento di un nuovo impianto di recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione provenienti da depuratori comunali e da industrie agroalimentari, presso la corte colonica dismessa denominata “Fienil Nuovo”, sita in Via Portoni Bandissolo 46, nel Comune di Portomaggiore;
- l’area interessata dall’intervento è situata in un contesto agricolo, fuori dal centro abitato di Portomaggiore capoluogo (distante circa 2,2 km) e delimitata da campi coltivati;
- le opere in progetto riguardano:
 - interventi di ristrutturazione dei fabbricati della corte (alcuni dei quali qualificati dal PUG Valli e Delizie come edifici di valore storico testimoniale secondo le categorie 2.2 e 2.4);

- interventi di nuova costruzione per la realizzazione di un opificio e dei silos per l'immagazzinamento e lo stoccaggio;
- opere stradali connesse (allargamento della carreggiata di v. Bonacciola e realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli) per le quali si rende necessaria la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l'insediamento di tale nuova attività comporta un aumento significativo del traffico indotto gravante sulla SP 48 e in transito dal centro abitato di Bando. Per superare tale criticità il progetto propone la modifica dell'intersezione tra la v. Bonacciola e la SP 48.

Rilevato che, con Delibera di Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n. 15 del 23.04.2024, l'Unione ha espresso il proprio dissenso alla proposta di variante al PUG.

Nel medesimo atto sono stati esplicitati altresì i contenuti di variante allo strumento urbanistico vigente (PUG) nonché criticità di seguito richiamati:

contenuti di variante allo strumento urbanistico vigente (PUG)

- insediamento ex-novo di attività produttiva, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d'uso di edificio in territorio rurale di interesse storico-testimoniale (PUG – categoria di tutela 2.2 e 2.4). Il nuovo uso produttivo proposto dal progetto non è ammesso in territorio rurale;
- nuova costruzione in territorio rurale non ammessa se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto riguardante terreni di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree;

criticità:

- manca una valutazione delle alternative localizzative per l'insediamento dell'attività proposta tenendo in considerazione che *“Il PUG consente l'ampliamento o la nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie, che viceversa vanno localizzate negli ambiti produttivi, maggiormente idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate”* e che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare PRRB 2022-2027 *“indica quale localizzazione preferenziale per gli impianti di trattamento rifiuti, le aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva”*;
- l'intervento *contrasta con il principio dettato dall'art. 36 della L.R. 24/2017, che subordina l'insediamento di attività compatibili con il territorio rurale (pur ricordando che l'attività proposta non è compatibile), alla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, cosa che non si riscontra nel sito individuato, servito da una viabilità comunale sottodimensionata e raggiungibile da una viabilità provinciale che presenta numerose problematiche*;
- dall'analisi della componente traffico, emerge che l'incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata) comporta pesanti ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, in riferimento alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della qualità

della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico, in contesti prettamente residenziali. Questa risulta in contrasto con la macro-strategia del PUG legata alla rigenerazione e resilienza dei centri abitati, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori;

- la nuova volumetria, riconducibile soprattutto all'opificio di altezza pari a m. 12, determina un rilevante impatto sul contesto, contrastando con le Politiche ed Azioni del PUG concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario;
- il progetto, così come presentato, ingenera un grado di impermeabilizzazione del suolo in contrasto sia con *“gli obbiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi, che con il principio di contenimento di consumo del suolo della L.R. 24/2017”*;

Considerato che

1. in riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale:

- l'intervento genera criticità derivanti dall'incremento della componente di traffico pesante che, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale, risulta essere di circa 3,5 veicoli all'ora (28 veicoli al giorno) lungo la SP 48, comportando un incremento di oltre il 40% la sola componente di traffico pesante (aumento percentuale di veicoli pesanti sul totale dal 4,1% al 5,9%). Nello specifico, si evidenzia che:
 - la conformazione strutturale e lo stato di ammaloramento della SP 48 non sono idonei a tale aumento di flusso veicolare, considerato che il traffico pesante risulta la componente che maggiormente comporta l'usura dell'asfalto delle arterie viarie interessate;
 - l'ampliamento parziale della sola intersezione tra v. Bonacciola e la SP 48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute all'incremento di traffico pesante, soprattutto per quanto riguarda la svolta in sinistra dei mezzi diretti allo stabilimento che dalla strada provinciale, provenendo da Bando, devono immettersi nella strada comunale;
 - l'attraversamento del centro abitato di Bando, frazione di Argenta, da parte di mezzi pesanti, comporta disagi agli abitanti, diminuzione della sicurezza e considerevole aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico in un contesto prettamente residenziale;
- nella documentazione presentata non risultano integrazioni/approfondimenti relativamente all'ammaloramento attuale della SP 48 e al peggioramento delle condizioni dovuto ad un aumento del traffico pesante e alle soluzioni da adottare per ridurre l'impatto;
- le proposte di installazione di un impianto semaforico sull'incrocio della SP 48 con v. Fiorana e l'imposizione di un limite massimo di velocità pari a 30 km/h per i mezzi pesanti all'interno del centro abitato di Bando sulla SP48 non si ritengono idonee a sopperire il disagio causato ai residenti;

2. relativamente alla coerenza con la pianificazione territoriale di competenza, l'intervento interessa aree comprese all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 6, denominata “della Gronda”, secondo l'art. 8 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e rientra nell'ambito di applicazione del seguente sistema di tutele del piano:

- sistema delle aree agricole (art. 11);
- elementi di interesse storico testimoniale – edifici rurali tipologicamente distintivi (art. 24, co. 1, lett. f) per i quali il piano provinciale dispone che *“è fatto obbligo ai Comuni di individuare, nei Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, tutti i singoli relativi oggetti e di dettare le specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento”* (co. 4). Conseguentemente, si evidenzia che le norme del PUG sulle trasformazioni di tali elementi costituiscono riferimento per la verifica di rispondenza agli obiettivi di tutela sanciti dal PTCP in quanto attuative del piano provinciale;
- sistema delle infrastrutture (artt. da 28 bis a 28 ter decies), per il quale il piano persegue l’obiettivo generale di garantire uno sviluppo integrato, equilibrato e sostenibile del territorio e salvaguardare l’efficienza tecnica delle infrastrutture per la mobilità di competenza.

Nello specifico all’art. 28 octies il piano riconosce il ruolo di assi strategici *“agli archi che compongono la Grande Rete Provinciale e la Rete di Base Provinciale”*, e fissa le regole per la sua rigorosa salvaguardia. Al fine di *“garantire che non avvenga la progressiva erosione delle prestazioni funzionali dei tracciati”*; nelle direttive alla pianificazione comunale si dispone di *“escludere nuovi sviluppi insediativi che in forme diffuse e/o in modi non adeguatamente attrezzati si appoggino funzionalmente a questi ultimi (tracciati)”*.

Inoltre, tra i criteri definiti dal piano provinciale (art. 28 ter decies, co. 2) risulta che *l’ampliamento di aree produttive esistenti o la previsione di nuove aree può avvenire (...) se i relativi ambiti risultano collegati alla rete stradale primaria ed al sistema della viabilità autostradale e superstradale attraverso tratti di viabilità adeguati e comunque non interessanti ambiti urbanizzati di carattere non produttivo”*;

3. in materia di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), è stata acquisita l’istruttoria predisposta da Arpae-SAC (PG n. 16705 del 27.05.2024, allegato A), cui si rimanda integralmente, sia per gli aspetti procedurali che per le valutazioni di merito;

4. in materia di rischio sismico, secondo quanto contenuto nella relazione geologico-tecnica denominata *“Realizzazione di impianto di produzione di fertilizzanti”* redatta dal dott. geol. Raffaele Brunaldi, ai sensi della Normativa Sismica NTC18 (D.M. 17.01.2018):

- per la ricostruzione del modello stratigrafico dell’area sono state realizzate le seguenti indagini geognostiche: n. 5 prove CPT fino alla profondità 20 m da p.c.; n. 1 prova CPTU fino alla profondità di 20 m da p.c. E’ inoltre stata effettuata n. 1 indagine sismica HVSR;
- sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini eseguite in sito e in relazione all’intervento in progetto, si evidenzia che l’area è caratterizzata da una rilevante variabilità stratigrafica nei primi 20 m di sottosuolo, almeno da quanto emerso dalle verticali di indagine. In particolare, nella relazione sopracitata, viene riportato che *“occorrerà tenere debito conto dei cedimenti e dell’insorgenza di cedimenti differenziali che possono avere dimensioni sensibili/rilevanti ovvero da tenere in debita considerazione”*;
- la falda freatica, misurata nei fori d’indagine risulta oscillare fra -1 e - 1,3 m da piano campagna;
- la prova HVSR ha permesso di classificare i terreni di fondazione del sito in esame come appartenenti alla categoria di suolo C, *“Depositi di terreni a grana grossa mediamente*

addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori di V_{s30} compresi fra 180 m/s e 360 m/s” ($V_{s30} = 192$ m/s). Tuttavia, il redattore della relazione geologica sopracitata afferma che “stante l’attendibilità della metodologia di indagine e stante le caratteristiche geotecniche derivate dalle indagini C.P.T. (come in precedenza riportate), si consiglia di utilizzare la Categoria di Suolo Sismico D. Detta Categoria è descritta dal D.M./N.T.C. come: “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi fra 100 e 180 m/s”.

- il Comune di Portomaggiore è classificato ai sensi della DGR 1164 del 23/07/2018 in zona 3 e ricade all’interno dell’area sismogenetica 912, pertanto la magnitudo attesa è $M_w = 6,14$;
- è stata effettuata la verifica del Potenziale di Liquefazione dei terreni utilizzando la prova CPTU (Classe d’Uso II – $PGA = 0,27g$; Classe d’Uso III – $PGA = 0,30g$) con Metodo di Boulanger & Idriss 2014 per M_w tra 6,14 e 5,2: dal risultato dell’analisi emerge che l’Indice del Potenziale di Liquefazione (LPI) risulta variare tra 2,8 e 2,4 ed è quindi classificabile come moderato;
- è stata valutata l’entità dei cedimenti post-sismici: il cedimento verticale complessivo calcolato risulta essere sempre inferiore a 2 cm;

5. in materia di rischio idraulico, in riferimento alle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) consultabili al link <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>, l’area oggetto di studio ricade in una zona che potrebbe essere interessata da allagamenti in caso di “Alluvioni rare L-P1” da Reticolo Principale Bacino Reno; per “Alluvioni rare L-P1” da Distretto Po, Reticolo principale; per “Alluvioni poco frequenti M-P2” da Reticolo Secondario di Pianura del Distretto Po;

Considerato, infine, che:

- l’Unione Valli e Delizie ha espresso il proprio **dissenso** alla proposta di variante al PUG connessa all’intervento in quanto:
 - *la localizzazione proposta non è compatibile con il territorio rurale e non sono state fornite motivazioni tali da escludere le alternative localizzative presenti sul territorio dell’Unione Valli e Delizie maggiormente conformi alla pianificazione urbanistica;*
 - *la localizzazione proposta non è supportata dalla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell’intervento, poiché servita da una viabilità comunale sottodimensionata e da una viabilità provinciale non idonea, per conformazione strutturale e stato di ammaloramento, a supportare l’incremento del flusso veicolare pesante connesso all’attività;*
 - *dall’analisi del traffico pesante legato all’attività, emergono gravi ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione degli stessi: a fronte di tali criticità, il proponente non ha fornito proposte con adeguate soluzioni;*
 - *risulta mancante l’analisi di soluzioni viarie alternative all’attraversamento del centro abitato di Argenta in caso di approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate;*

- in riferimento alle interferenze del traffico veicolare indotto dall'intervento con la viabilità provinciale, ed in particolare del traffico pesante sulla SP 48 e all'interno del centro abitato di Bando, le valutazioni sugli impatti non risultano coerenti con le criticità rilevate dalla Provincia in termini di aumento di usura del manto stradale, pericolosità e inquinamento lungo la citata SP. Gli approfondimenti condotti non risultano sufficientemente esaustivi rispetto alle richieste avanzate da questo Ente;
- relativamente alla pianificazione di rango provinciale, l'intervento non risulta coerente con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente relative al sistema delle infrastrutture e con le esigenze di tutela degli elementi di interesse storico testimoniale attuate mediante la pianificazione comunale (PUG);
- relativamente alla Valsat, l'istruttoria resa da Arpa-SAC evidenzia il permanere di diverse criticità inerenti la valutazione delle alternative localizzative, la viabilità provinciale e comunale, gli impatti relativi alle emissioni odorigene e la loro adeguata valutazione, al rumore e alle polveri, la fattibilità dell'adeguamento del manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello;
- relativamente alla compatibilità delle opere con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, per quanto riportato nella relazione geotecnica, non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione delle stesse;

Dato atto che la Provincia, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR in oggetto si esprime, per quanto di competenza

- sulle interferenze del progetto con la viabilità provinciale;
- ai sensi dell'art. 1, co. 85, della L. 56/2014, dell'art. 2, co. 4, della L.R. 13/2015 e dell'art. 76 della L.R. 24/2017 (coerenza con la pianificazione provinciale);
- sulla variante al PUG connessa al progetto, ai sensi:
 - dell'art. 1, co. 4 della L.R. 9/2008 e dell'art. 18 della L.R. 24/2017 (Valutazione ambientale), facendo proprie le valutazioni istruttorie rese da di Arpa-SAC (PG n. 16705/2024);
 - dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico) in considerazione della tipologia dell'opera in progetto, facendo proprie le valutazioni istruttorie rese dal Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

Acquisite:

- le valutazioni del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;
- le valutazioni del Servizio Mobilità e Viabilità;
- l'istruttoria svolta dagli uffici preposti in ordine alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico, agli atti;
- l'istruttoria in merito alla Valutazione ambientale (Valsat), resa da Arpa-SAC di Ferrara, acquisita agli atti con PG n. 16705 del 27.05.2024, **allegato A** parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

Vista la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

ai fini della Valutazione delle interferenze con la viabilità provinciale, della Valutazione di competenza in materia di pianificazione, della Valutazione Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 18, L.R. 24/2017 e art. 1, co.4, LR 9/2008) e della Valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5, L.R. 19/2008) del nuovo impianto in oggetto identificato:

1. di dare atto che **quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente richiamato per formarne parte integrante e sostanziale, in particolare quanto riportato nei precedenti “Considerato”**;
2. di esprimersi in merito alle **interferenze con la viabilità provinciale** ritenendo le valutazioni sugli impatti non coerenti con le criticità rilevate dalla Provincia, in termini di aumento di usura del manto stradale, pericolosità e inquinamento lungo la SP 48, e gli approfondimenti condotti non sufficientemente esaustivi rispetto alle richieste avanzate da questo Ente;
3. di esprimersi in merito alla **pianificazione di rango provinciale** ritenendo l'intervento non coerente con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente relative al sistema delle infrastrutture e alle esigenze di tutela degli elementi di interesse storico testimoniale, attuate mediante la pianificazione comunale;
4. relativamente alla variante al PUG connessa all'intervento, di esprimersi in qualità di autorità competente per la **Valutazione ambientale (VAS- Valsat)**, facendo propri i contenuti dell'istruttoria effettuata da Arpae-SAC (PG n. 16705 del 27.05.2024, allegato A al presente atto), cui si rimanda integralmente, ritenendo l'intervento, nella configurazione di progetto presentata, non sostenibile sotto il profilo ambientale e territoriale per il permanere delle seguenti criticità:
 - non è stata approfondita la valutazione delle alternative localizzative per l'insediamento dell'attività proposta, considerati anche i criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e le disposizioni del PTCP, ma si è solo argomentato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito;
 - vi sono carenze infrastrutturali stradali corrispondenti alla viabilità provinciale e comunale che si ritiene non idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti afferente all'impianto, così come evidenziato anche nei pareri dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta (quest'ultimo non interessato dall'impianto in sé ma dal traffico indotto);
 - rimane critico il tema del passaggio di mezzi pesanti in corrispondenza di alcuni centri abitati (es. Bando nel comune di Argenta) con impatti relativi alle emissioni odorigene, rumore, polveri; si valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente riconducibili all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP 48 Rangona con v. Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato con incremento delle emissioni di rumore, polveri, odori, vibrazioni e pericolo per gli utenti;
 - l'allargamento della strada di accesso nei due punti previsti dal progetto, risulta di difficile attuazione in quanto non sono stati raggiunti accordi bonari tra la ditta e i proprietari; in virtù delle criticità idrauliche evidenziate dal proponente, valutando la possibilità di ulteriori approfondimenti sito-specifici nell'ottica di meglio stimare il rischio connesso;

- non sono state fornite informazioni relative al manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello, per il quale si prevede l'adeguamento strutturale in quanto interessato dal traffico, in relazione alla possibile tutela *ope legis* ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004;
 - la valutazione dell'impatto odorigeno non fa riferimento ad un dataset meteorologico aggiornato attendibile e rappresentativo del contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto in oggetto;
5. sulla base di quanto riportato ai precedenti punti 1-2-3-4 e nell'allegato A al presente atto, si ritiene che non sussistano le condizioni per valutare positivamente il progetto in esame alla luce delle criticità evidenziate e non risolte né in sede di integrazioni, né nelle successive sedute della Conferenza di Servizi;
 6. relativamente alla variante al PUG connessa all'intervento, di esprimersi con valutazione favorevole di **compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
 7. di dare atto che, secondo quanto dichiarato dal proponente, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008, verrà effettuato successivamente alla conclusione del procedimento in oggetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori;
 8. di dare atto che l'Unione Valli e Delizie, nell'ambito delle proprie competenze, dovrà valutare l'adeguatezza delle soluzioni progettuali garantendo il rispetto di quanto previsto dalla DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia;
 9. di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione della presente Determina;
 10. di trasmettere la presente Determina ad Arpa-SAC Ferrara.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente



N. pratica Sinadoc 39132/2022

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

OGGETTO: Trasmissione della relazione istruttoria ai fini della dell'espressione del parere ambientale - Valsat per la Variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la realizzazione del progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara, proponente **Centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli"**.

In allegato alla presente si trasmette la relazione istruttoria finalizzata all'espressione della VALUTAZIONE AMBIENTALE del piano in oggetto.

Il Dirigente delegato
dott. Marco Roverati
F.to Digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Corso Isonzo n° 105/a | 44121 Ferrara | tel +39 0532 299552 | fax +39 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it
Unità Sviluppo Sostenibile

RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE - VALSAT PER LA VARIANTE AL PUG DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE, NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/06. PROPONENTE CENTRO AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI"

(art. 21 L.R. 4/2018, L.R. 24/2017, L.R. 9/2008)

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
- la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- il documento "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 Giugno 2008, n.9";
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" art. 15 e la successiva DGR 2170/2015 recante in allegato la "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n.13/2015";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", in particolare l'art. 21 comma 1 che riporta *"...il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;*

1. PREMESSO CHE:

1.1 la società CAA G. NICOLI ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA con nota del 07 dicembre 2022, acquisita al fascicolo della Regione Emilia-Romagna Prot. n. PG/2022/1220215 del 12/12/2022, e acquisita al prot. Arpae con PG/2022/201121-201558 del 07/12/2022, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Ferrara allegando gli elaborati di progetto, l'elenco delle autorizzazioni richieste comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione;

1.2 l'intervento in argomento comporta variante al PUG rispetto alle seguenti tematiche:

- insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG;
- nuova costruzione non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- 1.3 il progetto proposto per la realizzazione del nuovo impianto di produzione di fertilizzanti consta in un intervento di riqualificazione della corte colonica, attualmente dismessa, denominata "Fienil Nuovo", sita in Via Portoni Bandissolo in Comune di Portomaggiore (FE); l'obiettivo prefissato consiste nel realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno; l'intervento prevede la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione, dei fabbricati produttivi attuali con un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;
- 1.4 il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati B2 della L.R. 4/18 B.2.50 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;
- 1.5 il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 4/2018. per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale N. 6115 del 04/04/2019;
- 1.6 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/18, secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale emanazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto;
- 1.7 tra i provvedimenti richiesti è presente la variante urbanistica al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, comprensiva della Valsat, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 4/18;
- 1.8 con delibera di Consiglio Unione n.36 del 29/09/2022 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in vigore dal 26.10.2022 (data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione), che interessa i territori dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore; contestualmente al PUG entra in vigore anche il Regolamento Edilizio (RE), approvato con delibera di Consiglio Unione n.37 del 29/09/2022;

- 1.9 attualmente il PUG classifica l'area in questione come territorio agricolo ad alta vocazione produttiva – AVP;
- 1.10 le opere previste dal progetto proposto non risultano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e quindi per essere realizzate necessitano di variante al Piano Urbanistico Generale (PUG), così come si evince dalla Relazione urbanistica redatta dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 24176 del 21/07/2023, come aggiornata con nota prot. 9959 del 21/03/2024;
- 1.11 la Relazione Urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riporta che, recependo chiaramente i dettami della LR 24/2017, la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale (SQUEA) del PUG vigente, non consente l'insediamento di nuove attività produttive secondarie nel territorio rurale, indicando, quali scenari idonei a tale scopo, il recupero di insediamenti produttivi dismessi o in alternativa lotti liberi residui all'interno delle zone produttive esistenti;
- 1.12 la documentazione di progetto assunta agli atti comprende il documento "Rapporto ambientale", che contiene gli elementi alla base della valutazione ambientale dei contenuti di variante correlati alla realizzazione dell'intervento di progetto, di cui all'istruttoria della Valsat ai sensi della L.R. 24/17;
- 1.13 pertanto si ritiene di poter svolgere l'istruttoria di Valsat ai sensi degli artt. 4 e 18 L.R. 24/2017 per la variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sulla base degli elementi contenuti in detto documento;
- 1.14 in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ARPAE – SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS/Valsat per conto della Provincia di Ferrara;
- 1.15 in ragione della medesima L.R. 13/2015 la Provincia di Ferrara emanerà con proprio provvedimento il parere ambientale di Valsat, avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria svolta da ARPAE – SAC, riportati nella presente relazione istruttoria a firma della Responsabile di Servizio di ARPAE – SAC Ferrara;
- 1.16 la documentazione progettuale è stata oggetto di pubblicazione sul BURERT n. 164 del 21/06/2023, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per 30 giorni consecutivi dal 21/06/2023; in data 10/08/2023 con prot. Arpae n. 139242 sono state richieste integrazioni; il Proponente ha chiesto una proroga di 150 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, concessa da Arpae con prot. PG/2023/151398 del 06/09/2023; il proponente ha trasmesso in data 06/02/2024 le integrazioni richieste, acquisite da Arpae con prot. PG/2024/22806-22812-22817-22826-22836 del 06/02/2024; si è provveduto a pubblicare successivamente le integrazioni sul portale web della Regione Emilia-Romagna, per 15 giorni dal 15 febbraio 2024;

1.17 la pubblicazione dei documenti di Variante e di ValSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS);

2. DATO ATTO CHE:

2.1 ARPAE SAC nell'ambito del procedimento autorizzatorio di PAUR ha acquisito i pareri dei soggetti con competenze ambientali utili anche ai fini Valsat:

- Unione dei Comuni Valli e Delizie, relazione di conformità urbanistica resa nell'ambito delle richieste di integrazioni, prot. 24176 del 21/07/2023, acquisita con prot. Arpae PG/2023/127614 del 21/07/2023, aggiornata con il contributo in materia ambientale ed edilizia con prot. 9959 del 21/03/2024, acquisita con prot. Arpae PG/2024/54527 del 21/03/2024; Delibera del Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n. 15 del 23/04/2024 con la quale si esprime il DISSENSO alla proposta di variante al PUG (Piano Urbanistico Generale), acquisita con prot. Arpae PG/2024/85235 del 09/05/2024;
- Comune di Portomaggiore, parere prot. n. 4530 del 01/03/2024, assunto con prot. Arpae PG/2024/41176 del 01/03/2024; richiesta di verifica di interesse culturale avanzata dal Comune di Portomaggiore al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura in merito al manufatto sito in via Bonacciola, attraversante lo Scolo Forcello in frazione Portoverrara (territorio di Portomaggiore – FE), prot n. 6911 del 08/04/2024, trasmessa ad Arpae con prot. n. 9490 del 14/05/2024 assunta con prot. Arpae PG/2024/88505 del 14/05/2024;
- Comune di Argenta, parere prot. n. 5416 del 01/03/2024, assunto con prot. Arpae PG/2024/41177 del 01/03/2024;
- AUSL - Igiene Pubblica, parere, prot. 15390 del 07/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/45046 del 07/03/2024;
- Provincia di Ferrara, contributo alla Conferenza di Servizi, prot. 7038 del 08/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/45878 del 08/03/2024, confermato con nota prot. 14666 del 13/05/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/87467 del 13/05/2024;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, parere in materia di polizia e invarianza idraulica, scarichi idrici, prot. n. 4919 del 06/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/43905 del 06/03/2024;
- Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, parere prot. 15726 del 11/03/2024, acquisito da Arpae al prot. PG/2024/46346 del 11/03/2024, nel quale non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino specifiche valutazioni da parte dell'Agenzia;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, parere prot. 7350 del 07/03/2024, acquisito da Arpae al prot. PG/2024/44986 del 07/03/2024, confermato con nota prot. 14882 del 13/05/2024, acquisito da Arpae al prot. PG/2024/87328 del 13/05/2024;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, parere prot. 10239 del 27/06/2023 acquisito da Arpae al prot. PG/2023/112507 del 28/06/2023;

Sono stati inoltre acquisiti i seguenti contributi istruttori di Arpae:

- Arpae APA Centro Servizio Territoriale, contributo istruttorio prot. Arpae PG/2024/58081 del 27/03/2024;
- Arpae APA Centro SSA-Unità Aria/CEM, valutazione istruttoria sulla qualità dell'aria e gli odori, prot. Arpae PG/2024/59751 del 29/03/2024;

2.2 a seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- 1) Baricordi CdC Unione Valli e Delizie - aprile 2023
 - 2) Cavedagna CdC Portomaggiore - aprile 2023
 - 3) CdC e Argenta Rinnovamento - luglio 2023
 - 4) Circolo Cesare Gaiani - luglio 2023
 - 5) e 6) Coordinamento no fanghi - aprile e luglio 2023
 - 7) Finetti Carlini Riboli - aprile 2023
 - 8) Finetti Daniela - luglio 2023
 - 9) e 10) Lavezzi Consonni - aprile e luglio 2023
 - 11 e 12) Legambiente - aprile e luglio 2023
 - 13) Riboli Matteo - luglio 2023
 - 14) Szoda Jozsef - luglio 2023
- nell'ambito della fase di pubblicazione delle integrazioni è pervenuta la seguente osservazione (riproposizione di quanto già inviato nel 2023):
 Lavezzi Consonni - febbraio 2024
 - il proponente ha controdedotto unitamente alla documentazione integrativa (Relazione integrazioni VIA tavola "RE.IN 02") con nota del 06/02/2024 acquisita da Arpae al prot. PG/2024/22803 del 06/02/2024; le osservazioni riportano, in linea generale, una serie di considerazioni in merito all'impatto di questa tipologia di attività con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - impatti ambientali quali odori e rumore, rispetto ai ricettori individuati;
 - accessibilità all'area e viabilità in genere che non si ritiene adeguata a sopportare il traffico di mezzi pesanti in entra ed uscita dall'impianto;
 - preoccupazione relativa all'utilizzo dei fanghi in agricoltura

- in merito alla procedura relativa all'apposizione del vincolo espropriativo, considerato il Piano Particellare allegato all'istanza riguardante i terreni per l'allargamento della viabilità comunale in due punti specifici, di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree, ai sensi dell'art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, sono state avviate le seguenti proprietà:
 - 1) Oliviero Michele, registro catastale per le aree nel comune di Portomaggiore foglio 151, mappale 96; l'interessato ha presentato osservazioni in data 20/08/2023, acquisite con prot. Arpae PG/2023/144192 del 23/08/2023, inviate alla Ditta con prot. Arpae PG/2023/146295 del 29/08/2023;
 - 2) Cesari Raffaele, registro catastale per le aree nel comune di Portomaggiore foglio 151, mappale 47; l'interessato ha presentato osservazioni in data 27/06/2023, acquisite con prot. Arpae PG/2023/111845 del 27/06/2023, inviate alla Ditta con prot. Arpae PG/2023/0139242 del 10/08/2023;
- il proponente ha controdedotto alle osservazioni nell'ambito del procedimento espropriativo unitamente alla documentazione integrativa (Relazione integrazioni VIA tavola "RE.IN 02") con nota del 06/02/2024 acquisita da Arpae al prot. PG/2024/22803 del 06/02/2024;

3. VALUTATO CHE:

- 3.1 il progetto proposto per la realizzazione del nuovo impianto di produzione di fertilizzanti consta in un intervento di riqualificazione della corte colonica, attualmente dismessa, denominata "Fienil Nuovo", sita in Via Portoni Bandissolo in Comune di Portomaggiore (FE); l'obiettivo prefissato consiste nel realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno; l'intervento prevede la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione, dei fabbricati produttivi attuali con un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;
- 3.2 l'intervento di cui trattasi necessita di variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Valli e Delizie riguardante le seguenti tematiche:
 - insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
 - cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG;
 - nuova costruzione non ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
 - per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto riguardante terreni di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree;
- 3.3 il progetto considera il traffico veicolare che comporta l'utilizzo di strade esistenti e la sistemazione di via Bonacciola; si prevede di limitare il transito dei mezzi alla sede viaria di via Bonacciola e alla porzione di via Portoni Bandissolo che da questa conduce all'impianto (circa

- 150 m), allargandone la carreggiata in due punti per consentire l'incrocio dei veicoli; è prevista pertanto la realizzazione di due piazzole, poste in corrispondenza dei cambi di direzionalità del tracciato; è inoltre previsto l'adeguamento dell'intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48), tramite l'adeguamento dell'attuale sede della carreggiata di Via Bonacciola;
- 3.4 il proponente chiede l'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio**, riguardante i terreni per l'allargamento della viabilità comunale in due punti specifici non inerenti all'area di impianto, di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree;
- 3.5 in relazione alla procedura di **esproprio** di cui al punto precedente, rispetto alle due proprietà interessate ad oggi sono pervenute ad Arpae la seguenti osservazioni:
- Cesari Raffaele, nota acquisita con prot. Arpae PG/2023/111845 del 27/06/2023, riporta che la proprietà ha un pre accordo per l'affitto del terreno di cui trattasi (comparto denominato "Pomona");
 - Oliviero Michele, nota acquisita con prot. Arpae PG/2023/144192 del 23/08/2023, riporta criticità di carattere ambientale e legate al traffico indotto;
- 3.6 il progetto non ricade in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né aree Parco, di conseguenza non occorre istruire la Valutazione d'Incidenza Ambientale; i siti individuati più prossimi all'area in esame sono i seguenti:
- Sito ZPS IT 4060008 "Valle del Mezzano" alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
 - Sito ZPS IT 4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.
- 3.7 si evidenzia che non è stata approfondita la valutazione delle **alternative localizzative** per l'insediamento dell'attività proposta, ma si è solo dissertato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito; l'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è il c1, ossia attività manifatturiera, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro; il PUG consente l'ampliamento o la nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie, che viceversa vanno localizzate negli ambiti produttivi, maggiormente idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate; nel territorio dell'Unione sono presenti diversi ambiti produttivi individuati dallo strumento urbanistico, anche di valenza provinciale e con lo status di APEA, che presentano una idonea dotazione per accogliere nuove attività produttive e soprattutto sono fornite di migliore accessibilità; a conferma dell'impostazione dello strumento urbanistico comunale si aggiunge che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare PRRB 2022-2027, indica quale localizzazione preferenziale per gli impianti di trattamento rifiuti, le aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva; l'istanza invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato e degli altri fabbricati oggetto d'intervento, verso un uso produttivo non confacente con il territorio rurale e che, data la portata stessa dell'intervento, troverebbe più giusta collocazione in aree a destinazione produttiva, servite da una rete viaria strutturata in grado di supportare il traffico pesante generato, oltre che essere più facilmente raggiungibili dalla grande viabilità di collegamento;
- 3.8 la problematica connessa al **traffico indotto**, emersa da più parti nella fase istruttoria, è stata altresì inquadrata nella richiesta di integrazioni/approfondimenti anche da parte della Provincia

di Ferrara nel più ampio quadro di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento proposto; nella relazione integrativa (RE.IN02) sono argomentate le risposte, rispetto a quanto richiesto, rimandando altresì all'All. 3.2 che integra il cap. 2 "Quadro programmatico" del Rapporto Ambientale/ValSAT; rimangono sostanzialmente invariate le valutazioni sugli impatti e i connessi approfondimenti; in proposito si evidenzia che, come emerso anche dai contributi degli Enti convocati in CdS, le valutazioni sugli impatti non risultavano coerenti con le criticità rilevate in merito alla sostenibilità del traffico indotto: al riguardo nella documentazione si legge che "l'impatto sul traffico può essere considerato trascurabile";

- 3.9 il carico di **traffico** pesante riportato nel progetto, calcolato rispetto alla tabella 6.5.2 dell'allegato SIA1_STUDIOIMPATTOAMBIENTALE, per cui si prevede un traffico complessivo nel periodo A (mesi febbraio/ottobre) di 4.882 mezzi e nel periodo B (mesi novembre/gennaio) di 318 mezzi annui, rispettivamente circa 28 mezzi al giorno nel periodo A e 4 mezzi al giorno nel periodo B, comporterà una variazione sensibile di traffico e conseguente disturbo rispetto alla situazione attuale;
- 3.10 in merito alla **viabilità**, nell'ambito della CdS si sono evidenziate le problematiche legate all'attraversamento della frazione di Bando (Comune di Argenta) da parte del traffico pesante connesso all'attività; si valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente relative all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato e incrementerebbero emissioni di rumore, polveri, odori, vibrazioni e il pericolo per gli utenti;
- 3.11 sempre in merito alla **viabilità**, un altro aspetto che non è stato affrontato nella documentazione integrativa, è la possibilità di approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate e quindi risulta mancante l'analisi di soluzioni viarie alternative all'attraversamento del centro abitato di Argenta;
- 3.12 la fattibilità dell'impianto richiede, oltre alla realizzazione di opere di adeguamento alle infrastrutture stradali esistenti interessate dal traffico veicolare indotto dall'opera, anche l'**adeguamento di manufatti interferenti con la rete idraulica consortile** (rifacimento del manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello); a tal proposito, è necessario avere contezza della data di realizzazione del ponte sullo scolo Forcello in quanto qualora lo stesso avesse più di 70 anni, essendo di proprietà pubblica, potrebbe risultare tutelato *ope legis* ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004; in data 08/04/2024 è stata effettuata la richiesta di verifica di interesse culturale avanzata dal Comune di Portomaggiore al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura in merito, ma tale informazione ad oggi non è stata prodotta;
- 3.13 per la parte relativa all'**Autorizzazione Paesaggistica**, dovuta alla presenza di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero lo Scolo Forcello, il progetto in questione deve essere sottoposto al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio CQAP, così che l'Unione possa sottoporre alla Soprintendenza competente la motivazione per il rilascio dell'atto autorizzativo;

- 3.14 l'attività in esame ricade nella classificazione delle **industrie insalubri** di prima classe, lettera B, n° 100 "Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento", così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con prot. PG/2019/51038 del 29/03/2019, nell'ambito del precedente iter istruttorio di "screening";
- 3.15 è stata presentata a corredo dello studio ambientale (SIA) una valutazione di **impatto odorigeno** tenendo conto della sorgente emissiva (biofiltro) in funzione dei ricettori individuati (elaborato datato 02/02/2024, presentato in risposta alle richieste di integrazioni); in particolare, il proponente ha presentato uno studio specifico che contiene gli esiti delle simulazioni modellistiche delle emissioni odorigene derivanti dall'attività di recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione, presso l'impianto in progetto, che rientra tra quelli aventi un potenziale impatto odorigeno (punto 2 "produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari (pesticidi) in cui sono impiegate sostanze organiche aventi potenziale impatto odorigeno", tabella 1 del nuovo decreto direttoriale n. 309/2023); in merito alla valutazione dell'impatto odorigeno presentata, si sottolinea che il periodo di riferimento per il dataset meteorologico utilizzato risulta essere troppo anteriore rispetto alla data odierna e i parametri meteo, riferiti ad un'area di Copparo, non risultano essere rappresentativi del contesto in cui è ubicato l'impianto in oggetto; sempre in merito alla modellistica sugli impatti odorigeni, da un confronto delle rose dei venti elaborate per gli anni 2013, 2014 e 2015 dal proponente, con la rosa del vento elaborata per l'anno 2021, a partire sempre dai dati LAMA-COSMO per un'area limitrofa a quella dell'impianto (circa 4,5 km in linea d'aria), si evidenziano differenze significative delle direzioni dei venti; la rosa del vento elaborata per l'anno 2021 evidenzia direzioni prevalenti da ovest e ovest-nord-ovest che vanno ad interessare i recettori molto vicini posti a est dell'impianto (R1 a circa 90 m; R2, R3, R4 entro i 234 m) e direzioni prevalenti da est e est-nord-est che vanno ad interessare i recettori posti a ovest-sud-ovest dell'impianto (R17, R18); a tal proposito, rispetto alle elaborazioni ad oggi presentate, tenuto conto della presenza di recettori sensibili molto prossimi all'impianto che risulterebbero sottovento rispetto alle direzioni prevalenti del vento, si ritiene utile l'effettuazione di un'ulteriore simulazione modellistica con un dataset meteorologico aggiornato (anno di riferimento non antecedente al 2021) e rappresentativo del contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto in oggetto;
- 3.16 in funzione delle **emissioni in atmosfera** presso l'impianto, l'aria aspirata dal fabbricato di lavorazione/produzione e dagli scrubber viene convogliata ad un impianto di abbattimento costituito da un biofiltro (punto E1) dotato di copertura; il proponente al tal proposito dichiara che "l'emissione del biofiltro risulta essere assimilabile al punto 1.m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – *Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali*" Impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 (Relazione integrativa RE.IN 02), non proponendo limiti emissivi; contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, l'emissione del biofiltro la si considera come "sorgente diffusa areale attiva", sottoposta quindi ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per il quale vanno definiti limiti emissivi in termini di portata (Nm³/h), Ammoniaca NH₃ (mg/Nm³), Acido solfidrico H₂S (mg/Nm³), COV (mg/Nm³), Sostanze Odorigene (U.O./Nm³);

- 3.17 **in relazione alla gestione delle acque meteoriche**, sono previste linee separate delle acque bianche provenienti dalle coperture, direttamente inviate ad una vasca di laminazione al fine del rispetto del principio di invarianza idraulica, da quelle di dilavamento dei piazzali e delle altre aree pavimentate esterne che saranno convogliate in un sistema di trattamento di prima pioggia e successivo filtro disoleatore; si prende atto del dimensionamento dei manufatti indicato dalla Ditta: la vasca di prima pioggia è stata progettata con un volume utile di 20 mc e calcolata, tenendo conto anche del volume per la sedimentazione delle particelle solide in sospensione, secondo quanto disposto dalla DGR 286/05 e DGR 1860/06; il disoleatore è previsto con un volume di 3,5 mc; le acque di prima pioggia, dopo il trattamento, costituiscono un reflujo di tipo produttivo e pertanto non è accettabile il loro mescolamento con le acque meteoriche pulite di seconda pioggia e derivanti dalle coperture così come previsto invece nel progetto presentato; dette acque reflue produttive dovranno invece confluire in una linea dedicata e separata dalle altre che le convogli nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Forcello"; le acque di seconda pioggia saranno conferite nella vasca di laminazione per poi essere scaricate nello "Scolo Forcello" tramite un collettore; le eventuali percolazioni per infiltrazioni delle acque piovane nelle aree del biofiltro saranno incanalate ad un'idonea vasca di accumulo, non collegata alla rete di raccolta delle acque meteoriche, e successivamente smaltite come rifiuti;
- 3.18 per quanto riguarda gli **scarichi idrici**, si rileva che nella Tavola 10 "Planimetria Schema delle fognature" la linea blu delle acque nere finisce nel pozzetto di prelievo della linea verde delle acque bianche prima di scaricare con unico scarico in acque superficiali; si fa presente che, come previsto dalla normativa di riferimento, non è possibile diluire le acque reflue nere con quelle bianche quindi bisogna prevedere due scarichi distinti per le due linee di acque reflue;
- 3.19 con riferimento alla matrice acque superficiali ed in particolare rispetto al tema della **sicurezza idraulica**, il sistema di invarianza idraulica previsto in progetto per la mitigazione delle portate di acque meteoriche in ingresso nella rete di bonifica è, nel complesso, in linea con i disposti della delibera consorziale n. 61/2009 in materia di Invarianza Idraulica;
- 3.20 **con riferimento alla matrice suolo**, la documentazione integrativa riporta il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017; da qui si evince che gli interventi di progetto prevedono operazioni di scavo per la realizzazione di una vasca di laminazione e scavi per la realizzazione delle fondazioni dell'opificio e per l'installazione dei silos per l'acido solforico; i terreni scavati si prevede vengano riutilizzati in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del DPR 120/2017; al fine di valutare la non contaminazione del terreno sono state effettuate delle indagini ambientali, con il prelievo di campioni di terreno che sono stati sottoposti ad analisi chimica; in particolare, si sono eseguiti n. 3 carotaggi manuali spinti fino a -1 m da p.c., profondità massima di scavo prevista, per il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica; gli esiti delle analisi chimiche effettuate hanno evidenziato il rispetto delle CSC di riferimento (D.Lgs. 152/2006 – DPR 120/2017); inoltre l'intera area dedicata al conferimento e alle attività lavorative sarà pavimentata mediante la realizzazione di massiciata del piazzale nell'area in oggetto, con realizzazione di pavimentazioni in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata e/o fibre di acciaio per lo svolgimento delle attività di carico/scarico del materiale e per il lavaggio

dei mezzi utilizzati nelle fasi lavorative, a garanzia di protezione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee; dal punto di vista ambientale, tale valutazione si ritiene compatibile rispetto al progetto presentato;

3.21 con riferimento alla matrice **rumore**, l'area oggetto di valutazione è inserita in contesto agreste fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 km, in area scarsamente popolata, connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati; di fronte all'area di progetto si ha la presenza del ricettore R1 immediatamente dalla parte opposta della carrareccia attuale; un altro ricettore più prossimo all'area è stato individuato a sud dell'area e denominato R2, che dista circa 284 m, e che è attualmente rappresentato da un rudere pericolante; a circa 500 m a nord dell'area, schermato da un ricovero attrezzi, si trova un altro edificio residenziale denominato R3; il ricettore R4 si trova all'incrocio tra via Bonacciola e la SP 48, preso a riferimento per valutare gli effetti del traffico indotto; altri due ricettori (R5 e R6) si trovano a circa 250 m a sud est dell'impianto di progetto, lungo Via Bonacciola; in base all'attuale Classificazione Acustica del Comune di Portomaggiore, l'area oggetto di valutazione si trova in classe IV (Aree ad alta intensità umana) così come il ricettore R4; tutti gli altri ricettori individuati si trovano in Classe III; tutti i ricettori si trovano a loro volta all'interno della fascia di pertinenza acustica stradale A in cui valgono rispettivamente per il periodo diurno e notturno i valori limite di 70 e 60 dB(A); al fine di valutare l'impatto acustico determinato dalle opere in progetto e verificare se l'area risulta coerente con i limiti acustici vigenti, è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, presentata a corredo del SIA; la valutazione previsionale di impatto acustico è stata svolta relativamente alle sorgenti esterne e interne che saranno presenti nei vari manufatti edilizi; in particolare si sono considerate le seguenti sorgenti acustiche:

- reattore di miscelazione fisso previsto al chiuso;
- ventilatore centrifugo collocato vicino all'impianto di aspirazione per la zona del mescolatore;
- elettroaspiratore centrifugo ubicato vicino all'impianto di aspirazione del capannone;
- nastro trasportatore, presente all'interno del vano di miscelazione e alloggiato in un cunicolo chiuso per evitare il contatto con l'umidità atmosferica;
- cabina elettrica ENEL;
- pala caricatrice elettrica e pala elettrica, presenti principalmente nella zona della tramoggia e del lotto 4 rispettivamente;
- traffico indotto dai mezzi pesanti in ingresso/uscita dall'impianto secondo due diversi periodi nel corso dell'anno (legati ad approvvigionamento e produzione di fertilizzanti); tali sorgenti saranno attive per il solo periodo diurno; il presente progetto infatti non prevede il funzionamento dell'impianto durante le ore notturne.

Traffico: il traffico è distinto in due periodi dell'anno legato al periodo di approvvigionamento e produzione in particolare in inverno non si prevede l'uscita dei fertilizzanti, riducendo il flusso veicolare, che conseguentemente è ridotto nel suo complesso:

- PERIODO A (8h/g, 175 g/a esclusi sabati e domeniche): 4882 mezzi/anno (2282 ingresso e 2600 uscita), pari a 1,63 mezzi/h per ingresso (fanghi+additivi); 1,86 mezzi/h per uscita che arrotondati corrispondono a 3 mezzi totali in ingresso/uscita;

- PERIODO B – inverno: (8h/g, 77 g/a esclusi sabati e domeniche): 318 mezzi/anno (solo ingresso), pari a 0,52 mezzi/h per ingresso (fanghi+additivi); 0 mezzi/h per uscita che, arrotondati, corrispondono a 1 mezzi in ingresso/uscita.

La viabilità in generale percorrerà la SS16, per deviare verso nord sulla SP48 e successivamente ad ovest verso Portomaggiore in prossimità del quale, prende il nome di via Rangona: da essa poi, i mezzi dovranno deviare su via Bonacciola che conduce a via Portoni Bandissolo.

Rispetto a quanto presentato in via previsionale, si evidenziano valori di Immissione (Stato di Progetto) con viabilità tra 59,1 e 59,5 dB(A) diurno presso il ricettore R1 (tabella pag. 24 della Valutazione previsionale di impatto acustico), a fronte di un Valore limite immissione diurno pari a 60 dB(A). Al contempo si prende atto del rispetto attuale dei valori limite per la Classe III e IV, sia senza viabilità che con la viabilità in cui vigono i valori limite per la Fascia A e B rispettivamente pari a 70 e 65 dB(A) nel periodo diurno.

- 3.22 **con riferimento ai campi elettromagnetici**, è stata effettuata un'analisi delle caratteristiche delle interferenze con i campi elettrico e magnetico relativamente all'influsso della linea elettrica che attraversa l'area; per caratterizzare lo stato di fatto, sono state effettuate delle misure in bassa frequenza (range 0Hz÷100KHz), con strumento di misura certificato e tarato e sonda a bassa frequenza anch'essa con recente certificato di taratura, per un periodo di 24 ore, Terna ha fornito, per la linea d'interesse, indicazioni sulla distanza di prima approssimazione imperturbata: viene individuata una fascia di 47 m per lato dall'asse della linea. Considerati gli interventi di progetto, le aree con la permanenza di persone maggiore di 4 ore si trova al di fuori della DPA; all'interno di tale distanza è previsto personale solo per il carico del prodotto sui mezzi pesanti per la loro distribuzione e per operazioni di manutenzione sul biofiltro; si prende atto di quanto valutato dal proponente, e per tale matrice non si hanno osservazioni in merito;
- 3.23 il progetto prevede la sistemazione a verde delle aree scoperte, non dedicate all'attività di conferimento, con tappeto erboso e realizzazione di cortina vegetale per schermatura a **mitigazione** dell'intervento mediante la piantumazione con specie arboree di Pioppo Cipressino ed essenze arbustive per la realizzazione di una siepe, alternando piante di ligustro, prugnolo, nocciolo e rosa canina;
- 3.24 in relazione agli **impatti cumulativi** con altre attività analoghe, si è portati ad escludere, nel raggio di 1 km dall'impianto in esame, la presenza di altre attività rientranti nella stessa categoria progettuale; entro i 1.000 m dal centro dell'impianto, sono state individuate 25 unità abitative di cui 12 oltre i 900 metri di distanza dal luogo dell'opera e poste in ordine sparso. L'area oggetto di studio è posta a circa 2,2 Km dall'abitato di Portomaggiore, e a circa 1,8 Km dalla frazione di Portoverrara; l'attività in esame può determinare effetti cumulativi oltre i 1 km in relazione agli impatti derivanti dall'incremento del traffico indotto, sia sui ricettori individuati sia sulla stessa viabilità;

4. RITENUTO CHE:

- 4.1 gli impatti connessi alla realizzazione dell'intervento nella configurazione di progetto, valutati nel dettaglio nell'ambito dell'attività istruttoria del PAUR, evidenziano il permanere delle seguenti criticità:
- non è stata approfondita la valutazione delle alternative localizzative per l'insediamento dell'attività proposta, considerati anche i criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e le disposizioni del PTCP, ma si è solo argomentato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito;
 - vi sono carenze infrastrutturali stradali corrispondenti alla viabilità provinciale e comunale che si ritiene non idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti afferente all'impianto, così come evidenziato nei pareri dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta (quest'ultimo non interessato dall'impianto in sé ma dal traffico indotto);
 - rimane critico il tema del passaggio di mezzi pesanti in corrispondenza di alcuni centri abitati (es. Bando nel comune di Argenta) con impatti relativi alle emissioni odorigene, rumore, polveri; si valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente riconducibili all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato con incremento delle emissioni di rumore, polveri, odori, vibrazioni e pericolo per gli utenti;
 - anche l'allargamento della strada di accesso nei due punti previsti dal progetto, risulta di difficile attuazione in quanto non sono stati raggiunti accordi bonari tra la Ditta e i proprietari;
- 4.2 ad oggi non sono state fornite informazioni relative al manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello, il quale potrebbe risultare tutelato *ope legis* ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004; per tale manufatto si prevede l'adeguamento strutturale in quanto interessato dal traffico veicolare indotto dall'opera;
- 4.3 l'impianto in progetto rientra tra quelli aventi un potenziale impatto odorigeno (punto 2 "produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari (pesticidi) in cui sono impiegate sostanze organiche aventi potenziale impatto odorigeno", tabella 1 del nuovo decreto direttoriale n. 309/2023); rispetto alle elaborazioni ad oggi presentate, tenuto conto della presenza di recettori sensibili molto prossimi all'impianto che risulterebbero sottovento rispetto alle direzioni prevalenti del vento (R1 a circa 90 m; R2, R3, R4 entro i 234 m), la simulazione modellistica presentata non fa riferimento ad un dataset meteorologico aggiornato attendibile e rappresentativo del contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, DATO ATTO E VALUTATO

in esito alla istruttoria anzi descritta

SI PROPONE

alla Provincia di Ferrara in qualità di Autorità Competente:

di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/17 in merito alla variante alla pianificazione urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la realizzazione del progetto "Impianto

per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione” situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, proponente Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli”,

1. evidenziando le criticità ambientali e territoriali esposte ai punti precedenti;
2. richiamando le valutazioni e condizioni contenute nei pareri espressi dalle autorità con competenze ambientali.

Il Dirigente delegato
dott. Marco Roverati
F.to Digitalmente

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

Bologna, data segnatura

Ad ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
- Unità Autorizzazioni complesse ed Energia I
aoofo@cert.arpa.emr.it

E.p.c.

Al Comune di Portomaggiore
comune.portomaggiore@legalmail.it

All'Unione dei Comuni Valli e Delizie
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Alla Commissione regionale di garanzia presso
il Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna
sr-ero.garanzia@cultura.gov.it

Prot. rif. segnatura *Pos.* 193/1 FE

Class. 34.43.04/52/2019 *Archivio*

Allegati

risposta al foglio 109011 del 22/06/2023
pervenuto il 22/06/2023
(ns. prot. 17608 del 22/06/2023)
risposta al foglio 27210 del 12/02/2024
pervenuto il 12/02/2024
(ns. prot. 4388 del 13/02/2024)
risposta al foglio 71168 del 17/04/2024
pervenuto il 17/04/2024
(ns. prot. 12395 del 18/04/2024)
risposta al foglio 89499 del 15/05/2024
pervenuto il 15/05/2024
(ns. prot. 15433 del 16/05/2024)

Oggetto:

Comune di Portomaggiore (FE), Località Portoverrara immobile in via Portoni Bandissolo
sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Richiedente: Centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli"

Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione

Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018 con contestuale procedimento di autorizzazione paesaggistica e procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito della conferenza di servizi (art. 18 L.R. 4/18, art. 14 L. 241/90)

Determina di competenza in termini di dissenso: parere vincolante

In riferimento alla Conferenza di Servizi relativa all'oggetto, per la quale è pervenuta convocazione della terza seduta decisoria per il 04/04/2024 con la nota indicata a margine:

accertati l'estensione e il contenuto del vincolo vigente sull'immobile;

verificati i precedenti agli atti;

considerato che lo scrivente Istituto è stato nominato Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali dal Prefetto di Ferrara con nota ns. prot. n. 11737 del 28/04/2023 in sostituzione dei Vigili del Fuoco in quanto nella suddetta nota si legge che: "il locale Comando [...] ha rappresentato che il proprio Ufficio 'non rileva che nell'impianto oggetto di VIA siano previste attività soggette ai controlli del CNVVF per le quali è obbligatorio la valutazione ai fini antincendio ai sensi dell'art. 3 del DPR 151, e pertanto comunica che il Comando non prenderà parte alla conferenza di servizi";



- *esaminata* la documentazione presentata e considerato che l'area di intervento ricade quasi interamente all'interno della fascia di tutela paesaggistica;
- *considerato* che l'intervento prevede anche la modifica della strada comunale di accesso all'impianto;
- *richiamata* la richiesta di integrazioni di cui al nostro prot. n. 20673 del 24/07/2023;
- *esaminate* le integrazioni pervenute di cui ci è stata data informativa con la convocazione della prima seduta della conferenza di servizi decisoria (ns. prot. n. 4288 del 13/02/2024);
- *richiamati* i contributi di questo Istituto trasmessi con prot. n. 7350 del 07/03/2024 e con prot. n. 14882 del 13/05/2024, in relazione alla convocazione delle precedenti due sedute della Conferenza di servizi, con i quali questa Soprintendenza ricorda che "come già anticipato al punto c) della richiesta di integrazioni documentali, è necessario avere contezza della data di realizzazione del Ponte sullo scolo Forcello in quanto qualora lo stesso avesse più di 70 anni, essendo di proprietà pubblica, potrebbe risultare tutelato *ope legis* ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004." e che pertanto "In questo caso e qualora la verifica di interesse culturale (VIC) avesse esito positivo, la demolizione sarebbe soggetta ad autonomo procedimento di competenza della CoRePaCu del Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna, come del resto anche la VIC. Nel caso in cui la VIC avesse esito negativo, la demolizione del ponte non sarebbe soggetta a nessuna autorizzazione ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- *richiamata* la nota prot. n. 7268 del 07/03/2024 con la quale si è provveduto a rispondere alla richiesta di accesso agli atti effettuata dal proponente;
- *considerato* che solo durante la seconda seduta decisoria del 14/05/2024, la scrivente è venuta a conoscenza dell'invio al Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna della richiesta di Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 da parte della proprietà, ovvero il Comune di Portomaggiore, e che al fine di poter procedere con l'istruttoria ha sollecitato, per le vie brevi, l'esame d'urgenza della suddetta istanza da parte dell'organo competente, ovvero la CoRePaCu, nella prima seduta utile del 17/05/2024, successivamente alla nomina del Segretario Regionale;
- *visto* l'esito negativo della Verifica di interesse culturale, acquisito al ns. prot. con il n. 17440 del 31/05/2024;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza può procedere con le Valutazioni nel merito degli interventi proposti sia con riferimento alla VIA, sia all'autorizzazione paesaggistica, sia agli aspetti di tutela archeologica.

Con riferimento agli aspetti di TUTELA PAESAGGISTICA:

Come anticipato nelle premesse il progetto proposto ricade quasi integralmente in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c), generata dalla presenza dello Scolo Forcello e Sbanetta. Analogamente ricade in tutela paesaggistica anche buona parte della strada comunale che garantirebbe l'accesso all'impianto.

Il contesto paesaggistico tutelato presenta le tipiche caratteristiche del paesaggio agrario della pianura ferrarese a ridosso di un corso d'acqua. Si tratta di un contesto prevalentemente agricolo, in prevalenza coltivato, connotato da un insediamento storico piuttosto rado ed accessibile da un reticolo di percorsi spesso arginati, senza rilievi significativi e con una visuale sul resto del territorio aperta a 360 gradi. In questo tratto, in particolare, a partire da Portoverrara, il corso d'acqua tutelato scorre in stretta relazione con la via Portoni-Bandissolo, strada arginata che garantisce l'accesso alle poche corti agricole o ex agricole presenti sul territorio, come quella sulla quale si propone di intervenire. Strada, corso d'acqua e insediamenti costituiscono un sistema in cui la strada presenta caratteristiche, almeno in questo tratto, di elevata panoramicità, favorita anche dalla presenza di un edificio di modeste dimensioni.

La documentazione presentata dai richiedenti ai fini della Valutazione d'Impatto Ambientale, VIA resasi necessaria anche in quanto l'intervento ricade in fascia di tutela paesaggistica (si veda la determinazione della Giunta Regionale n. 6115 del 04/04/2019), oltre alla documentazione di approfondimento prodotta in risposta alla nostra richiesta di integrazioni, di cui alla nota prot. n. 20673 del 24/07/2023, mettono in luce, ad un livello di dettaglio richiesto dai procedimenti in essere, l'impatto paesaggistico generato dall'impianto nei confronti del paesaggio assoggettato a tutela e ne evidenziano le seguenti criticità:

- **estraneità dell'intervento con il paesaggio tutelato lungo il corso d'acqua.** Le caratteristiche dimensionali dell'intervento, costituito dalla realizzazione di manufatti edilizi di altezza massima pari a 12.30 m e di dimensioni massime di oltre 73 m, non risulta essere compatibile con le caratteristiche degli edifici che punteggiano il paesaggio agricolo a ridosso dello scolo Forcello e risultano con evidenza costituire dei "fuoriscala" rispetto a ciò che li circonda. Poco conta che i nuovi edifici siano localizzati in corrispondenza di altri manufatti già autorizzati in precedenti progetti, in quanto, rispetto a ciò che era già autorizzato, vengono modificate sostanzialmente le dimensioni planimetriche e i volumi. L'effetto di "fuoriscala" è con evidenza

percepibile dalla via Portoni Bandissolo in uscita da Portoverrara, come reso evidente dalle integrazioni pervenute.

L'intervento sugli edifici esistenti è senza dubbio migliorativo rispetto all'esistente, ma sono i nuovi fabbricati e la sistemazione degli spazi esterni che appaiono non compatibili, in quanto introducono nel paesaggio che si relaziona al corso d'acqua, nuovi elementi estranei al contesto esistente. Né le proposte di mitigazioni appaiono risolvere tale incompatibilità in quanto finalizzate esclusivamente al mascheramento di un complesso che risulterebbe comunque "fuoriscala".

- **alterazione delle caratteristiche del contesto.** La realizzazione di un impianto quale quello proposto, necessita di interventi anche su un'ampia porzione della viabilità rurale che si relaziona, seppure solo per un tratto, con il corso d'acqua, costituendone un sistema paesaggistico connotante. Strada rurale e corso d'acqua hanno dimensioni tra loro paragonabili. L'ampliamento della sezione stradale, la realizzazione di slarghi e di accessi adeguati a mezzi di grandi dimensioni, la demolizione della chiusa/ponte di attraversamento del canale (elemento che pur non essendo tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, costituisce comunque uno dei tanti elementi caratterizzanti questo paesaggio), sono interventi che producono un'alterazione delle caratteristiche del contesto, come del resto evidenziato anche nel punto precedente.

Con riferimento agli aspetti di TUTELA ARCHEOLOGICA:

- *vista* la Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico presentata fra gli elaborati di progetto, in cui si assegna all'intervento un rischio "basso";
- *considerato* che ai sensi del combinato disposto degli art. 5 comma 1 lettera g) e 23 comma 1 lettera d del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 41 comma 4 del D. Lg. 36/2023 anche i progetti proposti da soggetti privati sono da considerarsi sottoposti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), per cui si richiede di adempiere agli obblighi richiesti dalla legge, qualora la conferenza si concluda con una determina positiva, ovvero l'attivazione delle procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, consistente in sondaggi lineari nell'area interessata dagli interventi, secondo le seguenti modalità:
 - i saggi dovranno essere in numero e di ampiezza sufficiente a comprendere l'eventuale presenza umana e la natura di elementi d'interesse archeologico nel sottosuolo e dovranno essere concordati con il Funzionario archeologo competente per territorio;
 - i sondaggi, da effettuare con mezzo meccanico provvisto di benna liscia, dovranno raggiungere la profondità di progetto (o il terreno sterile), con eventuali approfondimenti di quota se necessario;
 - nel caso di presenza di stratigrafie e/o resti strutturali, questo Ufficio potrà richiedere ulteriori approfondimenti;
 - le indagini archeologiche preventive, oltre all'attività sul campo, dovranno prevedere la documentazione archeologica, che comprenderà la schedatura delle unità stratigrafiche rilevate, le planimetrie e le sezioni in numero adeguato alla completa documentazione, nonché le foto su supporto digitale;
 - al termine delle indagini archeologiche, dovrà essere prodotta, da parte della ditta incaricata, una relazione finale post-scavo che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dell'intervento, anche in caso di mancato rilevamento di evidenze archeologiche. Le modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovranno essere conformi a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza;
 - solo dopo l'esito dei sondaggi potrà essere verificata la reale consistenza delle stratigrafie e/o delle eventuali strutture emerse e valutata la compatibilità delle opere progettate con le esigenze di tutela di quanto ancora conservato nel sottosuolo.

Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

A seguito dei risultati delle indagini, questo Ufficio valuterà eventuali ulteriori prescrizioni di tutela, ovvero comunicherà la chiusura delle stesse, previa ricezione della relazione del lavoro svolto da parte dell'archeologo.

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime la propria determinazione** nell'ambito della Conferenza di Servizi **in termini di dissenso** sia con riferimento alla Valutazione di

Impatto Ambientale, sia, di conseguenza, con riferimento alla determina di competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e **comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come sopra evidenziati e motivati negli aspetti di tutela paesaggistica.**

Senza una diminuzione consistente delle volumetrie (in pianta e in altezza), uno studio sulla composizione dei prospetti e sui materiali finalizzate a ridurre la percezione del nuovo complesso edificato, uno studio paesaggistico finalizzato a migliorare il rapporto dell'intervento nel contesto di riferimento, le valutazioni sullo stesso non possono che rimanere inalterate.

A norma dell'art. 14-bis c. 3 della L. 241/90 e s.m.i. si specifica che le condizioni indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, ove non diversamente ed espressamente specificato come derivante da una disposizione normativa, sono da intendersi come discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.P.C.M. 169/2019.

Questa determinazione viene espressa nell'ambito di Conferenza di Servizi nell'ottica di garantire un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti: sono pertanto fatti salvi gli adempimenti di competenza dell'Amministrazione comunale a norma dell'art. 146 c. 7 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e si resta in attesa della documentazione di competenza della suddetta Amministrazione, in conseguenza della quale ci si riserva di modificare eventualmente il parere reso.

In qualità di Amministrazione individuata come Rappresentante Unico questo Istituto fa presente che non ha ricevuto nessun riscontro da parte del Comando dei Vigili del Fuoco. Si delega l'arch. Barbara Marangoni a partecipare alla seduta del 04/06/2024.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Tomba

Firmato digitalmente da:

FRANCESCA TOMBA

O=MiC

C= IT

Responsabili dell'istruttoria:

Arch. Barbara Marangoni, funzionario architetto



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta - Ostellato - Portomaggiore
Provincia di Ferrara

PORTOMAGGIORE li 04/06/2024

Rif. Pratica **AMB-17-2023**

ARPAE SAC Ferrara

PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo**

C/O Centro Operativo di Ferrara della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bologna e le Province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara

PEC: sabap-bo@pec.cultura.gov.it

e p.c. **C.A.A. "G.NICOLI"**

PEC: caa.srl@pec.it

Al progettista

Arch. MAZZONI GIANNI

Email: studiogamberinimazzoni@gmail.com

OGGETTO: Trasmissione proposta di NON rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 - PROCEDIMENTO ORDINARIO

Intervento: "Realizzazione di impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione e lavori di riqualificazione di via Bonacciola e tratto di via Portoni Bandissolo fino all'ingresso dello stabilimento"

Ubicazione: VIA PORTONI BANDISSOLO 46, PORTOMAGGIORE (FE)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004, esaminata la documentazione presentata da **C.A.A. "G.NICOLI" C.A.A. "G.NICOLI"** c.f./P.IVA 01529451203, in qualità di ditta proprietaria, per intervento di "Realizzazione di impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione; Sistemazione della viabilità: lavori di riqualificazione di via Bonacciola e tratto di via Portoni Bandissolo fino all'ingresso dello stabilimento. Progetto comportante variante urbanistica" riguardante immobile sito in VIA PORTONI BANDISSOLO 46, Loc. Portoverrara di PORTOMAGGIORE (FE), terreni distinti al Catasto del Comune di PORTOMAGGIORE, Foglio: 140 Particella: 113, 114, 117, 119, 122, 125, 132 Subalterno: 1 - 3 - 4, a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica, si comunica quanto segue:

- L'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, così come definito dall'art.142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004;
- la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nella seduta del 23/05/2024 di cui al Verbale n.05/2024 pubblicato sul sito internet dell'Unione, ha espresso parere **CONTRARIO** con le seguenti motivazioni:
 - *"poiché trattasi dell'insediamento di una nuova attività produttiva in territorio rurale, dove non è mai stato presente alcun tipo di attività produttiva, si ritiene che si tratti di un'attività avulsa dal contesto in cui andrebbe ad insediarsi;*
 - *si ritiene, inoltre, che tale attività insediata in territorio rurale, si troverebbe lontana dalle opportune infrastrutture e sarebbe servita da una viabilità inidonea."*

Visti gli elaborati di progetto aggiornati di cui all'Elenco del 06/02/2024 (nome file All.2_ELENCO_ELAVORATI), ns. prot. n. 15967 del 16/05/2024, scaricabili dalla banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5825>

Si propone di NON rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ORDINARIO, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 s.m.i., come da proposta allegata.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il Responsabile del procedimento
Ing. Elena Bonora

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta - Ostellato - Portomaggiore
Provincia di Ferrara

MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

SUE n. 223/2023

SUAP n. ///

Rif. Pratica AMB-17-2023

Oggetto: Richiesta di autorizzazione paesaggistica con PROCEDIMENTO ORDINARIO per intervento di: "Realizzazione di impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione e lavori di riqualificazione di via Bonacciola e tratto di via Portoni Bandissolo fino all'ingresso dello stabilimento" riguardante immobile sito in VIA PORTONI BANDISSOLO 46, Loc. Portoverrara di PORTOMAGGIORE (FE), terreni distinti al Catasto del Comune di PORTOMAGGIORE, Foglio: 140 Particella: 113, 114, 117, 119, 122, 125, 132 Subalterno: 1 - 3 - 4.

Richiedente: C.A.A. "G. NICOLI" s.r.l., cf/P.IVA 01529451203 - CECCARDI PAOLO, Legale rappresentante, cf CCCPLA48M07A944N

Progettista architettonico: Arch. GIANNI MAZZONI

- TIPO INTERVENTO: **013** - complesso produttivo
- ZONA DI TUTELA PTPR/PTCP: ///
- AREA TUTELATA PER LEGGE (Art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.): lett. c) - **Scolo Forcello**

PROPOSTA

Considerato che:

- la ditta proponente ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG/2022/1220215 del 07/12/2022 e successivamente acquisita al prot. ARPAE con PG/2022/201121-201558 del 12/12/2023 quale ente istruttore per conto dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della LR 13/2015, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018;
- l'Autorizzazione paesaggistica è un endo procedimento riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in oggetto attivato da ARPAE SAC di Ferrara con nota acquisita al ns. prot. n. 8577 del 16/03/2023 la cui documentazione è stata resa disponibile con specifico link dedicato;
- con nota assunta al prot. n. 18635 del 08/06/2023, ARPAE SAC ha inoltrato la *Comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 della LR 4/2018 e richiesta dell'invio di eventuali richieste integrazioni*;
- con nota assunta al prot. n. 20536 del 22/06/2023, ARPAE SAC ha indetto la seduta della conferenza di servizi istruttoria per il giorno venerdì 14/07/2023 in video conferenza;
- con nota assunta al prot. n. 26293 del 10/08/2023, ARPAE ha chiesto integrazioni (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006);
- con nota assunta al prot. n. 28776 del 06/09/2023, ARPAE ha concesso la proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste per un periodo di 150 giorni;
- con nota assunta al prot. n. 5194 del 13/02/2024, ARPAE ha indetto la prima seduta della conferenza di servizi decisoria per il giorno giovedì 07/03/2024 e pubblicazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. n. 12698 del 14/04/, ARPAE ha indetto la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria per il giorno martedì 14/05/2024 e pubblicazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. n. 15967 del 16/05/2024, ARPAE ha indetto la terza seduta della conferenza di servizi decisoria per il giorno martedì 04/06/2024 e pubblicazione delle integrazioni;

Vista la Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ORDINARIO, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 s.m.i., Prot. gen. 8577 del 16/03/2023 e integrazioni sopra indicate, presentata da C.A.A. "G.NICOLI" s.r.l., in qualità di ditta proprietaria, c.f./P.IVA 01529451203, per intervento di "Realizzazione di impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione; Sistemazione della viabilità: lavori di riqualificazione di via Bonacciola e tratto di via Portoni Bandissolo fino all'ingresso dello stabilimento. Progetto comportante variante urbanistica" riguardante immobile sito in VIA PORTONI BANDISSOLO 46, Loc. Portoverrara di PORTOMAGGIORE (FE), terreni distinti al Catasto del Comune di PORTOMAGGIORE, Foglio: 140 Particella: 113, 114, 117, 119, 122, 125, 132 Subalterno: 1 - 3 - 4;

Visti gli elaborati di progetto aggiornati di cui all'Elenco del 06/02/2024 (nome file All.2_ELENCO_ELAVORATI), ns. prot. n. 15967 del 16/05/2024, scaricabili dalla banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5825>

Visti gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune di Portomaggiore dai quali risulta che l'area in cui ricade l'intervento in oggetto è classificata come segue:

PUG UNIONE - Approvazione DCU n. 36/2022 in vigore dal 26/10/2022 (BURERT n. 316)

- **Tavola dei Vincoli VIN_1-6**
 - Territorio rurale - Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (AVP)
- **Aree soggette a vincolo paesaggistico**
 - Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 (D.lgs. 42/2004 art.142 lett. c)
- **Scolo Forcello**
- **Tutela dei beni storico testimoniali e culturali**
 - Edifici e complessi di interesse storico-testimoniale e categoria di tutela
- **Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio**
 - Zone di rispetto stradale
 - Fascia di rispetto degli elettrodotti
- **Zone di tutela PTPR/PTCP: ///**
- **Zona SIC/ZPS: ///**

Considerato che:

- l'immobile oggetto dell'intervento è ubicato in territorio rurale nelle vicinanze dello **Scolo Forcello**, ricadendo in zona interessata dalla seguente disposizione di legge: D.Lgs. 42/2004 s.m.i., art.142, comma 1, "lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.";
- il corso d'acqua in questione fa parte del reticolo dei canali della bonifica del ferrarese iniziata in epoca estense. Le sponde sono oggetto di sistemazione e pulizia periodica da parte del consorzio di bonifica, pertanto non vi sono alberature o verde di rilievo paesaggistico;
- il progetto prevede opere edilizie finalizzate all'insediamento di una nuova attività di recupero dei fanghi provenienti dai depuratori comunali che trattano le acque reflue urbane e da industrie agroalimentari, al fine di realizzare un prodotto finale denominato "gesso di defecazione da fanghi" (D.Lgs. N° 75/2010), quale ammendante per interventi correttivi sui suoli alcalini o salini aumentando al contempo il livello di sostanza organica in essi contenuta;
- l'intervento proposto consiste nella parziale demolizione e ricostruzione con ampliamento, configurabile ai fini edilizi come nuova costruzione, di immobili una volta ad uso azienda zootecnica mediante il recupero degli edifici tutelati dal PUG con originaria destinazione agricola ricompresi nella corte denominata "Fienil Nuovo" e costruzione di nuovi fabbricati previa demolizione di quelli esistenti di più recente costruzione;
- tale progetto comporta una variante urbanistica in quanto la destinazione d'uso di fatto è per f2-Allevamento produttivo mentre quella di progetto è per c1-Attività manifatturiera (impianti per l'ambiente gestiti da privati con fini di lucro, ex art. 6 del Regolamento Edilizio), con accessori annessi (locale abitativo per custode, locali spogliatoio, servizi igienici e refettorio per dipendenti, magazzini e biofiltro);
- nell'area sono ora ubicati diversi fabbricati: un edificio con categoria di intervento di tipo 2.2 (ex abitazione) e 2.4 (ex stalla) che sarà oggetto di recupero per uffici ed alloggio guardiania, deposito materiale ed attrezzature, mentre i restanti edifici, ovvero la tettoia per il ricovero

dei mezzi agricoli, la stalla e la vasca per il contenimento del ceroso (indicata negli elaborati come silo) saranno demoliti. E' inoltre prevista: la costruzione di un edificio costituito da due corpi di fabbrica affiancati, destinati uno all'ingresso ed alla lavorazione dei fanghi (opificio) e l'altro allo stoccaggio fertilizzanti; la costruzione di un altro edificio costituito da due fabbricati aderenti da destinare a stoccaggio del prodotto finito; la costruzione di un biofiltro costituito da due vasche in calcestruzzo coperte con teli in PVC. Su tutte le coperture verranno installati pannelli fotovoltaici semintegrati nelle falde sud;

- la sistemazione dell'area scoperta prevede i seguenti interventi: installazione di due pesi, del sistema di lavaggio ruote automezzi, parcheggi, zone verdi, vasca di laminazione, cabina elettrica, una barriera alberata di mitigazione lungo il perimetro dell'area, recinzione con 2 cancellate carrabili per ingresso ed uscita automezzi;
- come opere di urbanizzazione sono state progettate le seguenti: la sistemazione della strada comunale (un tratto di via Portoni Bandissolo e via Bonacciola) mediante suo allargamento, rifacimento del ponticello sullo Scolo Forcello, realizzazione di due piazzole di scambio per incrocio automezzi, sistemazione della intersezione stradale con la SP 48 Via Rangona;
- il paesaggio del contesto si presenta come paesaggio agrario tradizionale, senza particolari qualità sceniche o panoramiche, con un'infrastrutturazione tipica degli ambienti campestri;
- il progetto è stato sottoposto all'esame della CQAP nella seduta del 23/05/2024 di cui al Verbale n.05/2024 pubblicato sul sito internet dell'Unione che ha espresso parere **CONTRARIO** con le seguenti motivazioni:
 - *"poiché trattasi dell'insediamento di una nuova attività produttiva in territorio rurale, dove non è mai stato presente alcun tipo di attività produttiva, si ritiene che si tratti di un'attività avulsa dal contesto in cui andrebbe ad insediarsi;*
 - *si ritiene, inoltre, che tale attività insediata in territorio rurale, si troverebbe lontana dalle opportune infrastrutture e sarebbe servita da una viabilità inadeguata."*
- dal punto di vista paesaggistico l'intervento avrà un impatto significativo con il paesaggio circostante oggetto di tutela, in quanto si condivide il parere della CQAP sopra riportato.

Si ritiene, quindi, che NON si possa esprimere un parere positivo per le seguenti motivazioni:

- si condivide il parere contrario espresso dalla Commissione CQAP sopra riportato in quanto una buona parte dell'area interessata dal progetto dello stabilimento e delle opere di sistemazione della strada di accesso ricadono in zona di vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i., art.142, comma 1, *"lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna."*;
- dal punto di vista paesaggistico l'intervento proposto nel suo complesso, da realizzarsi in una zona agricola che non è dotata delle infrastrutture necessarie per tale attività e presenta elementi critici come quelli indicati dalla stessa commissione, avrà un impatto diretto negativo con il contesto in quanto pregiudica l'ambito paesaggistico esistente oggetto di tutela, ovvero il corso d'acqua denominato Scolo Forcello, e la sua realizzazione avrà un impatto più ampio con il territorio di Portomaggiore ed Argenta come si evince dalle osservazioni presentate dalla stessa Unione con nota del 21/03/2024 prot. n. 9959.

Per le motivazioni sopra addotte, si propone pertanto, di NON rilasciare dell'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ORDINARIO, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 s.m.i.

F.to in digitale
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bonora

Portomaggiore 04/06/2024

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Denis Barbieri, Responsabile di AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1517

IN FEDE

Denis Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1517

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1361 del 01/07/2024

Seduta Num. 28

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi